

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 154**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

*(Parere si sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 marzo 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D98/15

Roma, 31 marzo 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Caro Presidente,*  
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

*Cui cede*

Maria Elena Boschi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. Introduzione

Il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013) è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti industriali (cd. "Seveso III").

### II. Contesto normativo europeo

La normativa cosiddetta "Seveso", sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha, inoltre, introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE. L'articolo 30, della direttiva 2012/18/UE recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE, da applicarsi, a norma dell'articolo 31, in deroga al predetto termine del 1° giugno 2015, a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48.

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, le principali novità introdotte dalla direttiva 2012/18/UE sono volte a:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente nonché una efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante;
- garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, di avviare azioni legali.

### III. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento

La normativa nazionale vigente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è costituita dal citato decreto legislativo n.334/99 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005, di attuazione della direttiva 2003/105/CE). Detto provvedimento, che, come detto, ha recepito direttiva 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), si applica "agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1" (articolo 2, comma 1). Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione: gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; il



trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo; il trasporto di sostanze pericolose in condotta; lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali; le discariche di rifiuti; il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. E' opportuno evidenziare che il decreto legislativo n. 334/1999 ha demandato la definizione di aspetti tecnici specifici a successivi decreti attuativi solo in parte adottati ed, inoltre, ha attribuito, in via transitoria, allo Stato l'esercizio di determinate competenze (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza), nelle more del loro trasferimento alle regioni, in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998. Tale trasferimento di funzioni non si è ad oggi verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni previste dallo stesso articolo 72.

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito per coinvolgere gli organismi statali e regionali interessati, abroga il vigente decreto legislativo n. 334/99, come modificato dal decreto legislativo n. 238 del 2005, di cui ripropone sostanzialmente impianto e contenuto, opportunamente aggiornati al fine di renderli conformi alla nuova direttiva.

Come già detto, il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante, previsto all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112/1998, non si è ancora realizzato e tali funzioni sono state esercitate sino ad oggi, con estrema efficacia, in via transitoria, dallo Stato (Ministero dell'interno, tramite il CNVVF e le Prefetture). In considerazione di ciò lo schema di decreto in esame, conferma l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n.334/99, ed attribuisce, fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, al Ministero dell'interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.334/99, nonché quelle riguardanti la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti, l'effetto domino e i pareri tecnici sull'urbanizzazione e alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 6 del decreto legislativo (comma 2), già previste all'art. 25, comma, 2, dello stesso decreto n. 334 del 1999. A quest'ultimo proposito si precisa che il provvedimento in esame rafforza il criterio "dimensionale", già introdotto dal decreto legislativo 334/99, ai fini del riparto delle funzioni amministrative fra Stato e Regioni. L'esercizio delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore richiede, infatti, competenze e strumentazioni oggi in possesso dell'amministrazione statale grazie all'esperienza maturata dal 1999 nell'applicazione della normativa "Seveso".

Tenuto conto del ritardo più che decennale registrato nella attuazione della normativa "Seveso", al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste dal presente decreto, si è ritenuto di prevedere già nel provvedimento in esame anche le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione. Ciò consentirà non solo di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, ma anche di azzerare il ritardo pregresso e di ridurre al minimo la nuova decretazione attuativa. Gli allegati tecnici al provvedimento in esame comprendono, infatti, l'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, opportunamente aggiornata, compresa quella ancora oggi non adottata (ALLEGATI da B a L), nonché le norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto (ALLEGATI A ed M).

Conseguentemente, dunque, è stata prevista la contestuale abrogazione dei provvedimenti ad oggi adottati per dare esecuzione al decreto legislativo n. 334 del 1999 e, nel dettaglio, del :

- a) decreto ministeriale 16 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74), sostituito dall'allegato B;
- b) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195), sostituito dall'allegato B;



- c) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196), sostituito dall'allegato D;
- d) decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 (Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), sostituito dall'allegato L;
- e) decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato F;
- f) decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato G.

Oltre a quanto già illustrato, fra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/99, si ritiene di dover segnalare:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici (art. 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (ALLEGATO 5);
- il meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti (art. 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 23-24).

A seguito dei lavori del citato Tavolo tecnico sono state, inoltre, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia (art.5, comma 2, del decreto legislativo 334/99), l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.21, comma 11) e l'eliminazione, su indicazione del Ministero competente, dell'obbligo di regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

#### **IV. Descrizione dell'articolato e degli allegati**

Lo schema di decreto proposto è composto di quattro capi, sei allegati numerici e undici allegati letterali.

**Il capo I "Principi generali e campo di applicazione" (artt. da 1 a 4)** definisce: finalità (art. 1), campo di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3) e procedure per la valutazione delle richieste di deroga per quelle sostanze pericolose che, per determinate condizioni fisico chimiche, non appaiano in grado di rappresentare pericolo di incidente rilevante (articolo 4), secondo criteri e modalità descritti all'allegato A.



Si illustrano di seguito i richiamati articoli.

*Articolo 1: "Finalità"* - Il comma 1, recependo l'articolo 1 della direttiva 2012/18/UE, individua, nella prevenzione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze, derivanti dagli stessi, per la salute umana e per l'ambiente le finalità del decreto in esame. Il comma 2 dispone, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, il necessario adeguamento dei propri ordinamenti al fine di dare applicazione alle disposizioni del presente decreto. Il comma 3 reca disposizioni per l'applicazione del decreto nelle Province autonome di Bolzano e Trento. Il comma 4 specifica che le funzioni amministrative di cui al Capo II sono esercitate dallo Stato in via transitoria in attesa dell'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

*Articolo 2: "Ambito di applicazione"* - Recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 2 della direttiva 2012/18/UE e definisce il campo di applicazione del provvedimento. Al comma 1 si specifica che il provvedimento si applica agli stabilimenti come definiti all'articolo 3. Al comma 2 sono elencati gli stabilimenti esclusi dal campo di applicazione, in linea con le corrispondenti fattispecie previste all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 3 si specifica l'applicazione del provvedimento agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas, e si fa riferimento, per le modalità di attuazione delle relative istruttorie e controlli, all'allegato M, che aggiorna gli indirizzi già emanati dai ministeri dell'ambiente, dell'interno e dello sviluppo economico in base al decreto legislativo n. 334/99. Al comma 4 è stata novellata la disposizione riguardante l'applicazione della normativa del decreto agli scali merci terminali di ferrovie già prevista all'art.4, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99, aggiornandone la fattispecie, sulla base di un contributo specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al comma 5, come già indicato all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 334/99, si stabilisce che le disposizioni del presente decreto non pregiudicano e non sostituiscono le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*Articolo 3: "Definizioni"* - L'articolo fornisce le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento. Sono state adottate integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 3 della direttiva, salvo alcune modifiche lessicali necessarie a chiarirne il significato. Si evidenzia che la direttiva ha introdotto, oltre alla distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, le definizioni di "nuovo stabilimento", "stabilimento preesistente" e "altro stabilimento". Alle categorie di stabilimenti, così individuate, si applica una differente tempistica in relazione agli adempimenti previsti a carico del gestore.

Sono state, infine, aggiunte due nuove definizioni, non presenti nella direttiva:

- quella di "deposito temporaneo intermedio", termine previsto all'art. 2, comma 2, lettera c), che mira a distinguere, come proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal deposito per fini di stoccaggio e/o trattamento delle sostanze, le soste temporanee dovute alle condizioni di trasporto e/o ad eventuali cambi di mezzo necessari per raggiungere la meta finale, che sono escluse dall'applicazione del decreto (**lett. s**);
- quella di "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante" (**lett. z**). Tale definizione si è resa opportuna per favorire una lettura più agevole del provvedimento, considerato l'assetto delle competenze adottato a livello nazionale, che prevede un'autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore (CTR - art. 10) ed una diversa autorità per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione od altro organo da essa designato).

*Articolo 4: "Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa"* - Recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva. Si tratta di una disposizione nuova rispetto alla Seveso II. Al comma 1 si prevede la possibilità per il MATTM, con la



collaborazione tecnica dell'ISPRA e su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, di valutare eventuali particolari condizioni chimico fisiche di una sostanza, inserita all'allegato 1, che permettano di prevedere l'impossibilità pratica che un incidente rilevante si verifichi. Gli esiti di detta valutazione, volta a verificare l'ammissibilità e l'opportunità della proposta di deroga, sono comunicati dal comune introdotte, in via provvisoria all'allegato G MATTM, in caso di esito positivo, alla Commissione europea (comma 6). Il comma 2 rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione, comunque reintrodotti, in via transitoria, all'allegato A, mentre definisce i contenuti, in termini di informazioni (comma 4) e caratteristiche della sostanza, che la richiesta di valutazione inviata dal gestore o da altro soggetto interessato dovrà necessariamente avere per la sua stessa ammissibilità. Il comma 3 indica ulteriori caratteristiche di cui tenere conto nella valutazione di pericolosità della sostanza. Al comma 5 viene previsto un termine di 120 gg. per la comunicazione, da parte del MATTM, degli esiti dell'istruttoria tecnica condotta per la valutazione appena descritta al proponente.

**Il capo II "Competenze" (artt. da 5 a 11)** definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli.

*Articolo 5 "Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* – Questo articolo ed i seguenti, contenuti nel *CAPO II – Competenze*, definiscono le funzioni delle autorità competenti, come richiesto dall'articolo 6.1 della direttiva. L'articolo in esame, elenca e definisce le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al MATTM in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,

In merito alle funzioni in ambito UE, il MATTM è tenuto a: a) comunicare allo Stato Membro interessato la mancata predisposizione del Piano di emergenza esterna, nel caso di uno stabilimento, prossimo al confine di Stato, che sia stato esentato dagli obblighi di cui all'articolo 21, vista l'impossibilità di generare pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento stesso; b) fornire ogni utile informazione allo Stato Membro che possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante; c) informare la Commissione europea in merito agli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale, con le modalità stabilite all'articolo 26; d) presentare, ogni quattro anni, alla Commissione europea una relazione periodica in merito all'applicazione della direttiva 2012/18/UE; e) comunicare alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché le informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti, con le modalità stabilite all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE (comma 2).

Con riferimento ai compiti di indirizzo e coordinamento affidati al MATTM, in collaborazione con l'ISPRA (comma 3), assume un'importanza fondamentale l'attività volta alla predisposizione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e della banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. Tale inventario, già previsto all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n.334/99, è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. Il comma 4 prevede che le autorità competenti rendano disponibili, per via telematica, al MATTM le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.

*Articolo 6: "Funzioni del Ministero dell'interno"* – Elenca e definisce le funzioni del Ministero dell'interno in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. *In primis* (comma 1) al Ministero dell'interno è affidata la funzione di istituire i CTR,



secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Il Ministero dell'interno (comma 2), attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica ed in collaborazione con ISPRA, predispose il piano di ispezione di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai Comitati tecnici regionali per gli stabilimenti di soglia superiore. I CTR sono, dunque, individuati come autorità competente per tali stabilimenti, per i quali sono tenuti a: svolgere le istruttorie per i rapporti di sicurezza, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28 e fornire le informazioni necessarie al MATTM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 (comma 3). Il comma 4 dispone che i CTR, su istanza del Comune, forniscano un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica alle autorità competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica. Al comma 5 è previsto che i CTR, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione o altro organismo da essa designata), individuino aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e/o eventuali stabilimenti soggetti ad effetto domino. Al comma 6, infine, si stabilisce che il Ministero dell'interno, attraverso i Prefetti competenti per territorio, si occupi della predisposizione e dell'attuazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti.

*Articolo 7: "Funzioni delle Regioni"* - Elenca e definisce le funzioni delle Regioni in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Le Regioni assumono la funzione di autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore o designano, a tal fine, un altro organismo a livello regionale, quali, ad esempio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le competenze per tali stabilimenti riguardano: la predisposizione del piano di ispezione; la programmazione e la disposizione delle ispezioni ordinarie e straordinarie; la collaborazione con i CTR per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad eventuali effetti domino e delle aree ad elevata concentrazione dei suddetti stabilimenti e la trasmissione al MATTM delle informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5.

*Articolo 8: "Funzioni dei Comuni"* - Definisce il ruolo dei Comuni in materia. Nello specifico, ai Comuni sono affidate le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti "Seveso" indicate all'articolo 22 e quelle volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione, consultazione e partecipazione al processo decisionale del pubblico, previsti agli articoli 23 e 24 dello schema di decreto in esame.

*Articolo 9: "Organi tecnici nazionali"* - Elenca gli organi tecnici nazionali di cui i Ministeri competenti in materia "Seveso", in relazione alle specifiche competenze, possono avvalersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello schema di decreto in esame (ISPRA; ISS; INAIL; ed il Corpo Nazionale dei VVF). A tali organi è riconosciuta la facoltà, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, di organizzare e promuovere programmi di formazione in materia di incidenti industriali rilevanti.

*Articolo 10: "Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento"* - Il Ministero dell'interno ha il compito di istituire i CTR in ambito regionale, come indicato all'articolo 6, comma 1. Al comma 1 è, altresì, indicata la composizione del CTR.

Tale comitato ha struttura, compiti e modalità di funzionamento simili al Comitato tecnico regionale già previsto e operante in base all'articolo 19 del decreto legislativo n.334/99. E' previsto che la composizione base del CTR possa essere integrata da esperti qualificati, qualora lo stabilimento in questione svolga particolari tipologie di attività (miniere/cave/stoccaggio sotterraneo o impianti in porti con funzioni industriali, petrolifere, commerciali). Ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono disciplinate la costituzione ed il funzionamento dei CTR e, in particolare, la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle istruttorie. Al comma 8 è prevista la possibilità per i CTR di avvalersi del





supporto tecnico-scientifico di istituzioni pubbliche competenti. Al comma 9, infine, si stabilisce che per le attività svolte nell'ambito del Comitato non siano corrisposti compensi o emolumenti.

*Articolo 11: "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale"* - L'articolo recepisce la disposizione di cui all'articolo 6.1 della direttiva, che stabilisce che gli Stati membri, qualora designino più di una autorità competente, provvedano affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate. Al comma 1 è prevista la costituzione, presso il MATTM, del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa "Seveso". Tale Coordinamento, che ricalca l'analoga struttura istituita all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n.152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale, è formato da rappresentanti dei Ministeri competenti (MATTM; Ministero interno; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). E' prevista anche la partecipazione di rappresentanti degli organi tecnici nazionali citati all'articolo 9. Le finalità e gli obiettivi del Coordinamento nazionale sono stabiliti al comma 2 e riguardano l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, anche al fine di garantire un'applicazione omogenea delle disposizioni dello schema di decreto in esame, di prevenire situazioni di inadempienza e le relative conseguenze. Al comma 3 è stabilito che il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento sia affidato all'ISPRA. Il comma 4 prevede che il Coordinamento possa formulare proposte ai fini dell'eventuale aggiornamento degli allegati. Il Ministero dell'ambiente è incaricato, attraverso pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, di rendere note le determinazioni del Coordinamento (comma 5). Al comma 6 si stabilisce che per le attività svolte nell'ambito del Coordinamento non siano corrisposti compensi o emolumenti. Il comma 7 dispone che le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperino, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.

**Il capo III "Adempimenti" (artt. da 12 a 27)** definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti, sia per gli stabilimenti di soglia inferiore che per quelli di soglia superiore.

Si illustrano di seguito i richiamati articoli

*Articolo 12: "Obblighi generali del gestore"* - L'articolo recepisce i corrispondenti commi dell'articolo 5 della direttiva ed individua gli obblighi generali del gestore. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti rilevanti, nonché a limitarne le conseguenze (comma 1). Inoltre, è tenuto a dimostrare alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni dello schema di decreto in esame (comma 2).

*Articolo 13: "Notifica"* - L'articolo, che recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 7 della direttiva 2012/18/UE, al comma 1, prevede l'obbligo per il gestore di inoltrare una notifica, ai soggetti ivi indicati, redatta secondo il modulo di cui all'allegato 5. Al medesimo comma sono stabiliti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva ed alle tempistiche già previste all'articolo 6 del decreto legislativo n.334/99, i termini per l'invio della notifica. Tali termini sono diversi a seconda che si tratti di notifica relativa ai "nuovi stabilimenti", come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. e), (180 gg. prima della costruzione o 60 gg. prima della modifica dell'inventario delle sostanze) o relativa agli altri stabilimenti soggetti alla normativa "Seveso" (un anno a decorrere dalla data in cui lo stabilimento rientra nell'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame). Al comma 2, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva, vengono definite le informazioni che la notifica, che ha la forma di una autocertificazione, deve contenere; si evidenzia che, alla lettera f) è stato eliminato il riferimento al deposito contenuto nel



corrispondente punto della direttiva, in quanto già implicito nella definizione di “stabilimento” di cui all’art.3. Il comma 3 recepisce il paragrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva. Il comma 4 è funzionale all’attuazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, in quanto stabilisce che, in analogia a quanto già previsto dal decreto legislativo n.334/99, il gestore trasmetta, insieme alla notifica, anche le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5, che saranno utilizzate ai fini dell’informazione per il pubblico e per le autorità competenti.

Il comma 5 disciplina strumenti e modalità di invio telematico della notifica, da parte del gestore, tramite l’inventario degli stabilimenti presso ISPRA, coordinato dal MATTM, previsto dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto. Il comma prevede che il gestore usufruisca, a regime, dell’inventario nazionale ISPRA/MATTM per effettuare direttamente la notifica presso gli enti destinatari di cui al comma 1. Il modulo di cui all’allegato 5 è predisposto per essere compilato ed inviato per via telematica e contiene sia la notifica di tutte le informazioni alle autorità competenti, sia le informazioni da rendere costantemente disponibili al pubblico in formato elettronico, come richiesto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. In via transitoria, nelle more dell’attivazione del servizio di invio telematico da parte di ISPRA, è previsto l’invio della notifica e delle informazioni di cui all’allegato 5 attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) e con firma digitale agli enti citati al comma 1. Tali informazioni verranno rese disponibili alle amministrazioni competenti per i controlli ed agli organi tecnici attraverso l’inventario nazionale. Al comma 6 sono citati i documenti e le certificazioni che il gestore può volontariamente allegare alla notifica, come previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Al comma 7, come previsto all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, vengono elencati tutti i casi in cui il gestore è tenuto ad aggiornare la notifica; si evidenzia che il comma recepisce l’art. 7, paragrafo 4 della direttiva, ove si stabilisce che il gestore informi anticipatamente l’autorità competente degli eventi elencati. Al comma 8 è previsto che il gestore informi le autorità destinatarie della notifica dell’avvio delle attività, a seguito di nuove costruzioni o modifiche, come già disposto all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo n.334/99. Al comma 9, infine, si stabilisce che gli oneri sostenuti per la verifica delle informazioni fornite attraverso la notifica, necessaria ai fini delle comunicazioni da parte del MATTM alla Commissione europea in applicazione di quanto stabilito dalla decisione 2014/895/UE, siano a carico dei gestori degli stabilimenti.

*Articolo 14: “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”* – L’articolo in esame recepisce l’articolo 8 della direttiva 2012/18/UE, aggiornando le modalità già stabilite all’articolo 7 del decreto legislativo n.334/99. Al comma 1 viene disposto, a carico del gestore, l’obbligo di redigere il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR). A tale documento deve essere allegato anche il programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. Al comma 2 si prevede che il documento sulla politica di prevenzione venga redatto secondo linee guida definite all’allegato B ed, inoltre, si stabiliscono i termini per il deposito del documento stesso presso la sede dello stabilimento, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva ed ai termini fissati per la notifica. Il comma 3 introduce semplificazioni in ordine alla predisposizione documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva. Al comma 4 è previsto l’obbligo, per il gestore, di riesaminare il documento PPIR, almeno ogni due anni, termine più breve rispetto al termine massimo fissato dalla direttiva all’articolo 8, paragrafo 4, ma in linea con quello vigente nell’ordinamento interno previsto all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 334/99. Il comma 5 recepisce l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva e ripropone, per la predisposizione del SGS, le modalità già previste dal decreto legislativo n.334/99 citato. In particolare si prevede che il SGS venga elaborato ed attuato in tutti gli stabilimenti, secondo le indicazioni contenute all’allegato 3 (che recepisce l’allegato III alla direttiva) e all’allegato B (che sostituisce le attuali linee guida stabilite dal decreto



9 agosto 2000 – G.U. 195/2000), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al comma 6 dell'articolo in esame si stabilisce un termine per l'adozione del SGS, corrispondente all'avvio delle attività per i nuovi stabilimenti (come già previsto all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n.334/98), e pari ad un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto per tutti gli altri casi, in coerenza con il termine fissato all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 7, infine, si dispone che l'informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento dei lavoratori negli stabilimenti vengano forniti secondo le modalità indicate all'allegato B. La disposizione consente di recepire nel provvedimento in esame, aggiornandoli, i criteri già definiti con il decreto 16 marzo 1998.

*Articolo 15: "Rapporto di sicurezza"* - L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE. I gestori degli stabilimenti di soglia superiore sono tenuti a redigere il rapporto di sicurezza (comma 1), che comprende anche il documento relativo alla politica di prevenzione di cui al precedente articolo. Al comma 2 vengono individuati gli scopi principali cui il rapporto di sicurezza deve mirare, in linea con quanto previsto al paragrafo 1, lettere da a) ad e), dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE, con l'aggiunta, alla lettera c), delle informazioni relative alle misure complementari, in conformità a quanto già previsto all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.334/99. I dati e le informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza sono indicati all'allegato 2, come stabilito al comma 3 dell'articolo in esame, che recepisce l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva. Al comma 4 si stabilisce, invece, che i criteri per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza, da parte dell'autorità competente, siano quelli definiti all'allegato C. Il comma 5 accoglie il principio generale di semplificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. In applicazione della disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE, al comma 6 dello schema di decreto in esame vengono stabiliti i termini per l'invio del rapporto di sicurezza all'autorità competente (CTR). Detti termini sono analoghi a quelli attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99. Al comma 7 viene la semplificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva in ordine alla presentazione ed all'invio del rapporto di sicurezza. Al comma 8 sono stabiliti i termini per il riesame del rapporto di sicurezza, in conformità a quanto disposto al paragrafo 5 dell'articolo 10 della direttiva 2012/18/UE. Sempre con riferimento al medesimo paragrafo della direttiva, qualora il riesame porti ad una modifica del rapporto di sicurezza, il gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al CTR (comma 9).

*Articolo 16: "Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza"* – L'articolo ripropone il sistema vigente, già previsto all'articolo 9 del decreto legislativo n.334/99. Per i nuovi stabilimenti di soglia superiore, per poter avviare i lavori di costruzione, il gestore è tenuto a redigere un rapporto preliminare di sicurezza e ad ottenere il rilascio del NOF (nulla osta di fattibilità) da parte del CTR (comma 1). Solo una volta ottenuto il NOF e prima di avviare le attività, il gestore può procedere alla redazione del rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza definitivo da parte del CTR permetterà al gestore di ottenere il Parere Tecnico Conclusivo (PTC) necessario per permettere l'avvio delle attività dello stabilimento (comma 2).

*Articolo 17: "Procedura per la valutazione dei rapporti di sicurezza"* – L'articolo, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, ripropone le procedure per la valutazione dei rapporti di sicurezza già in corso previste all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334/99. Il CTR è l'autorità competente per la valutazione dei rapporti di sicurezza e redige i documenti relativi agli esiti delle istruttorie compiute (comma 1). I commi 2 e 3 definiscono le procedure ed i tempi per l'espletamento delle stesse da parte dei CTR. Al comma 4 si stabilisce che gli atti discendenti dalle istruttorie sui rapporti di sicurezza svolte dai CTR vengano trasmessi agli enti rappresentanti nel CTR stesso, al MATTM, all'ISPRA, al Ministero dell'interno ed alla Prefettura competente territorialmente. Il comma 5 prevede la partecipazione del gestore alle



istruttorie tecniche presso il CTR. L'istruttoria condotta per il rilascio del NOF comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011, al fine di una opportuna semplificazione procedurale (comma 6). Le istruttorie condotte dai CTR per la valutazione dei rapporti di sicurezza comprendono anche l'effettuazione di sopralluoghi, al fine di verificare *in loco* le dichiarazioni presentate dal gestore con il rapporto di sicurezza e sono utili, sempre per una semplificazione procedurale, per le verifiche di prevenzione incendi (comma 7).

*Articolo 18: "Modifiche di uno stabilimento"* - L'articolo applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE, aggiornando quanto già previsto all'articolo 10 del decreto legislativo n.334 del 1999. Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che per ogni modifica che comporti significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore è tenuto a riesaminare e, se necessario, a modificare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza. Come disposto al comma 2 dell'articolo in esame, le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti sono definite all'allegato D, che recepisce e aggiorna le disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2000 (G.U. 196/2000)

*Articolo 19: "Effetto domino"* - L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 9 della direttiva 2012/18/UE. Al comma 1 si stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore), d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni acquisite dai gestori attraverso la notifica ed il rapporto di sicurezza e secondo criteri di cui all'allegato E, individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. "effetto domino"). Una volta individuati tali stabilimenti il CTR è tenuto informare opportunamente e tempestivamente i gestori coinvolti, anche con riferimento ad eventuali informazioni ulteriori diverse da quelle apprese dai documenti di cui agli articoli 13 e 15 (comma 2). I commi 3, 4 e 5 attuano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva: il comma 3 prevede l'obbligo per i gestori di stabilimenti coinvolti da effetto domino di trasmettere il PEE ai competenti prefetti, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del CTR di cui al comma 1; al comma 4 vengono stabiliti obblighi per i gestori coinvolti da "effetto domino" volti ad assicurare un opportuno livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra di essi; con la disposizione di cui al comma 5 viene affidato ai CTR l'onere di accertare l'adempimento degli obblighi a carico dei gestori stabiliti dai due commi precedenti. Al comma 6, riprendendo in parte le disposizioni previste all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.334/99, sono definiti ulteriori compiti dei CTR, che, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individuano tra le aree domino quelle ad elevata concentrazione di stabilimenti, coordinano lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e possono richiedere, ove le particolari criticità rilevate lo rendano necessario, uno studio di sicurezza integrato dell'area. Al comma 7, infine, in analogia a quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.334/99, si rimanda all'allegato E per la definizione: dei criteri di individuazione degli effetti domino; dei criteri per la individuazione e la perimetrazione di aree soggette a effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti; delle procedure di scambio di informazioni tra i gestori e dei criteri per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

*Articolo 20: "Piano di emergenza interna"* - Insieme alla successiva, la disposizione in esame recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE. Al comma 1, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, lett. a), 2 e 4, è previsto che i gestori di stabilimenti di soglia superiore debbano predisporre il Piano di emergenza interna (PEI). La disposizione individua, in linea con quanto stabilito nella direttiva,



anche i termini per l'adozione del suddetto piano, diversificati a seconda che si riferiscano a stabilimenti di nuova costruzione, preesistenti o di diversa natura; si evidenzia che, alla lettera c), il termine di un anno per la predisposizione del PEI da parte dei gestori degli "altri stabilimenti" è stabilito pari ad un anno, in coerenza con lo stesso termine fissato per la medesima categoria di stabilimenti per gli adempimenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 14. Il comma 2 dell'articolo in esame, con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, definisce gli obiettivi da conseguire con l'adozione dei PEI. Più in dettaglio, si prevede che tali piani debbano essere in grado di: minimizzare e contenere gli effetti di un incidente rilevante; garantire le misure necessarie ad assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante; dare opportuna informazione a popolazione, lavoratori ed autorità locali competenti e definire le azioni volte al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente a seguito di incidente rilevante. Il comma 3, che attua l'articolo 12, paragrafi 4 e 6, della direttiva, stabilisce le modalità ed i tempi per il riesame, la sperimentazione e l'eventuale aggiornamento del PEI, da effettuare, previa consultazione del personale che opera nello stabilimento, almeno ogni tre anni. Contestualmente all'adozione del PEI il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE (comma 4, in riferimento alla disposizione dell'articolo 12, paragrafo 1, lett. b), della direttiva). La consultazione del personale deve avvenire secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, comunque introdotte, in via transitoria all'allegato F, che recepisce ed aggiorna il regolamento, già previsto dal decreto legislativo n.334/99, emanato col decreto 26 maggio 2009, n.138 (comma 5). La disposizione di cui al comma 6, infine, è finalizzata a chiarire che, per gli stabilimenti di soglia inferiore, i quali non sono obbligati alla predisposizione del piano di emergenza interna, le eventuali emergenze interne connesse alla presenza di sostanze pericolose devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 14 ed all'allegato 3.

*Articolo 21: "Piano di emergenza esterna"* – L'articolo, in ragione degli incidenti occorsi, conferma il vigente livello di regolazione, maggiore rispetto alla direttiva, introdotto dal decreto legislativo n.238/2005, che prevede la predisposizione dei piani di emergenza esterna (PEE) anche per gli stabilimenti di soglia inferiore; al contempo, introduce la possibilità, prevista dalla direttiva, di non redigere il PEE se gli scenari incidentali non producono effetti al di fuori dello stabilimento. In particolare, il comma 1, in riferimento all'articolo 12, paragrafi 1, lett. c) e 5, della direttiva, dispone che il Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, rediga il PEE e ne coordini l'attuazione per tutti gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso. Il comma 2 prevede che il piano sia redatto secondo le informazioni fornite dal gestore e le conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 15 nonché secondo le linee guida di cui al comma 7. Il PEE deve essere comunicato a: MATTM, Ministero dell'Interno, ISPRA, Dipartimento di protezione civile, comune, regione e provincia (comma 3). Il comma 4, recependo le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 6, della direttiva, descrive le finalità del piano ed il riferimento ai contenuti indicati all'allegato 4, che recepisce l'allegato IV della stessa direttiva. Il comma 5, come prescritto all'articolo 12, paragrafo 1, lett. c), della direttiva, dispone che il PEE venga redatto entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie fornite dal gestore. Il comma 6 recepisce le disposizioni relative al riesame ed alla sperimentazione del PEE di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva. E' previsto un intervallo massimo di tre anni per la revisione dei PEE. In caso di aggiornamento conseguente da tale revisione, il Prefetto è tenuto a dare relativa comunicazione ai soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3. Al comma 7 si prevede l'aggiornamento, da parte del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle linee guida per la predisposizione dei PEE e l'informazione alla popolazione, già emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2005 e 16 febbraio 2007. Nelle more dell'aggiornamento restano valide tali disposizioni, per quanto applicabili. Il comma 8 richiama il supporto del Coordinamento di cui all'art.11 per l'aggiornamento delle linee guida. Il comma 9 detta



disposizioni specifiche riguardanti le aree ad alta concentrazione di stabilimenti soggette ad effetti domino di cui all'articolo 19. Al comma 10 si rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, per le modalità di consultazione della popolazione sui PEE, comunque introdotte, in via transitoria, all'allegato G Tale allegato novella i contenuti del regolamento emanato col decreto 24 luglio 2009, n.139. Al comma 11, infine, è stata inserita una disposizione specifica per il recepimento dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2012/18/UE, con il quale si prevede la possibilità per il Prefetto di non predisporre il PEE qualora, per documentate motivazioni, nello stabilimento in esame non siano ragionevolmente prevedibili effetti, provocati dall'incidente rilevante, all'esterno dello stabilimento stesso.

*Articolo 22: "Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione"* – L'articolo in esame va a recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2012/18/UE, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia e, in particolare, dell'articolo 14 del decreto legislativo n.334/99, delle modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo n.238/2005 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001. In particolare, il comma 1 stabilisce i casi in cui si applicano requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, in conformità a quanto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. Il comma 2, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce gli obiettivi attinenti alla sicurezza dei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da considerare nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio. I commi 3 e 4 prevedono l'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto 9 maggio 2001, già contenente i requisiti minimi di sicurezza da osservare ai sensi del comma 1, che viene fatto salvo ai fini dell'applicazione con il presente decreto, in attesa del suo aggiornamento. Il comma 3 individua anche alcuni contenuti da inserire nel provvedimento da aggiornare, recependo quanto già indicato all'articolo 23 del decreto legislativo n.238/2005. I commi 5, 6, e 7 contengono disposizioni relative alla pianificazione a livello regionale, di area vasta, e comunale, che ricalcano ed integrano disposizioni del citato decreto 9 maggio 2001. In particolare, il comma 7 prevede l'inserimento, negli strumenti urbanistici di livello comunale, di un elaborato "ERIR", relativo ai rischi di incidente rilevante e l'obbligo di aggiornamento, almeno ogni cinque anni. Il comma 8 specifica che le autorità responsabili della pianificazione e del controllo edilizio utilizzano le informazioni fornite dai gestori e le valutazioni sui rischi fornite dal CTR. Il comma 9 è finalizzato al raccordo con la pianificazione di emergenza esterna, come già previsto dal decreto 9 maggio 2001. Il comma 10 detta disposizioni di salvaguardia, nei casi in cui non sia presente l'elaborato "ERIR", con rilascio di parere tecnico da parte del CTR, come già previsto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 334/99. Il comma 11 è una disposizione di raccordo della pianificazione urbanistica con lo studio di sicurezza integrato previsto per le aree domino dall'articolo 19.

*Articolo 23: "Informazioni al pubblico"* – L'articolo in esame dà applicazione agli articoli 14 e 22 della direttiva 2012/18/UE, relativi all'informazione al pubblico, all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza. Il comma 1 rinnova la disposizione già previste all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.334/99. I commi 2 e 3 recepiscono rispettivamente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della direttiva. Al comma 4 si attuano le disposizioni relative all'accesso, previa richiesta, al rapporto di sicurezza e all'inventario delle sostanze pericolose presso il CTR e alla possibilità di limitarlo o escluderlo nei casi previsti all'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE (articolo 22, paragrafo 3, della direttiva). Il comma 5 conferma il divieto di diffusione di informazioni riservate, già previsto all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.334/99. Il comma 6 ed il comma 7 recepiscono le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, relativi alla diffusione delle informazioni al pubblico, attribuendo tale compito all'autorità comunale, che provvede, tra l'altro, alla diffusione delle informazioni destinate alla popolazione contenute nel modulo informativo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono tenute aggiornate e sono pubblicate sul sito *web* del Comune. Con il comma 8 dell'articolo in



esame si dà applicazione alle disposizioni della direttiva volte a garantire accesso alla giustizia al pubblico in caso di mancato accesso all'informazione (art. 23, lett. a). In particolare, è prevista la possibilità di ricorso, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241, nei casi in cui l'autorità competente non accolga la richiesta di accesso alle informazioni del richiedente.

*Articolo 24: "Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale"* – L'articolo in esame recepisce la corrispondente disposizione dell'articolo 15 della direttiva 2012/18/UE. In particolare, il comma 1 recepisce il corrispondente paragrafo 1 dell'articolo 15 della direttiva, elencando i casi in cui il pubblico interessato deve essere messo in grado di esprimere il proprio parere in merito a singoli progetti specifici. Al comma 2, con riferimento all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva, viene indicato che, per i progetti specifici citati, sottoposti a Valutazione di impatto ambientale regionale o nazionale, l'espressione del parere da parte del pubblico avviene nell'ambito del procedimento di VIA, secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dal MATTM a seconda dei casi (comma 2). Con riferimento ai progetti specifici di cui al comma 1, ai commi 3, 4, 5 e 6 si individua nel Comune l'amministrazione idonea a rendere possibile la partecipazione al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, da parte del Comune stesso o di altra autorità competente, e vengono specificate le relative modalità, in aderenza a quanto indicato all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5 della direttiva. Il comma 7, infine, recepisce l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, al fine di garantire al pubblico tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione, alla modifica od alla revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lett. a) o c). A tal fine sono utilizzate le procedure, recentemente introdotte all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero previste per la formazione degli strumenti urbanistici o per i piani o programmi soggetti a valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE e al decreto legislativo n.152/2006.

*Articolo 25: "Accadimento di incidente rilevante"* – L'articolo in esame si compone di tre commi, i quali recepiscono le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva sulle informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere in caso di incidente rilevante (comma 1) e dell'articolo 17 relativo alle azioni che l'autorità competente deve intraprendere in caso di incidente rilevante (commi 2 e 3). Le azioni di cui all'articolo 17 della direttiva ricomprendono azioni di competenza prefettizia, da adottarsi al verificarsi dell'incidente, indicate al comma 2, e azioni che riguardano l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, indicate al comma 3, relative all'indagine post-incidentale e all'adozione delle misure correttive.

*Articolo 26: "Informazioni sull'incidente rilevante"* – Con questa disposizione viene recepito l'articolo 18 della direttiva 2012/18/UE, relativo alle informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea al verificarsi di un incidente rilevante che rispetti i criteri indicati all'allegato VI alla direttiva (recepito dall'allegato 6 al presente decreto). Il MATTM è incaricato di disporre il sopralluogo per la raccolta delle informazioni e di effettuare la comunicazione alla Commissione europea, con i contenuti di cui al comma 1 e con le modalità indicate all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva, recepito al comma 3. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, da parte del MATTM alla Commissione europea, è di un anno, a decorrere dalla data in cui l'incidente si è verificato. La disposizione di cui al comma 2, funzionale all'espletamento dei sopralluoghi, ripropone quanto già previsto all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto legislativo n.334/99. Come previsto dal comma 4, la comunicazione del MATTM alla Commissione europea, di cui al comma 1, può essere rinviata qualora vi siano in corso procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla stessa comunicazione. Il comma 5, infine, assicura che, come prescritto dall'art. 18, paragrafo 4, della direttiva, attraverso comunicazione del MATTM alla Commissione europea, le esperienze maturate da parte degli



organismi coinvolti al verificarsi ed a seguito di incidenti rilevanti sul territorio nazionale possano essere opportunamente condivise con gli altri Stati membri.

*Articolo 27: "Ispezioni"* – Con questa disposizione viene recepito l'articolo 20 della direttiva 2012/18/UE. In particolare, al comma 1, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva, sono individuate le finalità delle ispezioni. Al comma 2, ai fini della programmazione, della pianificazione e dello svolgimento delle ispezioni, si rimanda ai criteri ed alle modalità di cui all'allegato H, nel quale sono stati raccolti, coordinati e aggiornati i criteri in uso per la conduzione delle verifiche ispettive sugli stabilimenti in base al decreto legislativo n.334/99. Al comma 3 si dispone, come previsto al corrispondente paragrafo dell'articolo 20 della direttiva, la predisposizione di piani annuali di ispezione che considerino tutti gli stabilimenti assoggettati alla normativa Seveso. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il piano annuale di ispezione ed il suo periodico aggiornamento sono predisposti dal Ministero dell'interno con la collaborazione dell'ISPRA, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore dalle regioni. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 20 della direttiva 2012/18/UE, al comma 3 (lettere da a) ad h) dell'articolo in esame sono, altresì, indicati i contenuti dei piani di ispezione. Il comma 4 e il comma 5 recepiscono le corrispondenti disposizioni della direttiva, relative alla programmazione delle ispezioni e alla frequenza delle visite, collocate rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 20. Al comma 6 si dispone che le ispezioni ordinarie, decise dall'autorità competente, siano svolte con oneri a carico del gestore. Il comma 7, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva, prevede che ispezioni straordinarie vengano disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante (CTR e organismi regionali), se del caso su richiesta del MATTM, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto in esame. Anche le ispezioni straordinarie sono effettuate con oneri a carico dei gestori. I commi da 8 a 12 attuano, nello stesso ordine, le disposizioni previste ai paragrafi da 7 a 11 dell'articolo 20 della direttiva, con gli adattamenti del caso. In particolare, il comma 10 prevede, ove possibile, il coordinamento con le ispezioni effettuate in materia di autorizzazione integrata ambientale e per il Regolamento europeo (CE) n.1907/2006 (REACH). Da ultimo, al comma 13, è stata inserita una disposizione specifica, finalizzata allo scambio di informazioni, per assolvere agli obblighi di comunicazione e di informazione al pubblico stabiliti dalla direttiva e dal presente decreto.

**Il capo IV "Sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni" (artt. da 28 a 33) definisce le sanzioni, le disposizioni finanziarie, tariffarie e transitorie e le abrogazioni.**

Si illustrano di seguito i richiamati articoli.

*Articolo 28: "Sanzioni"* – L'articolo in esame recepisce le disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 28 della direttiva 2012/18/UE. Sono confermate le sanzioni penali e le sanzioni amministrative già previste all'articolo 27 del decreto legislativo n.334/99. Al fine di rendere maggiormente "effettive, proporzionate e dissuasive" le vigenti sanzioni penali si è ritenuto di aggiungere, in alternativa alla pena detentiva già contemplata, anche una pena pecuniaria (ammenda). Inoltre, al comma 8, è stata introdotta la pena accessoria della sospensione o chiusura dell'attività, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 7 e 25, comma 1, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono commisurati all'importo in lire indicato al comma 7 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 334/99.





*Articolo 29: "Disposizioni finanziarie"* – L'articolo in esame stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

*Articolo 30: "Disposizioni tariffarie"* - L'articolo in esame stabilisce che alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità di cui all'Allegato I. Dette tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio del costo effettivo del servizio.

*Articolo 31: "Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore"* – Il primo comma dispone che, per gli stabilimenti di soglia superiore, si applicano le modalità di cui all'allegato L per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi. Il secondo comma stabilisce che gli uffici competenti per le procedure di autorizzazione in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza del lavoro e urbanistica riguardanti gli stabilimenti siano opportunamente informati dal CTR della conclusione dell'istruttoria del rapporto di sicurezza. A tal fine è indicato l'elenco di tali procedure e sono aggiornati i riferimenti normativi già presenti all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

*Articolo 32 "Norme finali e transitorie"* – L'articolo, al comma 1, prevede una disposizione transitoria necessaria al fine di permettere la conclusione delle istruttorie e dei controlli avviati a norma del decreto legislativo n. 334/99 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 2 introduce un'ulteriore disposizione transitoria che prevede la vigenza degli allegati A, F e G fino all'adozione dei regolamenti previsti agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10. Ai commi 3, 4 5, e 6 individua le modalità per apportare aggiornamenti ai rimanenti allegati letterali (B, C, D, E, H, I, L ed M).

*Articolo 33 Riferimenti normativi ed abrogazioni"* – L'articolo in esame si compone di due commi. Al comma 1 vengono elencate le norme, già in vigore a seguito del recepimento della direttiva Seveso II, che, ancorché non aggiornate, rimangono valide, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al comma 2, invece, sono elencate le disposizioni che vengono abrogate conseguentemente all'emanazione del provvedimento in esame. Tra queste, si evidenzia: l'abrogazione del decreto legislativo n. 334/99 (recepimento Seveso II), del decreto legislativo n. 238/2005 e dei decreti ministeriali attuativi ad essi connessi, e l'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno n. 80 del 2001, relativo alle procedure per la prevenzione degli incendi.

**Gli allegati numerici** recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva e sono riepilogati nella tabella che segue:

ALLEGATO 1	Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l'applicazione dell'articolo 2
ALLEGATO 2	Dati ed informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza



ALLEGATO 3	Sistema di gestione ed organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
ALLEGATO 4	Dati ed informazioni che devono figurare nei piani di emergenza
ALLEGATO 5	Modulo per la notifica di cui all'articolo 13 e per l'informazione sui rischi di incidente rilevante per cittadini e lavoratori
ALLEGATO 6	Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione europea

**Gli ulteriori allegati, contraddistinti con lettera,** relativi alla regolamentazione di aspetti specifici sono riepilogati nella tabella che segue:

ALLEGATO A	Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 4
ALLEGATO B	Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti
ALLEGATO C	Criteri, dati ed informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto Preliminare di Sicurezza
ALLEGATO D	Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti
ALLEGATO E	Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino
ALLEGATO F	Regolamento per la consultazione del personale sui PEI
ALLEGATO G	Regolamento per la consultazione della popolazione sui PEE



ALLEGATO H	Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni
ALLEGATO I	Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
ALLEGATO L	Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza
ALLEGATO M	Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite

Si illustrano di seguito i singoli allegati.

### *Allegato 1*

Come previsto all'art. 3 del decreto in esame, l'**allegato 1** "*Sostanze pericolose*" elenca le sostanze pericolose e le categorie di pericolosità fondamentali ai fini dell'applicazione del decreto, fornendone i limiti quantitativi. La presenza in uno stabilimento di determinate sostanze o categorie di sostanze in quantità tali da superare determinate soglie indicate nel presente allegato obbligano il gestore dello stesso stabilimento agli adempimenti stabiliti nel decreto. Per "presenza di sostanze pericolose" si intende la presenza reale o prevista di queste nello stabilimento ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale.

L'allegato 1 rappresenta la trasposizione dell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.

L'allegato 1 è costituito da due parti e da ventuno note.

La **parte 1** elenca le categorie delle sostanze pericolose.

La **parte 2** elenca le sostanze pericolose specificate.

Rispetto al decreto legislativo n. 334/99 e al successivo decreto legislativo n. 238/05, l'allegato 1 recepisce il Regolamento (CE) n.1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging) cambiando in parte, sia nei contenuti che nella struttura, le tabelle già presenti nei due suddetti decreti, oltre che l'ordine stesso delle due Tabelle (parte 1 "Categorie delle sostanze pericolose" e parte 2 "Sostanze pericolose specificate").

### *Allegato 2*

Come previsto all'art. 15, comma 3, del presente decreto, l'allegato 2 "*Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15*" indica, in linee generali, i dati e le informazioni minimi che il gestore deve fornire nel rapporto di sicurezza.

L'allegato 2 è una trasposizione dell'allegato II della Direttiva 2012/18/UE, alla quale sono state apportate solo alcune modifiche per una migliore congruenza con i contenuti tecnici richiesti.



L'allegato è costituito da cinque punti, nei quali vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che il gestore deve inserire nella redazione del rapporto di sicurezza. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:

- al sistema di gestione e di organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (**punto 1**);
- alla descrizione generale dello stabilimento e dell'ambiente ad esso circostante (**punto 2**);
- alla struttura dello stabilimento e alle sostanze pericolose utilizzate per il processo produttivo (**punto 3**);
- all'identificazione dei rischi derivanti dai possibili incidenti, all'analisi dei rischi identificati e alle misure di prevenzione adottate (**punto 4**);
- alle misure di protezione adottate per il contenimento e alla limitazione dei rischi di incidente rilevante (**punto 5**).

### ***Allegato 3***

Come previsto all'art. 14, comma 5, e all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, l'allegato 3 *"Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5, e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti"* recepisce integralmente i contenuti previsti all'allegato III della direttiva 2012/18/UE.

Esso prevede che, ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore, si tenga conto dei seguenti elementi:

- un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento e basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe, inoltre, integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- la trattazione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, dei seguenti aspetti: organizzazione e personale, identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, controllo operativo, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione.

I contenuti del SGS-PIR, qui enunciati, sono stati approfonditi e ampliati nell'**allegato B**.

### ***Allegato 4***

Come previsto all' art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, del presente decreto, l'allegato 4 *"Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21"* indica, in linee generali, i dati e le informazioni minimi che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore deve riportare nei piani per la gestione delle emergenze all'interno dello stabilimento e che devono essere riportati nel piano per la gestione delle emergenze nelle aree esterne allo stabilimento.

L'allegato è una trasposizione dell'allegato IV della direttiva 2012/18/UE.

L'allegato è costituito da due paragrafi.

Nel **paragrafo 1** vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore, nella redazione del piano per la gestione delle emergenze interne (Piano di emergenza interna), deve fornire. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:



- ai responsabili per l'attivazione dell'emergenza e dell'applicazione e coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
- ai responsabili per il collegamento con l'autorità responsabile della gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento;
- alle misure da adottare per controllare e per limitare le conseguenze degli incidenti individuati nel Rapporto di sicurezza;
- alle misure per limitare i pericoli per le persone presenti nel sito;
- alle modalità di comunicazione con l'autorità responsabile della gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento;
- alle attività formative del personale per la gestione delle emergenze anche in coordinamento con i servizi per la gestione nelle aree esterne allo stabilimento.

Nel **paragrafo 2** vengono fornite indicazioni circa i dati e le informazioni minime che l'autorità preposta per la redazione del piano per la gestione delle emergenze esterne allo stabilimento (Piano di emergenza esterna) deve fornire. In particolare, sono descritti i dati e le informazioni relativi:

- ai responsabili per l'attivazione delle procedure di emergenza e per la direzione e per il coordinamento delle misure adottate all'esterno dello stabilimento;
- alle modalità di comunicazione, di allarme e di richiesta di soccorsi;
- alle misure di coordinamento per l'attuazione del Piano di emergenza esterna;
- alle modalità di coordinamento con il Piano di emergenza interna;
- alle misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
- alle modalità di comunicazione alla popolazione interessata di informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
- se applicabile, alle modalità di comunicazione, in caso di incidente rilevante, delle informazioni ad altri Stati membri confinanti.

### *Allegato 5*

Come previsto all'art. 13 e all'art. 23 del presente decreto, l'**allegato 5** "*Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23*" contiene le informazioni che il gestore deve dichiarare e trasmettere obbligatoriamente alle autorità competenti per ottemperare agli adempimenti previsti nei suddetti articoli. Tali informazioni sono finalizzate a fornire indicazioni ai cittadini e ai lavoratori sulla tipologia e sui quantitativi massimi di sostanze pericolose presenti, sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, inclusi i relativi effetti potenziali per salute umana e per l'ambiente.

L'**allegato** è stato predisposto in base all'allegato V alla direttiva 2012/18/UE e rinnova i contenuti dell'allegato V al decreto legislativo n.334/99. L'allegato è strutturato in forma di modulo comprendente dodici sezioni:

- **Sezione A1-A2** – “Informazioni Generali”
- **Sezione B** – “Sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n)”;
- **Sezione C** – “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)”;
- **Sezione D** – “Informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento”;



- **Sezione E** – “Planimetria”;
- **Sezione F** – “Descrizione dell’ambiente/territorio circostante lo stabilimento”;
- **Sezione G** – “Informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche”;
- **Sezione H** – “Riepilogo sostanze pericolose di cui all’allegato 1 del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE”
- **Sezione I** – “Informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore”;
- **Sezione L** – “Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”;
- **Sezione M** – “Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”;
- **Sezione N** – “Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H”.

Sono stati introdotti i seguenti elementi:

- l’eliminazione, come documento, della scheda di Informazione ai cittadini e ai lavoratori di cui all’allegato V del decreto legislativo n.334/99, e successive modificazioni;
- l’unificazione in un Modulo strutturato e predefinito delle informazioni ivi contenute con quelle previste per la Notifica (solitamente compilata dal gestore secondo uno schema libero). Ciò nell’ottica di rendere omogenea la struttura dei dati dichiarati e trasmessi dal gestore e facilitarne l’ingresso, per via telematica, all’interno dell’Inventario Nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto. Il risultato che si intende ottenere, da un lato, è un flusso di trasmissione dati e di alimentazione dell’inventario in tempo quasi reale che faciliterà l’acquisizione delle informazioni da parte dell’Autorità Pubblica Competente, dall’altro di semplificare drasticamente il lavoro di predisposizione della documentazione da parte del gestore, il quale sarà chiamato a inoltrare via PEC un semplice *format* elettronico precompilato con tutte le garanzie di autenticità delle informazioni ivi dichiarate che offre la firma digitale;
- la possibilità, per ottemperare agli obblighi di informazione alla popolazione, di mettere a disposizione del pubblico le sezioni dedicate previste nel suddetto Modulo;
- una specifica sezione dedicata alla verifica, da parte del gestore, dell’assoggettabilità al decreto sulla base dell’elenco e dei quantitativi di sostanze pericolose dichiarate nelle altre sezioni.

E’ importante sottolineare, infine, che il modello concettuale con cui è stato elaborato il “Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” si basa essenzialmente sull’analisi degli schemi di Notifica, di Schede di Allegato V e di Verifiche di assoggettabilità predisposti dagli stessi gestori negli ultimi 15 anni. Pertanto, il Modulo, apparentemente molto articolato, non appesantirà il lavoro del gestore.



## *Allegato 6*

Come previsto all'art. 26 del presente decreto, l'**allegato 6** "*Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione*" descrive i criteri da utilizzare al fine di individuare gli incidenti rilevanti che devono essere notificati alla Commissione europea.

L'allegato 6 è una trasposizione dell'allegato VI alla direttiva 2012/18/UE.

L'allegato 6 si compone di due parti.

I contenuti della **parte I**, sono esplicitati nei seguenti punti:

1. Sostanze pericolose coinvolte;
2. Conseguenze per le persone o i beni;
3. Conseguenze immediate per l'ambiente;
4. Danni materiali;
5. Danni transfrontalieri.

Nella **parte II** è espressa la possibilità di notifica alla CE dei "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non corrispondono ai criteri quantitativi menzionati nella parte I.

Gli elementi di novità introdotti sono:

- la correzione di un refuso relativamente alle persone moltiplicate per le ore punto 2 – f) della parte I;
- l'eliminazione del riferimento, per la valutazione del danno inerente ad acque superficiali o sotterranee, ad una serie di direttive obsolete nei punti 3 – a) e b) della parte I;
- l'inserimento della possibilità di riferirsi, per la definizione di incidenti e quasi incidenti, alla normativa tecnica di settore nella Parte II.

## *Allegato A*

L'**allegato A** "*Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione*", richiamato all'articolo 4 del presente decreto, reca i criteri e le procedure da utilizzare per valutare se è impossibile, in pratica, che sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili, tenendo conto di determinate informazioni sulla sostanza e basandosi su alcune sue specifiche caratteristiche.

All'allegato A si fa riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 4. Detto allegato A è costituito da tre parti, recanti, rispettivamente, la procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (PARTE 1), i criteri per l'ammissibilità della proposta (PARTE 2) ed i criteri per la valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del decreto (PARTE 3).

Completa l'allegato A un'appendice (Appendice 1) in cui sono riportati il formato ed i contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.



Sia la procedura che i contenuti tecnici delle fasi di valutazione tecnica fanno largamente riferimento allo stato dell'arte delle metodologie per le analisi di sicurezza finalizzate alla prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento a quanto riportato nel Rapporto *Development of an assessment methodology under Article 4 of Directive 2012/18/EU on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (Contract 070307/2013/655473/ENV.C3)*, commissionato dalla Commissione europea ad un gruppo di qualificate aziende europee esperte nel campo, nonché agli esiti della discussione effettuata in occasione dello specifico Seminario tenutosi nel mese di ottobre 2014 (*Workshop on the development of an assessment methodology under Article 4 of the Seveso III directive - Brussels, 14 October 2014*).

La **parte 1** dell'allegato A stabilisce che l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante ha l'obiettivo di accertare la fondatezza tecnico-scientifica della richiesta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, presentata dal proponente. Essa consta di 2 successive procedure valutative, preliminare e di valutazione istruttoria dei contenuti tecnici, dettagliate nei punti 1.1 e 1.2 dell'Allegato A, affidate al MATTM tramite l'ISPRA e gli altri Organi tecnici nazionali (CNVVF, ISS, INAIL).

Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta; nel caso di sua ammissibilità, gli Organi tecnici nazionali procedono, per quanto di specifica competenza, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente sulla base dei criteri di cui alla Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.

Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilità, comunicandolo entro 15 giorni al proponente.

La **parte 2** dell'allegato A reca i criteri per l'ammissibilità della proposta, che è stabilita sulla base dei seguenti criteri: individuazione in modo univoco della sostanza pericolosa; la sostanza è una delle sostanze elencate nell'allegato 1, parte 2 o è presente in una delle categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1; viene individuata esplicitamente, tra le caratteristiche indicate nell'art. 4, quella che rende impossibile l'incidente rilevante; sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria.

La **parte 3** reca i criteri per la valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali: completezza, attendibilità e livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza; la sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o della letteratura scientifica; dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime dei rischi presentate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.

L'**appendice 1** riporta i contenuti delle 5 sezioni in cui deve essere articolato il dossier presentato dal proponente: Sezione 1 – Identificazione della sostanza pericolosa; Sezione 2 – Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1; Sezione 3 – Motivazione della proposta; Sezione 4 – Proprietà della sostanza pericolosa; Sezione 5 – Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE. In quest'ultimo Rapporto il proponente, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle 5 successive fasi valutative richieste (da A ad E), ciascuna delle quali si articola in uno o più stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici.





## *Allegato B*

L'**allegato B** "*Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti*" fornisce le indicazioni per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14, comma 5, e all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente allegato si propone di coordinare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000 in materia di attuazione del SGS-PIR e nel decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 in materia di informazione, formazione e addestramento del personale che a qualsiasi titolo accede in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

L'allegato in questione si compone di quattro punti e di una appendice normativa relativa all'attuazione degli obblighi in materia di informazione, formazione e addestramento del personale.

Il **punto 1** "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" definisce struttura e contenuti del documento sulla politica di prevenzione, attraverso l'enunciazione degli obiettivi che il gestore intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, i principi generali su cui si basa la politica, l'impegno a realizzare, adottare e a mantenere e ricercare il miglioramento continuo del SGS-PIR. Vengono inoltre fornite indicazioni su come deve essere strutturato il documento attraverso una opportuna nota che ne esemplifica struttura e indice tipo.

Il **punto 2** "Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza" definisce i principi generali ai quali il gestore deve attenersi per l'attuazione del SGS-PIR, in particolare attraverso la definizione della politica, degli obiettivi e degli impegni stabiliti per la sicurezza, la condivisione e la comprensione della stessa, la verifica del conseguimento degli obiettivi e la predisposizione delle eventuali azioni correttive. Sono fissati inoltre gli obblighi di consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Si ribadisce il concetto che il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione aziendale.

Nello stesso è specificata la struttura di base che costituisce il SGS-PIR:

- politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
- misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

Si richiama infine il presupposto che la struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, risponde ugualmente allo stato dell'arte in materia se strutturato secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18001 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS.

Il **punto 3** "Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza" descrive in dettaglio gli elementi fondamentali del SGS-PIR, quali:

- organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- controllo operativo;
- modifiche e progettazione;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione.

Al fine di uniformarsi ai contenuti dell'allegato 3 della Direttiva, sono stati introdotti i seguenti elementi:

- uno specifico riferimento, nell'ambito del controllo operativo, relativamente alla predisposizione di piani di monitoraggio e controllo di integrità per prevenire i potenziali



rischi legati all'invecchiamento di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose;

- maggiore dettaglio nella descrizione degli indicatori di prestazione realistici e misurabili e la loro costante valutazione ed aggiornamento in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.

Nel **punto 4** "Grado di approfondimento" si ribadisce che i contenuti tecnici del SGS-PIR devono essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, avendo presente il numero di addetti e in funzione della presenza o meno di lavorazioni di processo.

L'**appendice 1** "Attività di informazione, formazione e addestramento ed equipaggiamento del personale che lavora in stabilimento" indica ai gestori come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Elementi di novità si trovano nell'aggiornamento della definizione di personale che lavora nello stabilimento, definizione che sostituisce quella precedente di lavoratore in situ, per uniformarsi al più recente decreto in materia di informazione dei lavoratori sulla pianificazione di emergenza esterna e l'aggiunta delle definizioni relative ai concetti di informazione, formazione e addestramento in accordo con quelle presenti nel decreto legislativo n. 81/2008.

Il **punto 1 dell'appendice** "Informazione" specifica l'obbligo per il gestore di informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. In esso sono indicate le modalità e i contenuti minimi dell'informazione che il gestore deve fornire a lavoratori e visitatori. Sono stati aggiornati i riferimenti per le schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose all'art. 31 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), così come modificato dal regolamento (CEE) n.453/2010,

Il **punto 2 dell'appendice** "Formazione e addestramento" identifica i requisiti minimi per la pianificazione e programmazione di tali attività, in modo da garantire il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti.

Il **punto 3 dell'appendice** "Equipaggiamento", sistemi e dispositivi di protezione, fissa gli obblighi per il gestore di provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto anche della pianificazione d'emergenza e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori presenti in stabilimento devono ottemperare.

Il **punto 4 dell'appendice** "Organizzazione" indica le modalità per l'ottemperanza alle disposizioni attraverso la predisposizione di procedure specifiche inserite nel contesto del SGS-PIR.

L'appendice si chiude con una tabella riassuntiva sulle azioni che il gestore deve mettere in atto in modo da rendere più immediato il riconoscimento degli obblighi richiesti.

### *Allegato C*

Come previsto all'art. 15, comma 4, e all'art. 16, comma 1, del presente decreto, l'**allegato C** "*Criteria, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza*" definisce i criteri che il gestore di uno stabilimento di soglia superiore deve considerare nella redazione del Rapporto di sicurezza o del Rapporto preliminare di sicurezza, indicando i dati e le informazioni che in essi devono essere contenuti. Fornisce, inoltre, i criteri di valutazione dei Rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate.

L'allegato è stato elaborato prendendo a riferimento:



- l'allegato 2 al presente decreto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1989 e s.m.i., per quanto applicabile;
- le linee guida già elaborate per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza (decreti del Ministero dell'Ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998);
- la bozza di decreto elaborata nel 2011 per la quale era prevista la redazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Stato-Regioni (la bozza di decreto era stata inoltrata alle amministrazioni concertanti ricevendo parere favorevole dal Ministero dell'interno e dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute pur anticipando un parere per le vie brevi nel luglio 2012 non ha trasmesso formalmente tale parere).

L'allegato C è suddiviso in tre parti:

- nella **parte 1** "Contenuti richiesti per il rapporto di sicurezza" è indicata la struttura richiesta (indice) per la redazione del Rapporto di sicurezza da parte del gestore di stabilimento di soglia superiore. Sono riportati i contenuti richiesti in conformità con quanto già in essere secondo il decreto legislativo n. 334/99 e le linee guida per la redazione e la valutazione dei rapporti di sicurezza (decreto del Ministero dell'ambiente del 15 maggio 1996 per i depositi di GPL e decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) al fine di rendere minimo, per tale aspetto, l'impatto della nuova direttiva. Allo stesso tempo è stata verificata la congruenza dei contenuti richiesti con il nuovo allegato 2 al presente decreto. Per ognuno dei contenuti richiesti per la redazione del documento viene fornita una descrizione sintetica;
- nella **parte 2** "Contenuti richiesti per il rapporto preliminare di sicurezza" viene specificata la struttura richiesta (indice) per il rapporto preliminare di sicurezza che il gestore di stabilimento di soglia superiore, nei casi previsti all'art. 16 o all'art. 18 del presente decreto, deve redigere. Seguendo lo schema indicato nella parte 1, i contenuti richiesti sono stati ridotti a seconda dei dati disponibili in funzione dello stato dello stabilimento ("nuovo stabilimento", art. 16 o modifica significativa dello stabilimento "di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa");
- nella **parte 3** "Criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate" vengono richiamate e approfondite, partendo dallo stesso testo della direttiva, alcune considerazioni relative alle finalità del rapporto di sicurezza, quale documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante, e stabilisce le finalità del procedimento di valutazione da parte dell'organo di controllo. Viene quindi proposta una procedura generale per la valutazione dei contenuti del rapporto di sicurezza tenendo conto delle necessità di verifica di conformità e di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza. Ripercorrendo per sezioni principali i contenuti del Rapporto vengono quindi fornite alcune indicazioni circa le modalità di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini delle verifiche richieste.



Per l'esame tecnico dei contenuti del Rapporto di sicurezza vengono riportati nel testo dell'allegato C riferimenti sia di tipo normativo (nazionale) che di tipo tecnico, questi ultimi anche con riferimento alla documentazione tecnica nazionale ed internazionale (europea).

### ***Allegato D***

L'**allegato D**, come previsto all'art. 18 del presente decreto "*Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti*", ha per finalità l'individuazione delle modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto.

L'allegato D è stato predisposto avendo a riferimento il decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000 "*Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio*", pubblicato nella G. U. 23 agosto 2000, n. 196. Tale riferimento legislativo, già vigente in regime di Seveso II, è stato aggiornato sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto.

L'allegato D si compone di quattro punti.

Nel **punto 1** "Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti" sono individuate le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante e vengono riportati gli adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attività a queste connesse.

Nel **punto 2** "Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti" vengono indicati i contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Nel **punto 3** "Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2" sono esplicitate le esclusioni dal campo di applicazione dei punti 1 e 2.

Nel **punto 4** "Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica" si avvisa il gestore di tener conto delle modifiche intervenute nella fase di aggiornamento del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del Rapporto di sicurezza.

Gli elementi di novità introdotti nell'allegato D sono molteplici:

- il concetto di modifica della "forma fisica di sostanze pericolose", introdotto dalla nuova direttiva, è stato assimilato a quello già previsto di "natura di sostanze pericolose", ed è stato ricompreso nella fattispecie indicata al punto 1.1 – 3) di "introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose ...";
- al punto 1.1 – 3) è stata inserita la possibilità di introdurre "nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili" comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento, come emerso dalla richiesta delle Regioni nell'ambito della discussione del tavolo tecnico di recepimento della Seveso III;
- al punto 1.2 è stato inserito l'obbligo di comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto, prima dell'avvio delle attività connesse alle modifiche con aggravio, come previsto al comma 8 dell'art. 13 stesso;
- al punto 2 è stato aggiornato il riferimento legislativo in materia di documentazione amministrativa (art. 77 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);



- al punto 2 è stata inserita la possibilità di riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno di soglia superiore o viceversa, introdotta dalla nuova direttiva;
- al punto 2.1 – b) sono state chiarite le categorizzazioni di liquidi infiammabili in caso di cambio di destinazione di serbatoi, riportando le prime due (P5a e P5b) ed escludendo la terza categorizzazione (P5c);
- al punto 4 è stato generalizzato ed esplicitato l’obbligo di tener conto di ogni tipologia di modifica, in occasione degli aggiornamenti biennali del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e quinquennali del Rapporto di sicurezza.

## *Allegato E*

Come previsto all’art. 19 del presente decreto, l’**allegato E** “*Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino*” fornisce criteri, riferimenti tecnici e procedurali aventi per finalità:

- l’individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per “effetto domino” causato dalla posizione geografica, dalla vicinanza degli stabilimenti stessi e dall’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
- lo scambio fra i gestori degli stabilimenti individuati delle informazioni necessarie per accertare l’effettiva possibilità di effetti domino e, nel caso, di riesaminare, ed eventualmente modificare in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna;
- la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti e la trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna;
- l’individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
- la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area finalizzato alla predisposizione dei Piani di emergenza esterna, al controllo dell’urbanizzazione e all’informazione della popolazione.

L’allegato E è stato predisposto avendo a riferimento la bozza di decreto predisposta in regime di Seveso II, resa disponibile dal MATTM nella revisione di novembre 2011, semplificandola ed aggiornandola sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto.

L’allegato E si compone di due parti e di un’appendice.

La **parte 1** riporta i criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino e per lo scambio di informazioni tra i gestori.

È, inoltre, presente l’**appendice A** contenente riferimenti utili per la stima della probabilità di collasso di apparecchiatura sottoposta a sovrappressione, irraggiamento o proiezione di frammenti.

La **parte 2** espone i criteri per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino e per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area.



## *Allegato F*

Come previsto dall'art. 20, comma 3, del presente decreto, l'**allegato F** "*Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna*" disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI). Per la predisposizione del presente allegato è stato preso a riferimento il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2009, n. 138, "*Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*".

Il **punto 1** dell'allegato "Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento" definisce le modalità, i contenuti e le tempistiche per la consultazione del personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Sono stati introdotti i seguenti elementi:

- l'aggiunta al **punto 1.2 della lettera c)** "le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici";
- un maggiore dettaglio del **punto 1.4** "I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3";

È stata inoltre aggiornata la definizione di "Personale che lavora nello stabilimento" per renderla congruente con l'**allegato B**.

## *Allegato G*

Come previsto all'art. 21, comma 9, del presente decreto, l'**allegato G** "*Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza*" disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come richiesto ai commi 1 e 5 dello stesso articolo.

L'allegato G è una trasposizione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2009, n. 139, "*Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*". Tale decreto è stato aggiornato sulla scorta di quanto riportato nel presente provvedimento.

L'allegato riporta indicazioni circa le modalità ritenute idonee ai fini dell'adempimento richiesto per la consultazione della popolazione intesa, ai fini dell'allegato, come l'insieme delle persone fisiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna. Oltre alle modalità operative, ai fini della consultazione, in questo allegato vengono indicate le informazioni che devono essere rese disponibili alla popolazione, nonché le modalità con cui essa può presentare all'autorità preposta alla predisposizione del Piano di emergenza esterna osservazioni, proposte o richieste relativamente



a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si dovrà tenere conto nell'ambito stesso dell'applicazione del regolamento.

## *Allegato H*

Come previsto all'art. 27 del presente decreto, l'allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

Per la predisposizione del presente allegato sono state prese a riferimento la bozza di decreto del 2010 e la circolare DVA del 25 marzo 2009, n. 232, recante le linee guida per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/1999.

L'allegato in questione si compone di sette punti e di tre appendici.

Il **punto 1** "Definizioni" introduce i concetti di: "evento significativo", "evidenza", "non-conformità maggiore", "non conformità minore", "prescrizione", "raccomandazione", "rilievo", "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti", "sistemi tecnici critici".

Il **punto 2** "Ispezioni" definisce gli obiettivi generali delle ispezioni, che consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a verificare, tra gli altri, il rispetto della normativa, la conformità del SGS-PIR e il livello di coinvolgimento di tutto il personale per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti.

Al **punto 3** "Organi competenti" viene individuata l'autorità che dispone le ispezioni e, per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia superiore, la composizione delle commissioni ispettive, formate da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Si precisa inoltre che, nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti richiesti, si fa ricorso agli ispettori dell'ISPRA, e la partecipazione dell'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto.

Il **punto 4** "Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni", oltre a quanto previsto dall'art. 27 del decreto, fornisce un importante elemento innovativo per quanto riguarda la programmazione delle ispezioni ordinarie basata su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino;
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Il **punto 5** "Criteri per l'effettuazione delle ispezioni" rimanda alle disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 e precisa che nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) possono essere



predisposte anche ispezioni mirate alla sola verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR. Si precisa tra l'altro che:

- i componenti della Commissione possono accedere a qualunque area dello stabilimento;
- il gestore e il suo personale è tenuto fornire massima collaborazione;
- qualora il gestore non fornisca il supporto richiesto, la Commissione può informare l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione agli organi di controllo competenti di cui all'art. 27 del presente decreto;
- le ispezioni non comprendono le attività di valutazione, di controllo e di sopralluogo, effettuate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Il **punto 6** "Risultanze dell'ispezione" specifica i criteri e i contenuti di base del rapporto finale di ispezione, comprese le modalità di gestione degli esiti dell'ispezione a cura dell'autorità competente, che valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. L'autorità competente, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.

Il **punto 7** "Requisiti degli ispettori incaricati delle ispezioni" formalizza i criteri, ormai consolidati da tempo, per la qualificazione dei componenti delle Commissioni, indicando i dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:

- agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;
- alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.
- All'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto.

e la necessità di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore;
- avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore.

In **appendice 1** "Criteri di riferimento per la definizione delle priorità per la programmazione delle ispezioni" sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali indicati al punto 4 dell'allegato e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facoltà dell'organo preposto alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità.

L'**appendice 2** "Criteri e procedure per la conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27" è divisa in due parti: **Parte I** "Fasi delle ispezioni", **Parte II** "Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni". Quest'ultima è composta da cinque sezioni.

La **Parte I** definisce le tre fasi tipiche che suddividono una ispezione sul SGS-PIR, attraverso:





- l'acquisizione della documentazione, lo svolgimento delle attività di verifica, mediante l'analisi dell'esperienza operativa di cui alla **sezione 2**;
- l'esame della lista di riscontro di cui all'**appendice 3** e l'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento di cui alla **sezione 4**;
- la conclusione delle attività e la stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella **sezione 5** e all'esposizione al gestore delle non conformità rilevate.

La **Parte II** definisce le modalità di svolgimento delle ispezioni e fornisce indicazioni per la Commissione riguardo gli obiettivi generali dell'attività ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione.

La **Sezione 1** "Criteri per la conduzione delle ispezioni" al **punto 1** definisce gli obiettivi generali delle ispezioni e precisamente l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze e la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.

Il **punto 2** "Criteri per lo svolgimento delle ispezioni" definisce i seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi, di gestione della sicurezza:

- individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva;
- identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS;
- individuazione ed esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici.

Il **punto 3** "Procedura per lo svolgimento delle ispezioni" descrive in dettaglio l'iter di svolgimento dell'ispezione, attraverso:

- l'avvio dell'ispezione;
- la predisposizione del piano di ispezione e della documentazione;
- l'assegnazione delle criticità ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica;
- l'effettuazione dei riscontri sul sistema di gestione della sicurezza;
- l'esame pianificato dei sistemi tecnici;
- la conclusione delle attività dell'ispezione.

La **Sezione 2** "Analisi dell'esperienza operativa" definisce le modalità di conduzione, congiuntamente con il gestore, utilizzando un format specifico, di un'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza.

La **Sezione 3** "Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza" specifica le modalità di effettuazione dei riscontri sul SGS-PIR, attraverso delle liste di riscontro 3.a e 3.b riportate in appendice 3, nelle quali per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come definiti nell'allegato B del decreto, sono stati individuati i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva.

La **Sezione 4** "Esame pianificato dei sistemi tecnici" con l'ausilio della tabella allegata, specifica le modalità per individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio predisposti per limitare le conseguenze all'interno e all'esterno del sito degli incidenti ipotizzati e valutati nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente.



La **Sezione 5** “Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione” fornisce il format al quale il rapporto finale d’ispezione deve essere conforme, in modo da contenere gli elementi richiesti nel decreto direttoriale istitutivo della commissione. Si precisa, inoltre, che eventuali scostamenti, ovvero l’eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustività delle valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel decreto/delibera che predispone l’ispezione.

In **appendice 3** sono riportate le liste di riscontro 3.a e 3.b per l’effettuazione delle ispezioni in stabilimenti rispettivamente con attività complesse o standardizzate.

Sono specificati per ognuno degli elementi del SGS-PIR, i riscontri (indicativi) che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al fine di formulare un giudizio oggettivo. Tali riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La Commissione potrà, se del caso, considerare l’opportunità di individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili alla realtà in esame alcuni di quelli indicati.

### *Allegato I*

L’**allegato I** “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli*” disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18, comma 1, lett. b), del presente decreto, alle ispezioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all’art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell’art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all’art. 5, comma 3, del presente decreto.

Le specifiche modalità di determinazione delle tariffe sono analiticamente illustrate nella relazione tecnico-finanziaria.

### *Allegato L*

#### Premessa

L’**allegato L** “*Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza*” è stato redatto sulla base della proposta presentata dal Ministero dell’interno, al fine della semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Si propone contestualmente l’abrogazione della norma previgente, come di seguito illustrato.

#### Quadro normativo vigente

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 334/99 fu emanato il decreto del ministro dell’interno 19 marzo 2001, che regola le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, presenti all’interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all’art. 8 del decreto legislativo n.334/99 (obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza).

Il decreto 19/03/2001 fa riferimento al decreto 16/02/1982, che conteneva l’elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi e al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689, recante l’elenco delle aziende e lavorazioni soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Per quanto concerne le procedure di prevenzione incendi, il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, costituisce il nuovo regolamento, che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi. Tale decreto ha, tra l'altro, modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, abolendo il decreto 16/02/1982 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689.

Il DPR 151/2011, all'art.2, comma 6, escludeva dall'ambito di applicazione del decreto le attività a rischio di incidente rilevante soggette all'art.8 del decreto legislativo n.334/99.

Il decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", all'art.8, comma 7, ha abrogato l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e ha stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, anche le attività a rischio di incidente rilevante rientrano nel campo di applicazione del citato decreto 151/2011.

Inoltre, lo stesso decreto-legge 101/2013, all'art. 8, comma 7, stabilisce che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, devono essere adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999. Il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013.

#### Necessità dell'intervento legislativo

Pertanto, la legge 125 del 30 ottobre 2013 dà mandato al Ministro dell'Interno di emanare un decreto che vada a sostituire il decreto 19/03/2001, per tener conto delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.

Poiché ad oggi (febbraio 2015) il Ministero dell'Interno non ha emanato tale decreto, come proposto dal medesimo dicastero, si coglie l'occasione del recepimento della direttiva Seveso III per regolamentare, in tale quadro più ampio, le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, in raccordo con le procedure di valutazione di competenza del CTR, ai sensi del suddetto decreto di recepimento.

#### Illustrazione dell'allegato

##### Paragrafo 1 "Finalità"

Il presente allegato disciplina le procedure semplificate di prevenzione incendi, per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in quanto elencate nell'Allegato I al DPR 151/2011, presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.

##### Paragrafo 2 "Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto antincendi"

Ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici per i gestori delle attività Seveso, si prevede di unificare il procedimento di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con quello di valutazione del rapporto di sicurezza.

Il progetto di prevenzione incendi, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, viene infatti valutato nell'ambito delle procedure per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, ai sensi dell'art.17.

Il gestore pertanto integra il rapporto preliminare di sicurezza (vedi Allegato C) con la documentazione di cui al DM interno 7/08/2012 (relazione tecnica di prevenzione incendi ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato), per le sole attività soggette ai controlli dei Vigili del



Fuoco non individuabili come “impianto” o “deposito”, e quindi non incluse nell’analisi di rischio del rapporto di sicurezza.

Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi.

#### Paragrafo 3 “Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio del certificato di prevenzione incendi”

I controlli di prevenzione incendi, previsti all’art.4 del DPR 151/2011, vengono fatti nell’ambito dell’attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti all’art.17.

Per gli stabilimenti di soglia superiore, l’obbligo di presentazione della SCIA, ai sensi del DPR 151/2011, è assolto dalla presentazione del rapporto definitivo di sicurezza. Anche questa disposizione è finalizzata alla semplificazione e alla riduzione degli oneri burocratici per i gestori degli stabilimenti Seveso.

Il gestore integra il rapporto definitivo di sicurezza (vedi Allegato C) con le certificazioni e dichiarazioni di cui all’Allegato II al decreto del Ministero dell’ Interno 7 agosto 2012 per le sole attività soggette al controllo dei VVF, non oggetto dell’analisi di rischio.

Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi.

Se il parere tecnico conclusivo del CTR sul rapporto definitivo di sicurezza è favorevole senza prescrizioni, entro 15 giorni dal rilascio di tale parere, il Comando Provinciale VVF rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi ove previsto.

Se il parere tecnico conclusivo del CTR contiene invece prescrizioni integrative, il CTR disporrà dei controlli per verificarne l’adempimento. Entro 15 giorni dal positivo accertamento sopralluogo, il Comando Provinciale VVF rilascerà al gestore il Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto.

#### Paragrafo 4 “Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”

Per le attività di cui all’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 individuabili come impianto o deposito non occorre la presentazione, con cadenza quinquennale, dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art.5 dello stesso decreto 151/2011, perché tale adempimento si intende assolto dalla presentazione (pure con cadenza quinquennale) del rapporto di sicurezza aggiornato.

Questa disposizione comporta una semplificazione e una riduzione di oneri burocratici per il gestore.

Per le attività non individuabili come impianti o depositi il rapporto di sicurezza aggiornato sarà integrato dalla dichiarazione del gestore che non sono mutate le condizioni di sicurezza antincendio di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto 7 agosto 2012 e dall’asseverazione, a firma di professionista antincendi, di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a), dello stesso decreto. Per tali attività il gestore provvederà al versamento degli oneri di prevenzione incendi

#### Paragrafo 5 “Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell’Allegato D”

Le modifiche senza aggravio del rischio delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco seguono l’iter ordinario, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e dal decreto 7/08/2012.

La dichiarazione di non aggravio di cui all’Allegato D deve essere presentata contestualmente alla SCIA di cui al DPR 151/2011.

#### Paragrafo 6 “Deroghe alle norme di prevenzione incendi”



Se il gestore intende derogare alle norme di prevenzione incendi, il procedimento di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 è assorbito dal procedimento di esame del Rapporto di Sicurezza.

#### Paragrafo 7 “Adempimenti amministrativi”

I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attività non individuabili come impianto o deposito, sono determinati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 e del decreto 7/08/2012.

Si è deciso, per semplicità e anche per non vessare i gestori delle attività Seveso, di eliminare la maggiorazione delle tariffe, prevista dal decreto 4 maggio 1998, di 10/14 ore per l'esame progetto e di 14/20 ore per i sopralluoghi (cfr articolo relativo alle abrogazioni).

#### Paragrafo 8 “Disposizioni transitorie”

Il presente allegato si applica anche alle attività con istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Per le attività con istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza conclusa e Certificato di Prevenzione Incendi non rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il DM Interno 19 marzo 2001.

### ***Allegato M***

Come previsto all'art. 2, comma 2, del presente decreto, l'**allegato M** “*Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite, nonché nell'esplorazione e sfruttamento di idrocarburi sulla terraferma*” fornisce i contenuti tecnici integrativi al fine di estendere l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite, ~~nonché all'esplorazione ed allo sfruttamento di idrocarburi sulla terraferma~~, tenendo conto altresì della peculiarità delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas. A queste particolari tipologie di stabilimenti si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante “*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”.

L'allegato M è stato predisposto avendo a riferimento la Nota Ministeriale del 21/10/2009 già esistente in regime di Seveso II “*Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde*”, semplificandola ed aggiornandola sulla scorta di quanto riportato nel presente decreto di recepimento della nuova direttiva Seveso III.



L'allegato M si compone di due punti.

Nel **punto 1** "Modifiche di uno stabilimento" viene stabilito che per gli interventi su impianti e pozzi esistenti e la perforazione di nuovi pozzi si deve fare riferimento alle procedure previste nell'allegato D.

Nel **punto 2** "Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore" sono indicate le modalità di raccordo per agevolare l'attuazione degli obblighi di legge.



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

<i>Disposizione nella direttiva 2012/18/UE</i>	<i>Corrispondente disposizione nel provvedimento per il recepimento nazionale</i>
Articolo 1	Articolo 1, comma 1
Articolo 2 ,comma 1	Articolo 2, comma 1
Articolo 2, comma 2	Articolo 2, comma 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, comma 1	Articolo 4, comma 1, comma 2 , comma 3
Articolo 4, comma 2	Articolo 4, comma 6
Articolo 4, comma 3	Articolo 4 comma 4
Articolo 4, comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 5, comma 1	Articolo 12, comma 1
Articolo 5, comma 2	Articolo 12, comma 2
Articolo 6, comma 1	Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, per la parte relativa alla definizione delle competenze riguardanti ciascuna autorità, le funzioni degli organi tecnici e le modalità di coordinamento
Articolo 6, comma 2	Articolo 5, comma 1
Articolo 6, comma 3	Articolo 13, comma 6 e articolo 15, comma 5
Articolo 7, comma 1	Articolo 13, comma 1 e comma 2
Articolo 7, comma 2	Articolo 13, comma 1
Articolo 7, comma 3	Articolo 13, comma 3
Articolo 7, comma 4	Articolo 13, comma 7
Articolo 8 comma 1	Articolo 14, comma 1
Articolo 8, comma 2	Articolo 14, comma 2
Articolo 8, comma 3	Articolo 14, comma 3
Articolo 8, comma 4	Articolo 14, comma 4
Articolo 8, comma 5	Articolo 14, comma 5



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 9, comma 1	Articolo 19, comma 1
Articolo 9, comma 2	Articolo 19, comma 2
Articolo 9, comma 3	Articolo 19, comma 3, comma 4 e comma 5
<b>Articolo 10, comma 1</b>	Articolo 15 comma 1 e comma 2
Articolo 10, comma 2	Articolo 15, comma 3
Articolo 10, comma 3	Articolo 15, comma 6
Articolo 10, comma 4	Articolo 15, comma 7
Articolo 10, comma 5	Articolo 15, commi 8 e 9
Articolo 10, comma 6	Articolo 17, commi 1, 2 e 3 ed articolo 2,8 comma 4
<b>Articolo 11</b>	Articolo 18
<b>Articolo 12 ,comma 1</b>	Articolo 20, comma 1 e comma 4; articolo 21, comma 1 e comma 5
Articolo 12, comma 2	Articolo 20, comma 1
Articolo 12 comma 3	Articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 4
Articolo 12 comma 4	Articolo 20 comma 1, comma 3 e comma 5
Articolo 12, comma 5	Articolo 21, comma 1
Articolo 12, comma 6	Articolo 20, comma 3; articolo 21, comma 4 e comma 6
Articolo 12, comma 7	Articolo 25, comma 2 e comma 3
Articolo 12, comma 8	Articolo 21, comma 11
<b>Articolo 13, comma 1</b>	Articolo 22, comma 1
Articolo 13, comma 2	Articolo 22, comma 2
Articolo 13, comma 3	Articolo 22, comma 8, 9, 11, 12
Articolo 13, comma 4	Articolo 24, comma 2
<b>Articolo 14, comma 1</b>	Articolo 13, comma 4, e articolo 23, comma 6
Articolo 14, comma 2	Articolo 23, comma 2; articolo 24 comma 4; articolo 23 comma 7





**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 14, comma 3	Articolo 5, comma 2, lettera b)
Articolo 14, comma 4	Articolo 5, comma 2, lettera a)
<b>Articolo 15</b> , comma 1	Articolo 24, comma 1
Articolo 15, comma 2	Articolo 24, comma 3
Articolo 15, comma 3	Articolo 24, comma 4
Articolo 15, comma 4	Articolo 24, comma 5
Articolo 15, comma 5	Articolo 24, comma 6
Articolo 15, comma 6	Articolo 24, comma 7
Articolo 15, comma 7	Articoli 23 e 24
<b>Articolo 16</b>	Articolo 25, comma 1
<b>Articolo 17</b>	Articolo 25, comma 2 e comma 3
<b>Articolo 18</b> , comma 1	Articolo 5, comma 2, lettera c) e articolo 26, comma 1
Articolo 18, comma 2	Articolo 26, comma 3 e comma 4
Articolo 18, comma 3	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 18, comma 4	Articolo 26, comma 5
<b>Articolo 19</b> , comma 1	Articolo 28, comma 4
Articolo 19, comma 2	recepimento assicurato da norme dell'ordinamento giuridico nazionale
<b>Articolo 20</b> , comma 1	Articolo 27, comma 2
Articolo 20, comma 2	Articolo 27, comma 1
Articolo 20, comma 3	Articolo 27, comma 3
Articolo 20, comma 4	Articolo 27, comma 4
Articolo 20, comma 5	Articolo 27, comma 5
Articolo 20, comma 6	Articolo 27, comma 7
Articolo 20, comma 7	Articolo 27, comma 8
Articolo 20, comma 8	Articolo 27, comma 9



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

Articolo 20, comma 9	Articolo 27, comma 10
Articolo 20, comma 10	Articolo 27, comma 11
Articolo 20, comma 11	Articolo 12, comma 2
<b>Articolo 21</b> comma 1	Articolo 5, comma 1
Articolo 21, comma 2	Articolo 5, comma 2, lettera d)
Articolo 21, comma 3	Articolo 5, comma 2, lettera e)
Articolo 21 comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21, comma 5	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21, comma 6	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 21 comma 7	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 22</b> , comma 1	Articolo 23, comma 2
Articolo 22, comma 2	Articolo 23, comma 3
Articolo 22, comma 3	Articolo 23, comma 4
<b>Articolo 23</b>	Articolo 23, comma 8
<b>Articolo 24</b>	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 25</b>	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 26</b> , comma 1	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 2	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 3	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 26, comma 5	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 27</b> , comma 1	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
Articolo 27, comma 2	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 28</b>	Articolo 28



**TABELLA DI CORRISPONDENZA**  
**DIRETTIVA 2012/18/UE – Schema di decreto per il recepimento**

<b>Articolo 29, comma 1</b>	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 29, comma 2</b>	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale
<b>Articolo 30</b>	Recepito con D.lgs. n. 48 del 14 marzo 2014
<b>Articolo 31, comma 1</b>	Recepimento assicurato dall'emanazione del D.lgs. n. 48 del 14 marzo 2014 per l'articolo 30 della direttiva, nonché dall'emanazione del provvedimento in esame per gli articoli restanti
<b>Articolo 31, comma 2</b>	Disposizione che non richiede recepimento
<b>Articolo 32, comma 1</b>	Recepimento assicurato dall'emanazione del provvedimento in esame nei termini stabiliti
<b>Articolo 32, comma 2</b>	Disposizione che non richiede recepimento
<b>Articolo 33</b>	Disposizione che non richiede recepimento
<b>Articolo 34</b>	Disposizione che non richiede recepimento



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo di recepimento della 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (*direttiva "Seveso III"*).

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente intervento regolatorio, al fine di recepire la direttiva 2012/18/UE, abroga la vigente disciplina in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose introdotta, in attuazione delle direttive 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), e 2003/105/CE, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 e, da ultimo, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n.48, con il quale è stato recepito l'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE, che ai sensi della direttiva, doveva essere applicato a partire dal 15 febbraio 2014.

Secondo i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero e aggiornati al 31 dicembre 2014, la normativa Seveso interessa 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico, petrolchimico e di deposito.

Sebbene, dopo l'adozione della direttiva 96/82/CE, in Italia, come in Europa, il tasso di incidenti rilevanti si sia mantenuto stabile, l'intervento regolatorio in esame, che è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, si propone di rafforzare ulteriormente il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare con l'adozione di ulteriori misure precauzionali volte a prevenire il rischio di incidenti.

Le principali innovazioni introdotte dall'intervento regolatorio in esame, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 334/99, riguardano infatti :

- l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che entrerà definitivamente in vigore il 1° giugno 2015 (Allegato 1), e l'introduzione di una procedura istruttoria specifica per la valutazione di pericolosità delle sostanze, prevista dalla direttiva 2012/18/UE, ai fini di una eventuale esclusione dal campo di applicazione (art. 4 e allegato A);
- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, (art. 10);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 26);



- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 22-23).

**B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo**

Il presente intervento regolatorio, conformemente alla direttiva che recepisce, si propone di:

- introdurre gli aggiornamenti tecnici necessari per adeguare la normativa alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele;
- migliorare le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificare il sistema vigente, senza abbassare il livello di tutela e ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività degli impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente, nonché una migliore ed efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali per la tutela del diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente intervento regolatorio sono:

- numero annuo degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea;
- effetti degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea.

Tali dati sono rilevati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare successivamente al verificarsi dell'incidente, ai sensi dell'art. 26 del provvedimento regolatorio in esame (ex art.24 del decreto legislativo n. 334/1999), ai fini della comunicazione dell'evento alla Commissione europea.

Al fine di utilizzare i predetti indicatore per gli obiettivi indicati e la VIR, si riportano di seguito i dati rilevati dal Ministero dell'ambiente relativi agli incidenti rilevanti soggetti a notifica e a quelli che hanno causato almeno un decesso, occorsi nel triennio precedente l'intervento in oggetto:

Anno	N° incidenti rilevanti	Incidenti letali
2012	0	0
2013	2	2
2014	2	1



Media nel triennio	1,33	1
--------------------	------	---

Per valutare l'efficacia dell'intervento in esame, in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente, potranno essere valutate la media degli incidenti rilevanti e la media degli incidenti con almeno un decesso occorsi nel triennio successivo all'emanazione del presente intervento regolatorio, utilizzando i dati rilevati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

I destinatari principali dell'intervento regolatorio sono:

- i gestori degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
- i soggetti pubblici demandati ad attuare la nuova norma (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'interno, regioni, province, comuni, organi tecnici nazionali, quali ISPRA, INAIL, ISS ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Comitato tecnico regionale).

Considerato che la finalità dell'intervento regolatorio all'esame è quella di rafforzare ulteriormente il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, destinataria dell'intervento legislativo è anche la popolazione presente nelle aree in cui sono localizzati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

### **SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Al fine di definire e condividere l'intervento regolatorio è stato istituito presso l'Amministrazione proponente un apposito tavolo tecnico cui hanno partecipato le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e gli organi tecnici interessati (Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti nonché regioni e ISPRA, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, INAIL, Istituto superiore di sanità e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).

Le osservazioni più significative espresse dalle parti nel corso delle riunioni tecniche sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente, che le ha fatte confluire nella proposta regolatoria, in esame, e sono di seguito, in sintesi, riportate:

- proposte del Ministero dell'interno riguardanti le specifiche funzioni dello stesso Ministero in materia Seveso, esercitate attraverso i CTR, le Prefetture ed il Corpo Nazionale dei VVF (artt. 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27), nonché l'inserimento di un apposito allegato (allegato L), funzionale a garantire l'opportuno coordinamento con le procedure di prevenzione incendi;
- proposte del Ministero dello sviluppo economico relative alla tempistica prevista per l'aggiornamento del documento di Politica di Prevenzione, all'assetto delle competenze, e, insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla soppressione delle specifiche norme previste all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99, che regolavano l'applicazione della normativa "Seveso" ai porti ed alle aree portuali in cui sono presenti sostanze pericolose, al fine di non gravare di ulteriori oneri i gestori delle infrastrutture portuali nazionali, provocando effetti distorsivi del mercato anche rispetto ai *competitors* europei;



- proposte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative alla riformulazione dell'articolo 2, comma 2, lett. c), (esclusione dal campo di applicazione delle attività di trasporto) e dell'articolo 2, comma 3, lett. a) e b), (scali merci terminali di ferrovie), alla definizione di "deposito temporaneo intermedio" di cui all'articolo 3 comma 1, lett. s), alla abrogazione della specifica regolamentazione prevista per i porti e le aree portuali, nonché alla formulazione dell'articolo 22 "assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione";
- proposte del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla formulazione dell'art. 21, riguardante la pianificazione di emergenza esterna.
- proposte dell'INAIL relative a contributi vari sugli allegati tecnici B e C ("Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti" e "Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza");
- proposte delle Regioni e delle ARPA relative all'adozione di un modulo unico per la notifica e le informazioni a pubblico e lavoratori (art. 13 ed allegato 5), all'introduzione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale e alla definizione di relativi compiti e finalità (art. 11) e all'allegato tecnico C ("Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza").

### **SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")**

L'opzione di non intervento non è percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme europee, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, ma, soprattutto, in quanto non si conseguirebbero gli obiettivi di ridurre i rischi di incidente e di migliorare i livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

In linea generale, per nessuno degli adempimenti disposti dalla direttiva è consentita una discrezionalità quanto alla loro applicazione. Non sono state, pertanto, valutate opzioni alternative per gli specifici adempimenti previsti dalla direttiva.

In alcuni casi, però, la direttiva dà delle opzioni per la determinazione dei termini per l'attuazione di alcuni adempimenti, demandandone la scelta alla regolazione di livello nazionale. Si evidenziano, in particolare, i seguenti punti:

- a) per gli stabilimenti nuovi, la direttiva stabilisce che i termini di trasmissione della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nonché i termini di predisposizione del piano di emergenza interno di cui all'articolo 12 possano avvenire entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) per gli stabilimenti di soglia superiore, la direttiva stabilisce che il termine di invio delle conclusioni della valutazione del rapporto di sicurezza da parte dell'autorità competente di



cui all'articolo 10, paragrafo 6 , debba avvenire entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto stesso;

- c) la direttiva stabilisce che l'intervallo tra due visite ispettive negli stabilimenti, di cui all'articolo 20, paragrafo 4, non debba essere superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore o a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezione basato su una valutazione sistematica dei rischi degli stabilimenti interessati.

Nei casi a) e b) la discrezionalità è relativa alla mera scelta dei termini temporali di riferimento e, pertanto, sono state confermate le scadenze già previste nella vigente normativa nazionale, considerato che non hanno evidenziato criticità nel corso della loro applicazione.

Per quanto riguarda il punto c), nel presente intervento regolatorio è stata adottata l'opzione relativa alla individuazione di frequenze di ispezione negli stabilimenti basate sulla valutazione sistematica dei rischi degli stabilimenti interessati. Questa opzione consente di calibrare il numero dei controlli sulla base degli effettivi profili di rischio degli stabilimenti, garantendo la maggiore efficacia delle ispezioni e l'uso ottimale delle risorse disponibili.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

### **A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario, l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Sono, infatti, predisposte specifiche misure volte a ridurre il rischio di incidenti rilevanti e, conseguentemente, a migliorare il livello di tutela. L'alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative previsti, inoltre, dovrebbe portare vantaggi sia ai gestori degli stabilimenti assoggettati alla normativa che alle autorità competenti per la conduzione delle istruttorie tecniche ed amministrative.

A seguito dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito per l'elaborazione del presente intervento regolatorio, sono state, infatti, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi, a carico dei gestori sotto soglia, già previsti all'art.5, comma 2, del decreto legislativo 334/99, nonché, su indicazione del Ministero competente, l'abrogazione delle norme previste all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99, che regolavano l'applicazione della normativa "Seveso" ai porti ed alle aree portuali in cui sono presenti sostanze pericolose, e l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.20, comma 9).

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei gestori degli stabilimenti assoggettati alla normativa "Seveso", sono state, inoltre, introdotte semplificazioni nella presentazione dei documenti previste dalla direttiva (artt. 13, 14, 15) ed è stato previsto l'invio per via telematica alle autorità competenti della notifica e delle altre informazioni, attraverso un modulo informatizzato definito all'allegato 5 (art. 13, comma 5). Sono state, infine, aggiornate ed introdotte in allegato (allegato L) le procedure semplificate di prevenzione incendi da applicarsi negli stabilimenti di soglia superiore.

### **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**





L'intervento regolatorio non determina effetti negativi sulle micro, piccole e medie imprese. Al contrario, uno dei criteri fissati, all'allegato I, per la determinazione delle tariffe a carico dei gestori per la copertura degli oneri relativi ai controlli ed alle istruttorie "Seveso" previsti dal presente intervento regolatorio permette di applicare, agli stabilimenti rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI), tariffe minori rispetto a quelle previste per stabilimenti gestiti da società con un fatturato annuo maggiore a 50 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 250 unità.

L'allegato I, che definisce *le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli*, prevede, appunto, l'applicazione di tariffe differenziate per tipologia di stabilimento ed uno dei criteri stabiliti per la definizione delle cinque classi di stabilimenti è quello dell'appartenenza alla categoria delle PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione dell'Unione europea n. 2003/361/CE.

Gli altri due criteri sono:

- la presenza di una sola sostanza pericolosa (di quelle di cui alla parte 2 dell'allegato 1) o di una sola categoria di pericolo (di quelle di cui alla parte 1 dell'allegato 1);
- lo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;

**C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese**

L'intervento regolatorio in esame elimina i seguenti obblighi informativi già stabiliti dalla vigente normativa, senza pregiudicare i livelli di sicurezza e in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2012/18/UE:

**Obbligo informativo 1:** integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato 1 (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99, non previsto dalla direttiva 96/85/CE)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione integrazione del documento di valutazione dei rischi ex decreto legislativo n.81/2008	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Popolazione: circa 8000 siti di attività con presenza di sostanze pericolose sotto soglia



**Frequenza:** per ogni sito di attività almeno una integrazione del documento per modifiche significative, ogni cinque anni

**Obbligo informativo 2:** rinnovo periodico della Notifica, del Rapporto di Sicurezza e del Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Nell'intervento regolatorio in esame (art 13, comma 3; art.14, comma 3, e art. 15, comma 7), in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2012/18/UE, si prevede l'eliminazione dell'obbligo di rinnovo dei documenti citati, nel caso in cui gli stessi soddisfino i criteri previsti e restino invariati. Nel caso del Rapporto di Sicurezza possono essere presentate solo le parti variate (art.15, comma 7).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
2.1. Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	500*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.2. Predisposizione Rapporto di sicurezza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
2.3. Predisposizione Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	8000
<b>TOTALE</b>			<b>33500</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

**Popolazione:** per gli oneri 2.1 e 2.3, 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014); per l'onere 2.2, 113 stabilimenti (pari al 20% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)



**Frequenza:** per l'onere 2.1, rinnovo della Notifica ogni 3 anni; per l'onere 2.2 rinnovo del Rapporto di sicurezza ogni 5 anni; per l'onere 2.3 rinnovo del Documento di Politica di prevenzione ogni 2 anni;

**Obbligo informativo 3:** trasmissione del Rapporto di Sicurezza alla Regione al fine di fornire informazioni alla popolazione interessata. Tale obbligo, già previsto al comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99, viene eliminato. Nell'intervento in esame si dispone, in conformità alla direttiva 2012/18/UE, che il Rapporto di Sicurezza sia reso disponibile al pubblico su richiesta. Tale compito è affidato al CTR che cura l'istruttoria del Rapporto di Sicurezza (art. 23, comma 4).

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** ELIMINAZIONE

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Trasmissione Rapporto	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	50
<b>TOTALE</b>			<b>50</b>

**Popolazione:** 567 Stabilimenti di soglia superiore al 31 dicembre 2014

**Frequenza:** ogni cinque anni

**Obbligo informativo 4:** predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione, per l'adozione, all'autorità portuale o marittima ai fini degli adempimenti previsti dal D.M. n. 293 del 16/05/2001 (regolamento porti), pubblicato in G.U. n. 165 del 18/07/2001, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** ELIMINAZIONE

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione Rapporto integrato di sicurezza portuale	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	25000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		



	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>25000</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

**Popolazione:** 80 attività e stabilimenti siti nei porti industriali, petroliferi e commerciali in cui sono presenti sostanze pericolose

**Frequenza:** Ogni 5 anni

In sintesi, l'eliminazione degli oneri numero 1 e 4 discende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, mentre l'eliminazione degli oneri numero 2 e 3 è prevista dalla direttiva.

L'intervento regolatorio prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

**Obbligo informativo 5:** per i gestori interessati da "effetto domino" si introduce al comma 4, lett. b), dell'articolo 19 dell'intervento in esame, l'obbligo di cooperare alla diffusione delle informazioni per le popolazioni e per i siti adiacenti, in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, lett. b) della direttiva.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione materiale informativo	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	150
Comunicazione	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	30
Totale			180

**Popolazione:** stabilimenti potenzialmente soggetti a effetto domino: 2 aree attualmente individuate per un totale di 8 stabilimenti

**Frequenza:** Si stima che tale numero di stabilimenti possa essere individuato ogni tre anni



**Obbligo informativo 6:** con il “*modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23*” di cui all’allegato 5 all’intervento in esame, alle sezioni d, quadro 3, e g sono richieste al gestore, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n.334/99, ulteriori informazioni sullo stato dei controlli effettuati sullo stabilimento, come richiesto dalla direttiva.

**rivolto a:** IMPRESE

**effetto del provvedimento:** INTRODUZIONE

**costo medio:**

attività / spese vive	attività standard corrispondente	onerosità (b/m/a)	costo (€)
predisposizione documento*	c. predisposizione documento tecnico	B	150
totale			150

\* Si precisa che la trasmissione di tale documento è effettuata nell’ambito della trasmissione della notifica alle autorità competenti disposta dalla direttiva 2012/18/UE, già prevista dalla direttiva 96/82/CE

**Popolazione:** 1112 stabilimenti al 31 dicembre 2014

**Frequenza:** in occasione del rinnovo della Notifica, ogni 3 anni

**Obbligo informativo 7:** riesame e, se necessario, aggiornamento, almeno ogni due anni, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4, dell’articolo 14 a carico dei gestori, già previsto all’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Riesame e, se necessario, aggiornamento del DPPIR	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	A	2000
Totale			2000



**Popolazione:** 222 stabilimenti (pari al 20% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni due anni in caso di modifiche significative dello stabilimento

**Obbligo informativo 8:** aggiornamento della Notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs. n. 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
2.1. Predisposizione notifica	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	400*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>400</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri.

**Popolazione:** 111 stabilimenti (pari al 10% dei 1112 stabilimenti esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni anno

**Obbligo informativo 9:** predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 18, come previsto dagli articoli 9 e 10 del Dlgs. n. 334/99

**Rivolto a:** IMPRESE

**Effetto del provvedimento:** MANTENIMENTO DI UN ONERE AMMINISTRATIVO NON PREVISTO DALLA DIRETTIVA

**Costo medio:**

Attività / Spese Vive	Attività Standard	Onerosità	Costo (€)



	corrispondente	(B/M/A)	
2.1. Predisposizione Rapporto di sicurezza preliminare	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	A	2000*
	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico		
	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi		
<b>TOTALE</b>			<b>2000</b>

\* Il costo medio stimato dell'onere informativo individua il costo complessivo riferito a tutte le attività amministrative previste, non essendo stato possibile quantificare in questa sede i costi dei singoli oneri. L'onere è quantificato in relazione all'eventuale incremento dei costi determinato dalla presentazione, in via preliminare, di alcune sezioni del rapporto di sicurezza

**Popolazione:** 28 stabilimenti (pari al 5% dei 567 stabilimenti di soglia superiore esistenti al 31 dicembre 2014)

**Frequenza:** ogni anno (l'obbligo si applica ai nuovi stabilimenti di soglia superiore, come previsto all'art. 16, comma 1, o agli stabilimenti di soglia superiore, in caso di modifiche con aggravio del rischio di cui all'articolo 18).

In sintesi, l'introduzione degli oneri n. 5 e 6 discende dalla direttiva, mentre il mantenimento degli oneri 7, 8 e 9 deriva da una scelta motivata dell'Amministrazione.

Tenuto conto del costo stimato per ciascun obbligo amministrativo eliminato, si riporta il seguente calcolo dei costi annui complessivi eliminati per tutti gli impianti interessati:

1)  $(100 \text{ €} \times 8.000) : 5 \text{ anni} = - 160.000 \text{ euro/anno}$

2.1)  $(500 \text{ €} \times 222) : 3 \text{ anni} = - 37.000 \text{ euro/anno}$

2.2)  $(25.000 \text{ €} \times 113) : 5 \text{ anni} = - 565.000 \text{ euro/anno}$

2.3)  $(8.000 \text{ €} \times 222) : 2 \text{ anni} = - 888.000 \text{ euro/anno}$

3)  $(50 \text{ €} \times 567) : 5 \text{ anni} = - 5.670 \text{ euro/anno}$

4)  $(25.000 \text{ €} \times 80) : 5 \text{ anni} = - 400.000 \text{ euro/anno}$

**Il risparmio totale conseguito è pertanto stimato pari a 2.055.670 euro per ogni anno.**

Per quanto riguarda i nuovi obblighi amministrativi introdotti, si riporta di seguito il relativo calcolo dei costi annuali complessivi:

5)  $(180 \text{ €} \times 8) : 3 \text{ anni} = + 380 \text{ euro}$

6)  $(150 \text{ €} \times 1112) : 3 \text{ anni} = + 55.600 \text{ euro/anno}$



7) (2000 € x 222) : 2 anni = + 222.000 euro/anno

8) (400 € x 111) = + 44.400 euro/anno

9) (2.000 € x 28) = + 56.000 euro/anno.

**Il costo totale degli obblighi informativi introdotti è pertanto stimato pari a 378.380 euro per ogni anno.**

**Il Bilancio finale complessivo dei costi amministrativi totali relativo al presente intervento regolatorio consente di individuare un risparmio totale stimato pari a 1.677.290 euro per ogni anno.**

**Per quanto riguarda il Bilancio finale riferito ai soli obblighi eliminati, introdotti o mantenuti dalla normativa nazionale, senza espresso riferimento alle disposizioni di cui alla direttiva, si riporta la tabella seguente:**

Obbligo informativo						Costi totali €/anno	
N.	Denominazione	Rivolto a	Costo medio €	Popolazione (attività/stabilimenti)	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	integrazione del documento di valutazione dei rischi per le attività di cui all'allegato A al D.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose sotto le soglie di cui all'allegato 1 (obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.334/99)	Imprese	100	8.000	Ogni 5 anni		- 160.000
4	Predisposizione del rapporto integrato di sicurezza portuale e trasmissione, per l'adozione, all'autorità portuale o marittima ai sensi del D.M. n. 293 del 16/05/2001	Imprese	25.000	80	Ogni 5 anni		- 400.000
7	Riesame e aggiornamento, almeno ogni due anni, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR) previsto al comma 4 dell'articolo 14	Imprese	2.000	222	Ogni 2 anni	+ 222.000	
8	Aggiornamento della Notifica e del modulo informativo nei casi previsti all'articolo 13, comma 7, lett. d), limitatamente alle informazioni di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 2, e di cui al comma 4 dell'articolo 13	Imprese	400	111	Ogni anno	+ 44.400	
9	Predisposizione del Rapporto preliminare di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e per le modifiche degli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 18	Imprese	2.000	28	Ogni anno	+ 56.000	
					Saldo	-	237.600





Si evidenzia che il saldo riporta un risparmio finale pari a 237.600 euro, per ogni anno di applicazione dell'intervento regolatorio in esame.

#### **D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente. Si evidenzia, inoltre, che, a tal fine, l'intervento regolatorio in esame specifica in un allegato (allegato I) le tariffe da applicare poste a carico dei gestori degli impianti rientranti nel suo campo di applicazione per coprire gli oneri derivanti delle ispezioni e dei controlli effettuati dalle amministrazioni pubbliche competenti.

#### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un quadro normativo più semplice, comprensibile, efficace ed applicabile rispetto a quello precedente. Considerato che il contesto normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione, l'obiettivo di una regolamentazione migliore è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona). Per questa finalità è rilevante anche l'inserimento, negli allegati da A ad M all'intervento in esame, delle disposizioni attuative necessarie per la sua immediata applicazione.

L'assetto organizzativo previsto dal presente intervento regolatorio si presenti conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese, tenuto conto che si confermano gli obblighi e divieti previsti a livello europeo e si opera una semplificazione degli oneri amministrativi.

#### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

##### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio sono, in quanto titolari di specifiche funzioni amministrative o di controllo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le regioni, le province, i comuni, gli organi tecnici nazionali, ISPRA, INAIL, ISS ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed i Comitati tecnici regionali costituiti dal Ministero dell'interno.

##### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento regolatorio sarà assicurato attraverso l'espletamento degli obblighi informativi imposti dallo stesso intervento regolatorio a soggetti pubblici e privati, al fine di informare il Ministero dell'ambiente e la Commissione europea in merito ai vari aspetti rilevanti. Ci si riferisce, in particolare:

- ad adempimenti posti a carico dei gestori degli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al presente intervento, tra i quali: notifiche, attuazione del sistema di gestione della sicurezza, predisposizione dei rapporti di sicurezza e segnalazioni incidenti;
- ad adempimenti posti a carico delle autorità pubbliche competenti, tra i quali: pianificazione di emergenza esterna, controllo dell'urbanizzazione, istruttorie dei rapporti di sicurezza, ispezioni, informazione e consultazione della popolazione ed interventi in caso di incidente rilevante.

Restano ferme le attività di vigilanza e controllo già previste dalle norme vigenti.

### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

### **E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR, la riduzione del numero degli incidenti rilevanti e la minore gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti soggetti a notifica alla Commissione europea a seguito delle nuove misure introdotte.

## **SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento regolatorio in esame, come indicato nella Sezione 5, lettera C, mantiene i livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva già previsti all'articolo 7, comma 4, all'articolo 6, comma 4, agli articoli 9 e 10, comma 2, del decreto legislativo n.334/99.

Si tratta degli oneri relativi agli **obblighi informativi 7, 8 e 9**, di seguito illustrati.

**O.I. 7:** L'articolo 14, comma 4, del presente intervento regolatorio prevede il riesame e, se necessario, l'aggiornamento, almeno ogni due anni, da parte del gestore, del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (DPPIR). L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE prevede, invece, nel caso in esame, una periodicità almeno quinquennale.

Il mantenimento della frequenza biennale è motivato dall'esigenza di non abbassare il livello di tutela già assicurato dalla normativa nazionale vigente, considerato che tale normativa è diretta a prevenire il verificarsi di incidenti "rilevanti", suscettibili cioè di causare nell'immediato gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, anche in termini di potenziali ingenti perdite di vite



umane. Tale disposizione è stata, a suo tempo, introdotta nella normativa vigente al fine di garantire un livello di efficacia del sistema di gestione della sicurezza adottato dal gestore ed un livello di adeguatezza ai rischi effettivamente presenti nello stabilimento costanti negli anni.

**O.I. 8:** Per quanto riguarda l'obbligo previsto all'articolo 13, comma 7, si evidenzia che lo stesso recepisce l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE, che dettaglia i casi in cui il gestore dello stabilimento deve aggiornare la notifica. Per quanto riguarda i casi previsti alla lettera d) del suddetto articolo 13, mentre la corrispondente lettera d) dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva limita l'obbligo di aggiornamento delle informazioni alle variazioni riguardanti le lettere a), b), c) dell'articolo 7, paragrafo 1, (recepte alle corrispondenti lettere dell'articolo 13, comma 2), nell'intervento regolatorio in esame tale obbligo viene esteso alla variazione di tutte le informazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 citato.

Si tratta di una disposizione già introdotta dall'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo n. 238/2005, di modifica dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 334/1999, il cui mantenimento è giustificato dalla necessità di garantire che tutte le informazioni contenute nella notifica e nel modulo informativo presentati dal gestore siano mantenute aggiornate al fine di consentire una corretta informazione del pubblico e valutazione, da parte delle autorità competenti, della natura dei rischi determinati dalle sostanze pericolose presenti nello stabilimento e delle conseguenti misure da adottare.

**O.I. 9:** Le disposizioni degli articoli 16 e 20 comma 1, lett. c), del provvedimento in esame mantengono le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 2, del Dlgs. n. 334/99, che prevedono che la presentazione del rapporto di sicurezza, prescritta dalla direttiva, sia effettuata in due fasi, sotto forma di rapporto preliminare e rapporto definitivo, nel caso di nuovi stabilimenti di soglia superiore o di modifiche con aggravio del rischio degli stabilimenti di soglia superiore. Ai sensi della normativa vigente, come confermato con l'intervento regolatorio in esame, la valutazione positiva del rapporto di sicurezza preliminare consente l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento o del nuovo impianto, mentre la conclusione dell'istruttoria del rapporto di sicurezza definitivo consente l'avvio dell'attività. Il maggior onere dovuto alla presentazione del documento in due fasi è relativo al solo incremento delle attività amministrative di preparazione e presentazione della documentazione conseguente alla previsione della fase preliminare, dal momento che, nel rapporto preliminare di sicurezza vengono solo anticipate delle sezioni del rapporto di sicurezza definitivo, che solo in tale versione finale sarà conforme ai contenuti richiesti dalla direttiva. Si rileva inoltre che l'aver confermato che la elaborazione del rapporto di sicurezza avvenga in due momenti successivi, come già previsto dal decreto legislativo n.334/99, non comporta una duplicazione dell'onere per il gestore per quanto riguarda le attività di predisposizione del rapporto. Nel rapporto preliminare di sicurezza il gestore deve prevedere, infatti, solo parte dei dati e delle informazioni che, ai sensi della direttiva, è tenuto ad indicare nel rapporto di sicurezza. Al contrario, l'aver previsto che l'elaborazione del rapporto di sicurezza avvenga in due fasi, collegate rispettivamente all'avvio della costruzione e dell'attività nel nuovo stabilimento o impianto, può tradursi in un vantaggio per il gestore, che, nel caso in cui l'istruttoria avviata dal CTR per l'esame del rapporto preliminare si concluda con l'indicazione di prescrizioni integrative, può provvedere con un danno economico sicuramente più contenuto di quello che avrebbe dovuto sostenere se la valutazione avesse riguardato il rapporto di sicurezza nel suo complesso, e può in ogni caso avviare la costruzione anche in una fase preliminare, in attesa del completamento del rapporto di sicurezza.

L'articolo 20, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame prevede che per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore predisponga il piano di emergenza interna entro un anno dalla data in cui lo stesso stabilimento entra nel campo di applicazione del provvedimento in esame, anziché entro due anni, come previsto dalla direttiva.



Prot: RGS 0027015/2015

Considerato che si tratta di un obbligo una tantum, l'aver solo anticipato il termine per il suo adempimento non comporta un onere aggiuntivo per il gestore.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Titolo:** Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

**Amministrazione referente:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La normativa cosiddetta "Seveso", sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha, inoltre, introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, le principali novità introdotte dalla direttiva 2012/18/UE sono volte a:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire ai cittadini, ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e di avviare azioni legali.

Lo schema di decreto legislativo in esame è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale*



La normativa nazionale vigente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è costituita dal citato decreto legislativo n.334/99 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005, di attuazione della direttiva 2003/105/CE). Detto provvedimento, che come detto, ha recepito direttiva 96/82/CE, (cd. "Seveso II"), si applica "agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1" (articolo 2, comma 1). Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione: gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo; il trasporto di sostanze pericolose in condotta; lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione; l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali; le discariche di rifiuti; il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia. E' opportuno evidenziare che il decreto legislativo n. 334/1999 ha demandato la definizione di aspetti tecnici specifici a successivi decreti attuativi non ancora adottati ed, inoltre, ha attribuito l'esercizio di determinate competenze (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza) in via transitoria allo Stato, nelle more del loro trasferimento alle regioni, in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998. Tale trasferimento di funzioni non si è verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni previste dallo stesso articolo 72.

Più in particolare, la vigente normativa nazionale è volta ad assicurare che tutti i gestori di stabilimenti che rientrano nel suo campo di applicazione dispongano di una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e dei relativi strumenti di attuazione. Inoltre, ha introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze.

Secondo i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero e aggiornati al 31 dicembre 2014, la normativa Seveso interessa 1.112 siti industriali nazionali, principalmente nei settori chimico, petrolchimico e di deposito. I diversi livelli di controllo riflettono un approccio progressivo, in base al quale maggiori sono le quantità di sostanze, più rigide sono le norme (stabilimenti di soglia superiore, che hanno maggiori quantità di sostanze pericolose, sono soggetti a controlli più severi).

Tra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/99, si ritiene di dover segnalare:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e di coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici (art. 10);
- l'inserimento, negli allegati, dell'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, quella già adottata, opportunamente aggiornata, e quella ancora in fase di elaborazione, (ALLEGATI da B a L), nonché delle norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto (ALLEGATI A ed M);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (ALLEGATO 5);
- il meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti (art. 3);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 26);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 22-23).



A seguito dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito, sono state, inoltre, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia (art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99), l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art.20, comma 9), l'eliminazione, su indicazione del Ministero competente, della regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti***

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito per coinvolgere gli organismi statali e regionali interessati, abroga il vigente decreto legislativo n. 334/99, come modificato dai decreti legislativi n. 238 del 2005 e n. 48 del 2014, di cui ripropone sostanzialmente impianto e contenuto, opportunamente modificati al fine di renderli conformi alla direttiva 2012/18/UE.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali ad eccezione:***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### ***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Considerato che il trasferimento alle regioni di determinate funzioni (relative essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza), in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, non si è ad oggi verificato, per la mancata realizzazione delle condizioni ivi previste, il provvedimento conferma l'attribuzione, in via transitoria, allo Stato di dette funzioni, in continuità con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999.

### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa***



Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter***

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario***

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano avviate procedure d'infrazione in materia.

**3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea***

Ad oggi risulta non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire la direttiva, considerato che il termine per la sua trasposizione verrà a scadere il prossimo 31 maggio 2015.





### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

#### 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Sono state adottate integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 3 della direttiva, salvo alcune modifiche lessicali necessarie a chiarirne il contenuto. Si evidenzia che la direttiva ha introdotto, oltre alla distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, le definizioni di "nuovo stabilimento", "stabilimento preesistente" e "altro stabilimento", per i quali sono previste tempistiche diverse per l'attuazione degli adempimenti posti a carico del gestore.

Sono state aggiunte due nuove definizioni, non presenti nella direttiva:

- alla lettera s) la definizione di "deposito temporaneo intermedio", termine previsto all'art. 2, comma 2, lettera c), volta a distinguere, come proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal deposito per fini di stoccaggio e/o trattamento delle sostanze, le soste temporanee dovute alle condizioni di trasporto e/o ad eventuali cambi di mezzo necessari per raggiungere la meta finale, che sono escluse dall'applicazione del decreto;
- alla lettera z) la definizione di "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante". Tale definizione si è resa necessaria per una più agevole comprensione del provvedimento, considerato l'assetto delle competenze adottato a livello nazionale, che prevede un'autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore (CTR - art. 10) ed una diversa autorità per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione od altro organo da essa designato).

#### 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

#### 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

#### 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

#### 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o, derogatorie rispetto alla normativa vigente.



**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione***

Il provvedimento all'esame prevede l'adozione del seguente decreto attuativo:

- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, nonché la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame, per l'adozione di linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché per la definizione dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (art. 22, comma 3).

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi***

Per valutare l'efficacia dell'attuazione dell'intervento in oggetto sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose sono stati utilizzati i dati dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati nel sito web del Ministero.



*Schema di decreto recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva "Seveso III").*

**Relazione tecnico-finanziaria**

**1. Premessa**

Il presente schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che sostituisce integralmente la precedente normativa in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, costituita dalla direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II"), modificata e integrata con la direttiva 2003/105/CE.

La direttiva aggiorna la norma europea vigente, adeguandola alla nuova classificazione delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) n. 1272/2008 - nuovo regolamento per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele), che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 1° giugno 2015. La direttiva, inoltre, aggiorna la norma europea alle ultime acquisizioni legislative in materia di informazione e partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, e introduce miglioramenti e semplificazioni degli adempimenti, alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di attuazione della precedente direttiva 96/82/CE.

Il provvedimento in questione, al fine di consentire, come richiesto dalla direttiva, la piena operatività delle disposizioni alla data di entrata in vigore della stessa (il 1° giugno 2015, coincidente con la definitiva entrata in vigore della nuova classificazione delle sostanze di cui al Regolamento 1272/2008), si propone di sostituire integralmente la norma quadro vigente (il decreto legislativo n. 334/99, come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005), e di ricomprendere nello stesso corpo normativo il complesso delle disposizioni in materia, tra cui i decreti attuativi previsti dal citato decreto n. 334/99.

Pertanto, lo schema di decreto sostituisce, abrogandoli, il decreto legislativo n. 334/99, e i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, i decreti legislativi n. 238/2005 e n. 48/2014; sono inoltre inseriti, agli allegati, i contenuti dei seguenti provvedimenti attuativi, emanati in base al decreto legislativo n. 334/99, che vengono contestualmente abrogati:

- a) decreto ministeriale 16 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74), sostituito dall'allegato B;
- b) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195), sostituito dall'allegato B;
- c) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196), sostituito dall'allegato D;
- d) decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 (Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), sostituito dall'allegato L;
- e) decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato F;



- f) decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato G.

Si evidenzia, inoltre, che lo schema di provvedimento consolida l'attuale assetto delle competenze, che prevedono funzioni esercitate in parte a livello statale, in parte dalle regioni.

## 2. Norme abrogate

Su proposta del Ministero dell'Interno sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di rischio industriale e prevenzione incendi, in quanto superate dalle disposizioni dello schema di decreto e dall'allegato L:

- a) l'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, limitatamente all'ultima frase: "A tal fine il comitato è integrato da un funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla regione e un esperto designato dal Ministero dell'ambiente";
- b) decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, limitatamente all'articolo 22, comma 2 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2006, n. 80 – S.O. n. 83);
- c) decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 6 settembre 1984, n. 246);
- d) decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, limitatamente all'ultima riga dell'allegato VI (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104);

Viene infine abrogato il decreto ministeriale 16 maggio 2001 n. 293 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165), relativo alla sicurezza dei porti industriali, petroliferi e commerciali, in quanto recante, come indicato dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolamentazione non prevista dalla direttiva, in un ambito già disciplinato da altre normative di settore.

## 3. Profili finanziari del provvedimento

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento si rappresenta quanto segue:

L'articolo 30 dello schema di decreto prevede che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lett. b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e con le modalità stabilite all'Allegato I. A tal fine, all'allegato I, relativo a "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli*", sono indicate nel dettaglio le tariffe relative agli specifici adempimenti, in particolare:

- a) per le istruttorie tecniche delle valutazioni di pericolosità delle sostanze di cui all'articolo 4, effettuate, secondo le procedure indicate in via transitoria nell'allegato A, da ISPRA e dagli altri organi tecnici nazionali;



- b) per i servizi connessi alla verifica delle informazioni trasmesse dai gestori, forniti dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 13, comma 9, ai fini della predisposizione dell'Inventario nazionale e per le comunicazioni di cui all'articolo 5;
- c) per le istruttorie tecniche dei rapporti di sicurezza e delle modifiche con aggravio del rischio, effettuate dai CTR, di cui agli articoli 17 e 18;
- d) per le ispezioni ordinarie e straordinarie, effettuate dai CTR e dagli organismi regionali, di cui all'articolo 27.

L'allegato I è articolato in sette punti e una appendice secondo lo schema seguente:

- Criteri di definizione delle tariffe (punto 1);
- Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche (punto 2);
- Tariffe relative alle Ispezioni (punto 3);
- Tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, di cui all'art. 4 del presente decreto (punto 4);
- Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) (punto 5);
- Aggiornamento delle tariffe (punto 6);
- Interessi per ritardato pagamento (punto 7);
- Appendice 1 – Tariffe.

#### **4. Determinazione delle tariffe**

L'individuazione dei costi e l'applicazione delle tariffe viene effettuata valutando, in maniera proporzionale, la complessità e/o la rilevanza dello stabilimento e la complessità del procedimento soggetto a tariffazione. Per quanto attiene al primo fattore gli stabilimenti vengono differenziati in 5 classi secondo criteri oggettivi come segue:

- a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
- b) svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;
- c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).

Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:

- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese (non rientranti nella classe 1);



- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI (non rientranti nella classe 1).

Si evidenzia che la classe di appartenenza viene individuata in base alle dichiarazioni del gestore contenute nella sezione del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.

Per quanto attiene al secondo fattore sono stati individuati più procedimenti/attività ed è stato stimato il numero di ore necessarie per il loro completamento in base alle 5 classi sopraindicate.

Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, le stesse sono state quantificate sulla base della tariffa oraria per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012 e, per quanto riguarda il costo del personale appartenente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, INAIL, ISS ed ISPRA, sulla base dei relativi costi del lavoro dipendente, come risultanti nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle qualifiche dei soggetti da adibire alle attività sottoposte a tariffa. Le tariffe sono determinate moltiplicando la tariffa oraria per il personale con la qualifica prevista per l'impiego nella specifica attività per il numero delle ore uomo occorrenti per ogni procedimento.

Si riportano di seguito i parametri di calcolo, e successivamente i dati per ogni singola tabella.

#### **A) Determinazione ore annuali di lavoro/uomo**

Per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale, considerando 36 ore di lavoro settimanali, le ferie, comprensive delle festività soppresse, le festività nazionali, si determinano:  
**1581 ore annue**

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, considerando 45 ore di lavoro settimanali, le ferie, comprensive delle festività soppresse, le festività nazionali, si determinano:  
**1971 ore annue**

(i dati sulle festività sono relative all'anno 2013)

#### **B) Determinazione Costo orario CNVVF**

Tariffa oraria per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 marzo 2012, **con la qualifica di funzionario direttivo:**  
**54 €/h**

#### **C) Determinazione Costo orario INAIL**



Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a INAIL, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di ricercatore/tecnologo e funzionario/collaboratore tecnico.

**Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	46.134	1,328	61.266
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			38,75

**Qualifica funzionario/collaboratore tecnico:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario/collaboratore	42.401	1,328	56.308
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			35,62

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo in una proporzione di 2 a 1 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale INAIL è il seguente:

$(2 \times \text{Costo orario ricercatore/tecn.} + 1 \times \text{Costo orario coll. Tec.}) : 3 = \text{Costo orario medio INAIL}$

**Costo orario medio INAIL**  $(2 \times 38,75 + 1 \times 35,62) : 3 = 37,71 \text{ €/h}$

**D) Determinazione Costo orario ISS**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ISS, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, per le qualifiche di ricercatore/tecnologo.

**Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	52.512	1,328	69.736
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			44,12



**Costo orario medio ISS = 44,12 €/h**

#### **E) Determinazione Costo orario ISPRA**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ISPRA, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, **per le qualifiche di ricercatore/tecnologo e funzionario/collaboratore tecnico.**

##### **Qualifica Ricercatore/tecnologo:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di ricercatore/tecnologo	46.063	1,328	61.172
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			38,69

##### **Qualifica funzionario/collaboratore tecnico:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario/collaboratore	38.640	1,328	51.314
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			32,46

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo in una proporzione di 2 a 1 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale ISPRA è il seguente:

$(2 \times \text{Costo orario ricercatore/tecn.} + 1 \times \text{Costo orario coll. Tec.}) : 3 = \text{Costo orario medio ISPRA}$

**Costo orario medio ISPRA  $(2 \times 38,69 + 1 \times 32,46) : 3 = 36,61 \text{ €/h}$**

#### **F) Determinazione Costo orario ARPA**

Il costo orario è ricavato dai dati, relativi al costo del lavoro dipendente pertinente a ARPA, riportati nel Conto Annuale 2013 della Ragioneria Generale dello Stato, **per le qualifiche di dirigente non medico e funzionario di livello.**

##### **Qualifica Dirigente non medico:**





	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di dirigente non medico	75.066	1,3518	101.474
b) N° ore di lavoro annue			1971
Costo orario (a : b)			51,48

**Qualifica funzionario di livello:**

	Retribuzione media netta annua euro	Coeff. Lordizz.	Retribuzione lorda annua euro
a) Costo annuo personale con qualifica di funzionario di livello	32.430	1,3518	43.839
b) N° ore di lavoro annue			1581
Costo orario (a : b)			27,73

Si stima l'utilizzo, nelle attività tariffate, di personale con qualifica di dirigente non medico in una proporzione di 1 a 3 rispetto al personale con qualifica di collaboratore tecnico. Pertanto il calcolo per determinare il costo finale medio orario del personale ARPA è il seguente:

$(1 \times \text{Costo orario dirigente non medico} + 3 \times \text{Costo orario funzionario liv.}) : 4 = \text{Costo orario medio ARPA}$

**Costo orario medio ARPA  $(1 \times 51,48 + 3 \times 27,73) : 4 = 33,67 \text{ €/h}$**

Sulla base dei costi parametrici come sopra determinati, si riportano di seguito i calcoli relativi alla determinazione delle tariffe per le singole tabelle.

**TABELLA I**

Per i procedimenti relativi all'istruttoria del Rapporto di Sicurezza il numero di ore uomo è riportato nella tabella seguente:

N° ORE uomo occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo; prima istruttoria RdS	82	104	125	145	210
Riesame del RdS	63	78	94	110	156
Modifiche: istruttoria su RdS Preliminare e RdS	22	28	33	38	54



definitivo					
------------	--	--	--	--	--

Si evidenzia che l'attività istruttoria è svolta dai gruppi di lavoro composti da quattro componenti, come stabilito all'articolo 10, comma 7 del provvedimento, nella quasi totalità dei casi appartenenti a personale CNVVF, ARPA, INAIL, e che, per la determinazione del costo effettivo del servizio vanno considerati i costi generali per il funzionamento del CTR (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...), complessivamente valutati come incidenti per un +15% delle spese di personale. Tali costi non comprendono le spese per trasferte e missioni, che sono determinate a parte.

Considerando nella composizione dei gruppi di lavoro la presenza al 50% del personale CNVVF, ed al 50% degli altri enti sopra indicati, il calcolo per determinare il costo orario medio è il seguente:

Costo orario medio ARPA/INAIL:

$$(33,67 + 37,71) / 2 = 35,69 \text{ €/h}$$

Costo orario medio complessivo CNVVF/ARPA/INAIL:

$$(54 + 35,69) / 2 = 44,85 \text{ €/h}$$

Per determinare l'importo finale del costo orario occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali:

**Costo orario Tabella I:**  $44,85 \times 1,15 = 51,58 \text{ €/h}$

Per calcolare l'importo finale delle tariffe occorre aggiungere agli importi come sopra determinati, per ogni voce della tabella, gli oneri relativi alle spese di trasferta e missione, pari a 60 € per giorno (comprensivi delle spese di vitto e trasporto, che si reputano congrui considerando che l'attività viene svolta nell'ambito regionale di competenza di ciascun CTR, anche considerato che non necessitano spese per il pernottamento), moltiplicati per i giorni di trasferta o missione previsti per ciascuna voce, indicati nella tabella riportata di seguito:

N° sopralluoghi giornalieri occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo; prima istruttoria RdS	3	4	4	5	6
Riesame del RdS	2	3	3	4	5
Modifiche: istruttoria su RdS Preliminare e RdS definitivo	2	2	2	2	2



## TABELLA II

Per i procedimenti di cui alla tabella II del presente allegato "Tariffe relative alle ispezioni" il numero di ore è riportato nella tabella seguente:

N° ORE uomo occorrenti per ogni procedimento	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	62	77	93	109	155
Successive verifiche ispettive	41	51	62	72	103

Si evidenzia che, come stabilito all'articolo 10, comma 7 del provvedimento e al punto 3.2 dell'allegato H, l'attività ispettiva è svolta da commissioni composte da tre componenti, appartenenti a personale CNVVF, ARPA, INAIL e che, per la determinazione del costo effettivo del servizio vanno considerati i costi generali per il funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...), complessivamente valutati come incidenti per un +15% delle spese di personale. Tali costi non comprendono le spese per trasferte e missioni, che sono determinate a parte.

Considerando la Commissione ispettiva composta da tre rappresentanti degli enti sopra indicati, il calcolo per determinare il costo orario medio è il seguente:

Costo orario medio CNVVF/ARPA/INAIL:

$$(54 + 33,67 + 37,71) / 3 = 41,79 \text{ €/h}$$

Per determinare l'importo finale della tariffa oraria occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali:

**Costo orario Tabella II:**  $41,79 \times 1,15 = 48,06 \text{ €/h}$

Per determinare l'importo finale delle tariffe occorre aggiungere agli importi come sopra determinati, per ogni voce della tabella, gli oneri relativi alle spese di trasferta e missione, calcolati pari a 60 € per giorno (comprensivi delle spese di vitto e trasporto che si reputano congrui considerando che l'attività viene svolta in un ambito regionale, anche considerato che non necessitano spese per il pernottamento), moltiplicati per i giorni di trasferta o missione previsti per ciascuna voce, indicati nella tabella riportata di seguito:

N° sopralluoghi giornalieri occorrenti per ogni ispezione	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	3	4	4	5	6



Successive verifiche ispettive	2	3	3	4	5
--------------------------------	---	---	---	---	---

### TABELLA III

Per i procedimenti di cui alla tabella III dell'allegato denominato "Tariffe relative all'istruttoria effettuata per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4", il numero di ore è riportato nella tabella seguente:

	N° ORE occorrenti
<b>Fase valutazione preliminare di ammissibilità</b>	75
<b>Fase di valutazione dei contenuti tecnici</b>	210

Le tariffe per la fase di valutazione preliminare di ammissibilità, di competenza ISPRA, sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di valutazione istruttoria delle proposte, per il costo orario del personale ISPRA determinato, come sopra, pari a 36,61 €/h, maggiorato del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

**Costo orario Tabella III – valutazione preliminare di ammissibilità:**  $36,61 \times 1,15 = 42,10 \text{ €/h}$

Le tariffe per la fase di valutazione dei contenuti tecnici, di competenza degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del provvedimento ISPRA, ISS, INAIL, CNVVF, sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di valutazione istruttoria delle proposte, per il costo orario medio del personale dei suddetti organismi, determinato, sulla base degli stessi parametri di costo utilizzati per le tariffe precedenti, come segue:

Costo medio orario ISPRA, ISS, INAIL, CNVVF:  $(36,61 + 44,12 + 37,71 + 54) / 4 = 43,11 \text{ €/h}$

Per determinare l'importo finale della tariffa oraria occorre aggiungere all'importo sopra indicato una maggiorazione del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni



informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

:

**Costo orario Tabella III – valutazione dei contenuti tecnici:**  $43,11 \times 1,15 = 49,58 \text{ €/h}$

#### TABELLA IV

Per le attività di cui alla tabella IV "Tariffe dei servizi connessi con la verifica della completezza e conformità delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante, il numero di ore è commisurato alla complessità dello stabilimento ed è riportato nella tabella seguente:

	N° ORE occorrenti
Classe 1	3
Classe 2	4
Classe 3	5
Classe 4	7
Classe 5	9

Le tariffe della Tabella IV sono determinate moltiplicando il numero delle ore occorrenti per le attività di verifica della notifica per il costo orario del personale dell'ISPRA, determinato come sopra pari a 36,61 €/h, maggiorato del 15% per le spese generali relative al funzionamento (locali, arredi, dotazioni informatiche, materiale di consumo, utenze, spese postali, ecc...). Si specifica che per tale attività non è prevista l'effettuazione di trasferte o missioni.

:

**Costo orario Tabella IV:**  $36,61 \times 1,15 = 42,1 \text{ €/h}$

Tali tariffe sono ridotte del 50% nel caso di semplice aggiornamento delle informazioni, come previsto al punto 5.

Nel caso di aggiornamento delle informazioni contenute esclusivamente in una o più delle sezioni F, G e N del Modulo di cui all'allegato 5, non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa, in quanto si tratta di informazioni che, riguardando il mero aggiornamento di dati ambientali o delle schede di sicurezza delle sostanze, non modificano lo stato di



assoggettabilità dello stabilimento e pertanto non comportano le relative verifiche da parte dell'ISPRA.

Con riferimento alla tariffa relativa alle ispezioni di cui al punto 3 dell'allegato I, si prevede che le attività svolte dagli ispettori sono ridotte del 20%, nel caso di ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale che adottano sistemi di certificazione volontaria o di gestione della sicurezza conformi alle normative tecniche di settore. Per tali casi è disposta una corrispondente riduzione del 20% della tariffa applicabile in base alla Tabella II. Si assicura che tale riduzione garantisce comunque la copertura del costo effettivo del servizio, dal momento che l'adozione dei suddetti sistemi di certificazione o gestione da parte dei gestori consente la riduzione delle verifiche che devono essere effettuate dalle commissioni ispettive.

Anche per i restanti adempimenti non risultano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto all'articolo 29, comma 1. A tal fine si precisa che:

- a) per la predisposizione del piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, disposto dall'articolo 6, comma 2, la prevista collaborazione dell'ISPRA al Ministero dell'interno avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività rientra nelle competenze istituzionali dello stesso Istituto. Si tratta, infatti, di attività che si sostanzia nella messa a disposizione delle informazioni tecniche sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, necessarie al Ministero dell'interno per la predisposizione del piano di ispezioni;
- b) per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del CTR di cui all'articolo 10, comma 9, nonché di quelle svolte nell'ambito del Coordinamento nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 11, comma 6, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- c) per i sopralluoghi post-incidentali disposti dal MATTM, ai sensi dell'articolo 26, non sono previsti rimborsi o altri emolumenti e, pertanto, la copertura dei costi di missione resta a carico degli enti di appartenenza dei funzionari incaricati di effettuare i sopralluoghi.


Si precisa, infine, che il provvedimento in esame non prevede il coinvolgimento di personale del Ministero dell'ambiente nelle attività assoggettate a tariffa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito



POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



31 MAR. 2015



## DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

VISTA la legge del 6 agosto 2013 n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, recante attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ... ;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del ....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ..... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto legislativo:

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.
4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.





Art. 2  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.

2. Il presente decreto non si applica:

- a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
- b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
- c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
- d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
- e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
- f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
- h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.

4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:

- a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
- b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.



## Art. 3

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) "stabilimento adiacente": uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) "nuovo stabilimento":

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) "stabilimento preesistente": uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successive modificazioni, e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) "altro stabilimento": un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

h) "impianto": un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono



l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

l) "sostanza pericolosa": una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) "miscela": una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

o) "incidente rilevante": un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

p) "pericolo": la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

q) "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) "deposito": la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) "deposito temporaneo intermedio": deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

t) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) "ispezioni": tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di



controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti;

z) "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante": il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 10 (di seguito CTR) per gli stabilimenti di soglia superiore; la regione, o l'organismo da essa designato, per gli stabilimenti di soglia inferiore.

#### Art. 4

(Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.

2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.

4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in conformità ai criteri ed alle modalità del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;



b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela;

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.)

5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli organi tecnici ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.

6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.



## CAPO II

### COMPETENZE

#### Art. 5

(Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti.

2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione europea il Ministero:

a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterno, a causa della impossibilità di generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;

b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti disposizioni degli articoli 21, 22 e 23;

c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati all'allegato 6, con le modalità di cui all'articolo 26;

d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalità stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE;

e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti con le modalità stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle



ispezioni. L'inventario è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.

4. Le autorità competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.

## Art. 6

### (Funzioni del Ministero dell'interno)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.
3. Il CTR, in qualità di autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia superiore, relativamente ai medesimi stabilimenti:
  - a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;
  - b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
  - c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28;
  - d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5.
4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22;
5. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19;
6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.



## Art. 7

### (Funzioni della Regione)

1. La Regione o l'organismo da essa designato in qualità di autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, relativamente ai medesimi stabilimenti:

- a) predispone il piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
- c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5.

## Art. 8

### (Funzioni del Comune)

1. Il Comune esercita le funzioni:

- a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo 22;
- b) relative alla informazione, e consultazione e partecipazione ai processi decisionali, del pubblico previste agli articoli 23 e 24.

## Art. 9

### (Organi tecnici nazionali)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.





## Art. 10

(Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento)

1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:

- il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
- il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
- un rappresentante della regione territorialmente competente;
- due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
- un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;
- un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- un rappresentante del Comune territorialmente competente;
- un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3;
- un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.

3. Per ogni componente è designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalità del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.

4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.

5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.

6. Il CTR è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei



componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.

8. Il CTR può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.

9. Per le attività svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

## Art. 11

(Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale).

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.

2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 è svolto dall'ISPRA.

4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, può formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.



5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonché gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea.

6. Per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.

### CAPO III

#### ADEMPIMENTI

##### Art. 12

(Obblighi generali del gestore)

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.

##### Art. 13

(Notifica)

1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione o all'organismo da essa delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.



2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
- e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
- f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, prima del 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.

4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;

5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.

6. Il gestore degli stabilimenti può allegare alla notifica di cui al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:



- a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;
- b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'articolo 18;
- c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
- d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.

8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.

9. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.

#### Art. 14

##### (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)

1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. Il documento di cui al comma 1 è redatto secondo le linee guida definite all'allegato B ed è depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore ha già predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.



4. Il documento di cui al comma 1 è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorità competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27.

5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:

- a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attività;
- b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.

7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate all'allegato B.

## Art. 15

### (Rapporto di sicurezza)

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, è parte integrante, deve dimostrare che:

- a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
- b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;



e) sono stati fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.

4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorità competente sono definiti all'allegato C.

5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, può essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza e' inviato al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.

d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).

7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lett. b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate; Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.

8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:

a) almeno ogni cinque anni;

b) nei casi previsti dall'articolo 18;

c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.



9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporta o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorità il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.

#### Art. 16

(Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)

1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità.

2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.

#### Art.17

(Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)

1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.

2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.

3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere





comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.

4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.

6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.

7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.

## Art. 18

### (Modifiche di uno stabilimento)

1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2:

a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;

b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;

c) comunica la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

2. Le modifiche, le procedure e i termini di cui al comma 1 sono definiti all'allegato D.



## Art. 19

### (Effetto domino)

1. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.

2. Qualora le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4.

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21.

4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1 devono:

a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni;

b) coöperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, nonché nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

5. Il CTR accerta che:

a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 4, lettera a);

b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, lettera b).

6. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore:

a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;



b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;

c) può richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell'area.

7. Nell'allegato E sono stabiliti:

a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino;

b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti;

c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato dell'area.

Art. 20

(Piano di emergenza interna)

1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;

c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.

2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente la popolazione, i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;



d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore trasmette alla autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.

5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 comma 5 e all'allegato 3.

## Art. 21

### (Piano di emergenza esterna)

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.

3. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché all'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).



4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterno entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.

7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

8. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.

9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentite le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, redige il piano di emergenza esterna, in conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già emanato in precedenza.

10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'articolo 13 comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

## Art. 22

### (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione)

1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:

- a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
- b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
- c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:



a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;

b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;

c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.

5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.

7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.

8. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai



requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3.

11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

## Art. 23

### (Informazioni al pubblico e accesso all'informazione)

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l'autorità competente di cui all'articolo citato, può chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto può essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante.

5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.

6. Il comune ove e' localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.

7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura e area frequentata





dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonché, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

8. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

#### Art. 24

(Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale)

1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:

- a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
- b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
- c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.

2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altra amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, sui seguenti aspetti:

- a) l'oggetto del progetto specifico;



b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;

d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;

f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.

4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:

a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;

b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.

5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri prima che il procedimento sia concluso e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.

6. Il Comune, o altra amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici:

a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.

7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.



## Art. 25

### (Accadimento di incidente rilevante)

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, e' tenuto a:

a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3;

b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione o l'organismo da essa delegato, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:

1) le circostanze dell'incidente;

2) le sostanze pericolose presenti;

3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni;

4) le misure di emergenza adottate;

5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;

c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:

a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;

b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;

c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, nonché i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento.



3. A seguito di un incidente rilevante l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante:

- a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

#### Art. 26

##### (Informazione sull'incidente rilevante)

1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle seguenti informazioni:

- a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato;
- b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
- c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
- d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.

3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), può essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.



## Art. 27

### (Ispezioni)

1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

- a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.

2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.

3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
- g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;



h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento, ed è basata sui criteri di cui al comma 2. Nella valutazione si tiene conto, in ogni caso, degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori.

7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorità che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma, informando, in caso di ispezione straordinaria disposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.

9. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.

10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).

11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con



particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale.

12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:

- a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire l'entità dell'aumento della probabilità o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonché per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.

13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorità competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.

#### CAPO IV

#### SANZIONI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

##### Art. 28

##### (Sanzioni)

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.



4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.

6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20 è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 989.

7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del 11 Codice penale.

8. Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 7, 25 comma 1, non siano state presentate o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

#### Art. 29

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 30

##### (Disposizioni tariffarie)

1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I.





2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

#### Art. 31

(Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore)

1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalità di cui all'allegato L.

2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perché ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal:

- a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- c) articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
- f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### Art. 32

(Norme finali e transitorie)

1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorità, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

3. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.



4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.

5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è aggiornato l'allegato I.

7. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato l'allegato L.

### Art. 33

(Riferimenti normativi e abrogazione di norme)

1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175;
- b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;
- c) la legge 19 maggio 1997, n. 137;
- d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;
- e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159;
- f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;
- g) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;
- h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;
- i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
- b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
- d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;



- f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;
- g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;
- h) l'ultima riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;
- i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
- l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
- m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;
- n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
- o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;
- p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.



## Allegato 1

### Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

#### PARTE 1

##### *Categorie delle sostanze pericolose*

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
<b>Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE</b>		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200



Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<b>Sezione «P» — PERICOLI FISICI</b>		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50



Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<p>P5b LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <p>— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure</p> <p>— Altri liquidi con punto di infiammabilità <math>\leq 60</math> °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)</p>	50	200
<p>P5c LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <p>Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b</p>	5000	50000
<p>P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B</p>	10	50
<p>P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F</p>	50	200
<p>P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI</p> <p>Liquidi piroforici, categoria 1</p> <p>Solidi piroforici, categoria 1</p>	50	200
<p>P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI</p> <p>Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure</p> <p>Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3</p>	50	200
<b>Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE</b>		
<p>E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1</p>	100	200
<p>E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2</p>	200	500



Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<b>Sezione «O» — ALTRI PERICOLI</b>		
01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200



## PARTE 2

*Sostanze pericolose specificate*

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$ )	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50





Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—		0.001



Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
<p>33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:</p> <p>4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone</p>	—	0.5	2
<p>34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi</p> <p>a) benzine e nafta,</p> <p>b) cheroseni (compresi i jet fuel),</p> <p>c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)</p> <p>d) oli combustibili densi</p> <p>e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)</p>	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200



Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1.  (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000
( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.			

## NOTE ALL'ALLEGATO 1

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.



2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$q_1 / Q_{U1} + q_2 / Q_{U2} + q_3 / Q_{U3} + q_4 / Q_{U4} + q_5 / Q_{U5} + \dots$  è maggiore o uguale a 1,

dove  $q_x$  è la quantità presente di sostanza pericolosa  $x$  (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e  $Q_{Ux}$  è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria  $x$  indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

$q_1 / Q_{L1} + q_2 / Q_{L2} + q_3 / Q_{L3} + q_4 / Q_{L4} + q_5 / Q_{L5} + \dots$  è maggiore o uguale a 1,

dove  $q_x$  è la quantità presente di sostanza pericolosa  $x$  (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e  $Q_{Lx}$  è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria  $x$  indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;

b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive,



perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.

6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini del presente decreto.

9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)<sup>1</sup> stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

---

<sup>1</sup> Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).



11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol<sup>2</sup> (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— compreso tra il 15,75 %<sup>3</sup> e il 24,5 %<sup>4</sup> in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi<sup>5</sup>;

— uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

— superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

---

<sup>2</sup> GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

<sup>3</sup> Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

<sup>4</sup> Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

<sup>5</sup> GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.



— superiore al 28 %<sup>6</sup> in peso, per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.

#### 15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,

— superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili.

Comprende, inoltre, soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

#### 16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità. Include:

— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15;

— i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

#### 17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

#### 18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

#### 19. Biogas potenziato

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il biogas potenziato può essere classificato nella voce 18 della parte 2 del presente allegato, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

---

<sup>6</sup> Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.



20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) - OMS 2005			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0.1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0.1
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.03
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.1
OCDD	0.0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.01
		OCDF	0.0003
(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)			
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds			

21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse.





## **Allegato 2**

### **Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15**

#### **1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti**

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato 3.

#### **2. Presentazione del sito dello stabilimento:**

- a) descrizione dello stabilimento e della sua collocazione territoriale, includendo informazioni quali posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se rilevante, la sua storia;
- b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante;
- c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonché di siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;
- d) descrizione delle aree in cui può verificarsi un incidente rilevante.

#### **3. Descrizione dello stabilimento:**

- a) descrizione delle principali attività e dei prodotti delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni per le quali tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive proposte;
- b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;



- c) descrizione delle sostanze pericolose:
- i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:
    - l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC,
    - quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile,
  - ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente;
  - iii) comportamento fisico e chimico nelle condizioni normali di utilizzo in stabilimento o nelle condizioni anomale prevedibili.

#### **4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:**

- a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità di accadimento o delle condizioni in cui tali scenari possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nell'innescare ognuno di tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto; comprendente in particolare:
- i) cause operative;
  - ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
  - iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
- b) valutazione dell'estensione e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, includendo le mappe, le immagini, o appropriate descrizioni equivalenti, che mostrino le aree suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;
- c) riesame degli incidenti e degli eventi anomali occorsi in passato legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi processi utilizzati in stabilimento, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito alle misure specifiche adottate per prevenire tali eventi;
- d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.



**5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:**

- a) descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione; dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua; schermi di vapore; recipienti di raccolta e trappole di emergenza; valvole di intercettazione; sistemi di inertizzazione; sistemi di raccolta delle acque antincendio;
- b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento;
- c) descrizione delle risorse, interne o esterne, che possono essere mobilitate;
- d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente rilevante.



### Allegato 3

#### **Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti**

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
  - i. organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
  - ii. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;
  - iii. controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;



- iv. gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
- v. pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
- vi. controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella PPIR e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti»<sup>1</sup>, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;
- vii. controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della PPIR e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di "quasi incidente" si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.



## **Allegato 4**

### **Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21**

#### **1. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20)**

Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza interna sono:

- a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
- b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del Piano di emergenza esterna;
- c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
- d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
- e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il Piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
- f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
- g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

#### **2. Piani di emergenza esterna (di cui all'art. 21)**

Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza esterna sono:



- a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
- b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e di richiesta di soccorsi;
- c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano di emergenza esterna;
- d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;
- e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
- f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attività adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
- g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.



## Allegato 5

### Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23

Il presente allegato è così costituito:

- SEZIONI A1 e A2 - INFORMAZIONI GENERALI
- SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
- SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
- SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
- SEZIONE E - PLANIMETRIA
- SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
- SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
- SEZIONE H - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1
- SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
- SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H





**SEZIONE A1 – INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)**

**1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO**

Nome della società	<input type="text"/>
Denominazione dello stabilimento	<input type="text"/>
Regione	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
CAP	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Indirizzo PEC	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

**SEDE LEGALE (Se diversa da quanto sopra)**

Regione	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
CAP	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>





## SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI

### 1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale

Indirizzo del gestore  Via  CAP   
  
 Comune  Prov

Qualifica:

- Direttore dello Stabilimento
- Amministratore Delegato
- Curatore Fallimentare
- Altro

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

### 2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO (Solo se diversa dal Gestore dello Stabilimento)

Nome  Cognome

Indirizzo del Responsabile dello Stabilimento  Via  CAP   
  
 Comune  Prov

Qualifica

- Direttore/ Capo Deposito
- RSPP
- Responsabile SGS
- Portavoce
- Altro





#### 4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento è già soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(\*)

Codice Identificativo	I	T	\						
-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

- «nuovo stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:
  - La notifica viene presentata da uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data;
  - La notifica viene presentata da un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
  - La notifica viene presentata da uno "stabilimento di soglia inferiore" che diventa "stabilimento di soglia superiore" o viceversa il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un incremento/cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.
  
- «stabilimento preesistente», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:
  - La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come "stabilimento di soglia inferiore" o "stabilimento di soglia superiore";
  - La Notifica viene presentata per una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 13 comma 7;
  - La Notifica viene presentata per una modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi dell'art. 18 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
  
- La Notifica viene presentata per la chiusura definitiva dello stabilimento;
- La Notifica viene presentata per la dismissione dello stabilimento;
- La Notifica viene presentata per una variazione delle informazioni di cui :
  - alla Sezione A1 del Modulo
  - alla Sezione A2 del Modulo
  - alla Sezione B del Modulo



- alla Sezione C del Modulo
- alla Sezione D del Modulo
- alla Sezione E del Modulo
- alla Sezione F del Modulo
- alla Sezione G del Modulo
- alla Sezione H del Modulo
- alla Sezione I del Modulo
- alla Sezione L del Modulo
- alla Sezione M del Modulo
- alla Sezione N del Modulo

- «altro stabilimento», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE:

- La Notifica viene presentata da uno stabilimento in attività che rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- La Notifica viene presentata da uno "stabilimento di soglia inferiore" che diventa uno "stabilimento di soglia superiore" o viceversa, il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

*(\*) Il codice univoco identificativo del MATTM è individuabile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente alla pagina web relativa ai rischi industriali.*





## ATTIVITÀ IN ESSERE O PREVISTE

### Descrizione sintetica Impianti/Depositi:

Identificativo impianto/deposito	Denominazione Impianto/Deposito	Descrizione sintetica del Processo/Attività	Numero di addetti (facoltativo)

### Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del presente decreto

Lo stabilimento ricade nella seguente classe:

- Classe 1;
- Classe 2;
- Classe 3;
- Classe 4;
- Classe 5.

Si richiede l'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato I del presente decreto.

La Società che detiene o gestisce lo stabilimento è una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)

- SI
- NO





**SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)**

**Quadro 1**

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
<b>Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE</b>			
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	<i>Esempio: 19</i>
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	
<b>Sezione «P» — PERICOLI FISICI</b>			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	50	200	
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50	
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)	



Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)  Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5000  (peso netto)	50000  (peso netto)	
P4 GAS COMBURENTI  Gas comburenti, categoria 1	50	200	
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI  — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure  — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure  — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI  — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure  — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*)	50	200	
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI  Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5000	50000	
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI  Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI  Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI  Liquidi piroforici, categoria 1  Solidi piroforici, categoria 1	50	200	



Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI  Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	
<b>Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE</b>			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500	
<b>Sezione «O» — ALTRI PERICOLI</b>			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1						
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Es.: Acido Fluoridrico 40%	78-93-3	Liquido	40	H330, H310, H300, H314	231-634-8	Esempio: 19



## Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:		
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*)	—	5000	10000	
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*)	—	1250	5000	
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*)	—	350	2500	
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*)	—	10	50	
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*)	—	5000	10000	
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*)	—	1250	5000	
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi Sali (2)	1303-28-2	1	2	
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi Sali (2)	1327-53-3		0,100	
9. Bromo	7726-95-6	20	100	
10. Cloro	7782-50-5	10	25	
11. Composti del nichel (2) in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1	
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50	
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	<i>Esempio: 29</i>
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	
17. Alchili di piombo	—	5	50	
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*)	—	50	200	<i>Esempio: 90</i>



Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
19. Acetilene	74-86-2	5	50	
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	
22. Metanolo	67-56-1	500	5000	
23. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi Sali (2), in forma polverulenta	101-14-4		0.01	
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15	
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000	
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100	
2,6-Diisocianato di toluene	91-08-7			
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75	
28. Arsina (triidrato di arsenico)	7784-42-1	0.2	1	
29. Fosfina (triidrato di fosforo)	7803-51-2	0.2	1	
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1	
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (2)(cfr. nota 20*)	—		0.001	
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele (2) contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:  4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametifosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	—	0.5	2	



Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi (2) a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi i jet fuel) c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000	<i>Esempio: 2400</i>
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	
38. Piperidina	110-89-4	50	200	
39. Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) ammina	3030-47-5	50	200	
40. 3-(2-etilesilossi) propilammina	5397-31-9	50	200	
41. Miscele (2)(3) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1.  <hr/> <i>(3) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.</i>		200	500	
42. Propilammina (cfr. nota 21*)	107-10-8	500	2000	
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21*)	1663-39-4	200	500	
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21*)	16529-56-9	500	2000	



Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina - 2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)	533-74-4	100	200	
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*)	96-33-3	500	2000	
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21*)	108-99-6	500	2000	
48. 1-Bromo-3-cloropropano(cfr. nota 21*)	109-70-6	500	2000	
( <sup>1</sup> ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.				
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE				

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1, parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
1 <i>Es. Olio Combustibile denso</i>	68476-33-5	Liquido	E1	2000
2 <i>Es. Benzina</i>	86290-81-5	Liquido	P5a,E2	400
...				



### Quadro 3

Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) $q_x$	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) $Q_{Lx}$	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) $Q_{Ux}$	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" $q_x/Q_{Lx}$	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" $q_x/Q_{Ux}$
<i>Es. H1</i>	19	5	20	3,80	0,95

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) $q_x$	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) $Q_{Lx}$	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) $Q_{Ux}$	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" $q_x/Q_{Lx}$	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" $q_x/Q_{Ux}$
<i>Es. Olio Combustibile</i>	E1	2000	2500	25000	0,800	0,080
<i>Es. Benzina</i>	P5a/E2	400	2500	25000	0,160	0,016
<i>Es. Idrogeno</i>	P2	29	10	50	2,900	0,580
<i>Es. GPL</i>	P2	90	50	200	1,800	0,450





Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Gruppo		Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" $q_x/Q_{Lx}$	Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" $q_x/Q_{Ux}$
a)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i>	Es. 3,800	Es. 0,950
b)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i>	Es. $0,16+2,9+1,8=4,860$	Es. $0,016+0,58+0,45=1,046$
c)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i>	Es. $0,8+0,16=0,960$	Es. $0,08+0,016=0,096$

#### ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante.

#### ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento,  $q_x$ , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente ( $Q_{Lx}$  o  $Q_{Ux}$ ) indicata nell'allegato 1.



L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di  $q_x$  nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1 e 3.2.

Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.



**SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)**

Il sottoscritto , nato a ....., in data ....., domiciliato per la carica presso gli uffici dello stabilimento di..... sito nel comune di .... consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:

ISPRA

COMITATO TECNICO REGIONALE c/o DIR CNVVF della Regione .....

COMANDO PROVINCIALE DEI VVF di ....

AUTORITA' REGIONALE competente: .....

PREFETTURA di .....

COMUNE di .....

- che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del ..... relativamente allo stabilimento;
- di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.



**SEZIONE D – INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO  
LO STABILIMENTO (pubblico)**

**Quadro 1**

**INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI È  
COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITÀ AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI È POSSIBILE RICHIEDERE  
INFORMAZIONI IN MERITO**

	Ente Nazionale ISPRA	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
Ente Locale	Unità amministrativa territoriale			
COMITATO TECNICO REGIONALE				
PRESSO DIREZIONE GENERALE REGIONALE VVF della Regione/Provincia Autonoma				
PREFETTURA				
AUTORITA' REGIONALE COMPETENTE				
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO				
COMUNE				



**Quadro2**  
**AUTORIZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETÀ**

Ambito (Ambiente/Sicurezza)	Riferimento (AIA, ISO/OHSAS, ecc.)	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione



**Quadro 3**  
**INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI**

- Lo stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27  comma 6 o  comma 7 dall'Autorità .....
  - Data Apertura dell'ultima ispezione in loco     .../.../.....
  - Data Chiusura dell'ultima ispezione in loco     .../.../.....     Ispezione in corso.....
- Lo stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto
  - Data di emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR: .../.../.....

Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili sul portale web dell'autorità competente che ha disposto l'ispezione o possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta agli uffici del medesimo organo.

## SEZIONE E - PLANIMETRIA

Allegare in questa sezione la stampa della planimetria dello stabilimento evidenziando i contorni degli Impianti/Depositi su base cartografica (es. Carta Tecnica Regionale, Foto Aerea ecc.) in formato A3 in scala adeguata.

La versione digitale in formato pdf della suddetta planimetria unitamente al file in formato vettoriale (es. shapefile, cad, etc. georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long- ETRF2000/WGS84) del poligono/i dei confini dello stabilimento e dei poligoni/o dei contorni degli impianti/depositi deve essere trasmessa agli enti contestualmente al presente Modulo.











## SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

### INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':

Classe sismica del comune:

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite\*:

Stati limite (PvR)				
Stati limite	SLE		SLU	
	SLO	SLD	SLV	SLC
PVR	81%	63%	10%	5%
Tr (anni)				
ag [g]				
Fo				
Tc* [s]				

Periodo di riferimento (Vr) in anni:

La Società ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture .....

La Società ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica .....

### INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (\*\*):

Classe di pericolosità idraulica(\*\*):

### INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilità meteo:

Direzione dei venti:

### INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue:

(\*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta scaricabile dal sito [www.cslp.it](http://www.cslp.it)).

(\*\*) Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosità idraulica come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.



## SEZIONE H (pubblico) – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Riportare in questa sezione:

- una descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri):

- il quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
- il quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);
- le principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2.

Selezionare, inoltre, l'informazione pertinente con lo stato di assoggettabilità.

Lo stabilimento

- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
  - La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
  - La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
  - La Società ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
- non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
  - La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE



## SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Eventi incidentali ipotizzati nell'analisi di sicurezza	Metodologia di valutazione utilizzata* (facoltativo)			Misure adottate		
				per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato
	P	F	C	Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza
Es: Rottura manichetta travaso						

(\*) indicare il codice secondo il seguente schema:

**P: Analisi Pericoli**

H: Hazop

F: FMEA

P: PHA

W: What if

A: Altro

**F: Analisi Frequenze**

AS: Analisi Storica

FTA: Fault Tree Analysis

EVT: Event Tree Analysis

A: Altro

**C: Analisi Conseguenze**

MF: Modelli Fisici

LG: Linee Guida

A: Altro



**SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO**

Scenario Tipo	Effetti potenziali		Comportamento da seguire 12,3	Tipologia di allerta alla popolazione 1,3	Presidi di pronto intervento/soccorso 1,3
	Effetti Salute umana	Effetti Ambiente			
Rilascio Tossico o Ecotossico	Es.: intossicazione, malessere	Es.: Contaminazione acque superficiali, suolo sottosuolo falda sotterranea	(Specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti)	(Es.: sirena interna, sirena esterna, SMS, pannelli autostradali, altoparlanti, campane, ecc.)	(Es.: interventi VV.F., protezione civile e forze dell'ordine, allerta di autoambulanza ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico, ecc.)
Incendio	Es. irraggiamento				
Esplosione	Es. onde d'urto (rottura vetri)				

1 - Informazioni estratte dal Piano di Emergenza Esterna (PEE). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto di sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).

2 - In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.

3 - Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in forma elettronica.



## SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

*(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)*

Evento/sostanza coinvolta	Scenario	Condizioni	Modello sorgente	Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000 (*)			Zone di danno (m)		
				Lat	Long		I	II	III
Es: Rottura manichetta travaso/GPL	<input checked="" type="checkbox"/> Incendio	<input checked="" type="checkbox"/> in fase liquida	<input checked="" type="checkbox"/> incendio da recipiente						
			<input checked="" type="checkbox"/> incendio da pozza (Pool fire)						
		<input checked="" type="checkbox"/> in fase gas/vapore ad alta velocità	<input checked="" type="checkbox"/> getto di fuoco (Jet fire)						
	<input checked="" type="checkbox"/> in fase gas/vapore	<input checked="" type="checkbox"/> incendio di nube (Flash fire)							
		<input checked="" type="checkbox"/> sfera di fuoco (Fireball)							
<input checked="" type="checkbox"/> Esplosione	<input checked="" type="checkbox"/> confinata	<input checked="" type="checkbox"/> reazione sfuggente (Run-a-way reaction)							
		<input checked="" type="checkbox"/> miscela gas/ vapori infiammabili							
	<input checked="" type="checkbox"/> non confinata	<input checked="" type="checkbox"/> polveri infiammabili							
		<input checked="" type="checkbox"/> miscela gas/vapori infiammabili (U.V.C.E.)							
<input checked="" type="checkbox"/> Rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> in fase gas/vapore	<input checked="" type="checkbox"/> transizione rapida di fase	<input checked="" type="checkbox"/> esplosione fisica						
			<input checked="" type="checkbox"/> Ad alta o bassa velocità di rilascio						
		<input checked="" type="checkbox"/> dispersione per turbolenza (densità della nube inferiore a quella dell'aria)							
			<input checked="" type="checkbox"/> dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell'aria)						





							Tempo di arrivo (hh) (**)	Tempo di propagazione orizzontale (hh) (***)
					<input checked="" type="checkbox"/> evaporazione da liquido (fluidi insolubili)			
		<input checked="" type="checkbox"/> Acqua superficiale (diretto)			<input checked="" type="checkbox"/> dispersioni liquido/liquido (fluidi solubili)			
			<input checked="" type="checkbox"/> in fase liquida		<input checked="" type="checkbox"/> Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)			
					<input checked="" type="checkbox"/> dispersione da liquido (fluidi insolubili)			
					<input checked="" type="checkbox"/> dispersioni liquido/liquido (fluidi solubili)			
		<input checked="" type="checkbox"/> Acqua sotterranea			<input checked="" type="checkbox"/> Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)			
					<input checked="" type="checkbox"/> dispersione da liquido (fluidi insolubili)			
		<input checked="" type="checkbox"/> Suolo			<input checked="" type="checkbox"/> dispersioni			

(\*) In caso di più punti appartenenti ad una stessa unità riferirsi al centro dell'unità. Se riferito a più unità indicare le coordinate del centro più vicino ai confini di stabilimento.

(\*\*) Indicare il tempo di arrivo in direzione orizzontale al primo elemento ambientale/territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo

(\*\*\*) Indicare il tempo stimato di propagazione orizzontale richiesto per interessare tratti o aree di significativa lunghezza o estensione (vedi anche allegato 6 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) dei seguenti elementi ambientali sensibili:

- per le acque superficiali: fiumi o canali, laghi o stagni, delta, zone costiere o di mare;
- per le acque sotterranee: falde;

per il suolo: habitat importanti dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetti dalla legislazione o habitat più estesi, compresi i terreni agricoli.



Esiste un PEE?

- SI  
 NO (Specificare se la motivazione è conseguente alla decisione del Prefetto ai sensi dell'art. 21 comma 11 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE SI NO)

Data di emanazione/revisione dell'ultimo PEE vigente ..... gg/mm/aa

Link al sito di pubblicazione .....

E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?

- SI  
 NO

È stata presa in considerazione la possibilità eventuali effetti domino?

- SI  
 NO



## SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.

<b>Id. Progressivo/Nome Sostanza</b>	<b>Data di aggiornamento</b>
<i>Es. 1.1 Ipoclorito di Sodio</i>	<i>gg/mm/aa</i>
<i>Es. 1.2 Ammoniaca soluzione</i>	<i>gg/mm/aa</i>
<i>Es. 2.1 Olio combustibile</i>	<i>gg/mm/aa</i>
<i>Es. 2.2 Fluoro</i>	<i>gg/mm/aa</i>

Le schede di sicurezza, in versione digitale, devono essere trasmesse agli enti contestualmente all'invio del presente Modulo.



## Allegato 6

### Criteria per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26)

#### PARTE I

Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

#### 1. Sostanze pericolose coinvolte:

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.

#### 2. Conseguenze per le persone o i beni:

- a) un decesso;
- b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
- c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
- d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;
- e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
- f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1.000.

#### 3. Conseguenze immediate per l'ambiente:

- a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
  - i. 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa;



- ii. 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;
- b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
- i. 10 km o più di un fiume o canale;
  - ii. 1 ha o più di un lago o stagno;
  - iii. 2 ha o più di un delta;
  - iv. 2 ha o più di una zona costiera o di mare;
- c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:
- 1 ha o più.

#### **4. Danni materiali:**

- a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000 di EUR;
- b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500.000 EUR.

#### **5. Danni transfrontalieri**

Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

### PARTE II

Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti»<sup>1</sup> che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di "quasi incidente" si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.



## **Allegato A (art. 4)**

**Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4**

Il presente allegato è così costituito:

PARTE 1 - PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA

1.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

1.2 VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEI CONTENUTI TECNICI DELLA PROPOSTA

PARTE 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA

APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE



## PARTE 1 – PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, esclusivamente ai fini della comunicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) alla Commissione europea ai sensi all'art. 4 del presente decreto, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse (nel seguito indicati come proponente). L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal proponente.

L'istruttoria consta di 2 successive procedure valutative:

1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta;
2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.

### 1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta

Il proponente presenta al MATTM e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), la proposta di esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, redatta secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati in Appendice 1; l'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 2, l'ammissibilità della proposta e ne comunica l'esito al MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento.

Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta.

### 1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il MATTM la trasmette, unitamente agli esiti della valutazione preliminare, a uno o più degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, secondo le specifiche competenze. I suddetti procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.

Il termine può essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta, nel caso in cui si renda necessario da parte di almeno un Organo tecnico richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le informazioni fornite dal proponente pervengono agli Organi tecnici nazionali non viene computato.

Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilità dell'esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto legislativo, e comunica entro 15 giorni l'esito dell'istruttoria



al proponente e per conoscenza agli Organi tecnici.





## PARTE 2 - CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà essere redatta dal proponente in modo da fornire tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza pericolosa per la quale si richiede alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE:

*"... è impossibile in pratica che provochi un rilascio di materia ed energia che possa dar luogo ad un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili..."*.

L'ammissibilità o meno della proposta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

### 2.1 La sostanza pericolosa è individuata in modo univoco

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE è individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica).

### 2.2 La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o è una delle sostanze elencate nell'allegato 1, parte 2

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.

### 2.3 Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui l'impossibilità di dar luogo a un incidente rilevante si basi su una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
- b) le proprietà intrinseche della sostanza pericolosa, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
- c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

Il proponente dovrà esplicitamente indicare nella proposta quale/i delle precedenti caratteristica/che motiva/no la presentazione della proposta, specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in cui siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione europea.



#### 2.4 Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie per poter valutare le proprietà della sostanza pericolosa che comprendono almeno:

- a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare la potenzialità che presenta la sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
- b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);
- c) proprietà relative ai pericoli per la salute umana e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà pertinenti);
- d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);
- e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero l'autoclassificazione notificata;
- f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza pericolosa (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali essa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali o incidentali prevedibili.



### PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI ORGANI TECNICI NAZIONALI

La valutazione istruttoria della proposta avverrà sulla base dei seguenti criteri ed elementi tecnici:

- 3.1 dimostrazione da parte del proponente della completezza, dell'attendibilità e del livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza;
- 3.2 dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o studi reperibili nella letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle caratteristiche similari;
- 3.3 considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del proponente degli scenari incidentali più conservativi e di tutti i pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento, sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto delle proprietà di cui al punto 2.4, nonché dei differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la sostanza nell'Unione europea;
- 3.4 effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e della popolazione, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;
- 3.5 effettuazione da parte del proponente della stima dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;
- 3.6 dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti nella Direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.



## APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta riportando, almeno, le seguenti sezioni:

### Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa

Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica) la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.

### Sezione 2- Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1

Il proponente indica la/le categoria/e di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o la voce dell'allegato1, parte 2, che fa/fanno rientrare la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.

### Sezione 3 - Motivazione della proposta

Il proponente dichiara la motivazione della proposta di esclusione della sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, individuando una o più caratteristiche tra quelle elencate al punto 2.3 che rende impossibile il verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.

### Sezione 4 - Proprietà della sostanza pericolosa

Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare le proprietà della sostanza sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando dettagliatamente in questa sezione i contenuti minimi richiesti al punto 2.4.

### Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE

Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative (da A a E), ciascuna delle quali si articola in uno o più stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici all'interno di un Rapporto così costituito:

#### A - Screening iniziali

A.1 - Raccolta e presentazione delle proprietà di base della sostanza: nome chimico e generico, numero CAS, forma fisica negli impieghi nei Paesi UE;

A.2 - Verifica dell'appartenenza della sostanza a una classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata;

A.3 - Identificazione della/e categoria/e di pericolo della sostanza ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;



SCREENING N.1: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nel Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.

A.4 - Identificazione della parte, della categoria e della voce dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;

SCREENING N.2: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nell'allegato 1 della Direttiva 2012/18/UE.

A.5 - In caso di miscele, indicazione della concentrazione di ogni componente, considerando le eventuali differenti concentrazioni riscontrabili sulla base degli impieghi nei paesi UE;

A.6 - Raccolta e presentazione delle proprietà intrinseche della sostanza: massa molecolare, densità, viscosità, tensione di vapore, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, solubilità e altre proprietà pertinenti (anche tra quelle riportate nella tabella del punto A.10);

A.7 - Descrizione delle condizioni operative di temperatura e pressione, volume e altre condizioni e tipologie di stoccaggio, trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi UE;

A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilità con altre sostanze;

A.9 - Presentazione delle risultanze della ricognizione effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i contenuti dei rapporti di sicurezza e di studi reperiti nella letteratura scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi UE;

SCREENING N.3: l'istruttoria prosegue solo se la ricognizione non evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.

A.10 - Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del valore dei seguenti parametri rilevanti;

<b><i>Fenomeno pericoloso</i></b>	<b><i>Parametri rilevanti della sostanza</i></b>
<i>Irraggiamento</i>	<i>Punto di infiammabilità</i> <i>LFL (Lower Flammability Limit - Limite inferiore di infiammabilità)</i> <i>UFL (Upper Flammability Limit - Limite superiore di infiammabilità)</i> <i>Temperatura di auto-ignizione o di autoaccensione</i> <i>Viscosità</i>



<p><i>Sovrappressione</i></p>	<p><i>Tensione di vapore</i></p> <p><i>LEL (Lower explosion pressure - Limite inferiore di esplosività)</i></p> <p><i>UEL (Upper Explosion Limit - Limite superiore di esplosività)</i></p> <p><i>K<sub>st</sub> (Maximum rate of explosion pressure rise for dust clouds - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per polveri)</i></p> <p><i>K<sub>g</sub> (Maximum rate of explosion pressure rise for gas - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per gas)</i></p> <p><i>P<sub>max</sub> (Pressione massima di esplosione)</i></p> <p><i>LOC (Limiting Oxygen Concentration - Concentrazione limite di ossigeno)</i></p> <p><i>MIE (Minimum Ignition Energy - Energia minima di ignizione)</i></p> <p><i>Tasso di umidità</i></p> <p><i>Dimensione delle particelle</i></p> <p><i>Cinetiche di reazione (energia di attivazione e fattore pre-esponenziale)</i></p> <p><i>ΔT<sub>ad</sub> (Variazione adiabatica di temperatura)</i></p> <p><i>ΔH<sub>r</sub> (Entalpia di reazione)</i></p> <p><i>M TSR (Maximum Temperature of Reaction Syntesis - Temperatura massima della reazione)</i></p> <p><i>TMR<sub>ad</sub> (Time to Maximum Rate in adiabatic condition - Tempo di raggiungimento della massima velocità di autoriscaldamento in condizioni adiabatiche)</i></p> <p><i>Pressione di rottura del serbatoio</i></p> <p><i>Temperatura di ebollizione</i></p>
<p><i>Dispersione tossica</i></p>	<p><i>LD<sub>50</sub> (Median Lethal Dose - Dose letale media)</i></p> <p><i>LC<sub>50</sub> (Median Lethal Concentration - Concentrazione letale media)</i></p> <p><i>ERPG (Emergency Response Planning Guidelines - Indice di riferimento per la pianificazione della risposta di emergenza)</i></p> <p><i>IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health - Indice di pericolosità immediata per la vita e la salute)</i></p> <p><i>AEGL (Acute Exposure Guidelines Levels - Livelli di riferimento per l'esposizione acuta)</i></p>



<i>Dispersione eco-tossica</i>	<p><i>EC<sub>50</sub> (Median Effective Concentration – Concentrazione media di effetto) o LC<sub>50</sub> (Median Lethal Concentration – Concentrazione letale media)</i></p> <p><i>NOEC (No Observed Effect Concentration – Concentrazione di non effetto)</i></p> <p><i>BCF (BioConcentration Factor – Fattore di bioconcentrazione)</i></p> <p><i>Solubilità Tensione di vapore</i></p> <p><i>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (LogKow);</i></p> <p><i>Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico, (LogKoc)</i></p>
--------------------------------	--

A.11 – Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o più metodi indicizzati impiegati nei Paesi UE per la valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici e ambientali ad essa associati e confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dall'applicazione ad una sostanza, di interesse per la direttiva 2012/18/UE, similare per proprietà chimico-fisiche e categoria di pericolo.

SCREENING N.4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di ciascun indice individuato per la sostanza pericolosa proposta per l'esclusione è inferiore a quello relativo alla sostanza simile.

## B – Definizione degli scenari incidentali di riferimento

B.1 – Individuazione documentata di uno o più scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione le differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi UE;

B.2 – Individuazione documentata dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima quantità, pressione di rilascio, portata di rilascio) e della dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosità del terreno, presenza di ostacoli, ecc.) con riferimento alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE.

## C – Stima degli effetti per la salute umana

C.1 – Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima delle distanze di danno, per ogni fenomeno pericoloso associato agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;



C.2 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi UE;

C.3 - Stima delle distanze di danno;

C.4 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

#### D - Stima degli effetti sull'ambiente

D.1 - Verificare, ove applicabile, se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;

D.2 - Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni associati agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;

D.3 - Individuazione dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione nell'ambiente (portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e altri recettori considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE;

D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi UE;

D.5 - Stima dell'estensione e della durata del danno per i recettori ambientali considerati;

D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

#### E - Interpretazione dei risultati

Dimostrazione che gli effetti per la salute umana (distanze di danno) e per l'ambiente (estensione e durata del danno), stimati nelle fasi precedenti, non determinano un incidente rilevante definito sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE.





## **Allegato B (art. 14)**

### **Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti**

Il presente allegato è così costituito:

#### PREMESSA

1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
4. GRADO DI APPROFONDIMENTO

#### APPENDICE 1 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO

1. INFORMAZIONE
2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
4. ORGANIZZAZIONE
5. TABELLA RIASSUNTIVA



## Premessa

Il presente allegato fornisce le indicazioni al gestore per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14 comma 5 e nell'allegato 3 del presente decreto.

### 1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

#### 1.1. Documento sulla politica di prevenzione

- 1.1.1. Il gestore deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di seguito indicato come "Documento", indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) del gestore in materia.
- 1.1.2. Il gestore deve indicare nel Documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al punto 1.1.1., indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.
- 1.1.3. Il gestore deve riportare nel Documento il proprio impegno a realizzare, adottare, nonché a mantenere e ricercare il miglioramento continuo<sup>1</sup> del proprio sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 comma 5 del presente decreto e in attuazione della politica definita ai punti 1.1.1 e 1.1.2.
- 1.1.4. Il gestore deve riportare nel Documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione, nel caso di prima applicazione del presente decreto, ovvero di miglioramento dello stesso nel caso dei riesami periodici successivi, ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione, ovvero essere disponibili presso lo stabilimento.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dalla norma UNI 10617:2012-miglioramento continuo: Processo di accrescimento del SGS-PIR per ottenere miglioramenti della prestazione della sicurezza complessiva, coerentemente con la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dell'organizzazione.

<sup>2</sup> Esempio di struttura indice del documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti:

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 1   | Introduzione   | 5.2 | Struttura del SGS-PIR (politica, organizzazione, pianificazione delle attività, ecc)   |
| 2   | Definizione degli Obiettivi generali e specifici del SGS-PIR                                     | 5.3 | Articolazione del SGS-PIR (descrizione sintetica di ognuno degli elementi SGS-PIR: organizzazione e personale, identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, ecc.) |
|     | L'integrazione con il sistema di gestione aziendale e con gli altri sistemi di gestione presenti | 6   | Programma di attuazione/miglioramento  |
|     | Principi generali e Norme di riferimento   |     |  |
|     | Sistema di gestione della sicurezza  |     |  |
| 5.1 | Requisiti del SGS-PIR  |     |  |



## 2. Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza

### 2.1. Requisiti generali

2.1.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel Documento di cui al punto 1.1, e in particolare:

- a. definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
- b. assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
- c. verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

2.1.2. Il gestore nella predisposizione, nell'attuazione e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta, ai sensi dell'art. 14 comma 5, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito della definizione e del riesame del documento di politica di cui al punto 1.1.

### 2.2. Struttura

2.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi e deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

2.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti al punto 3, come minimo, quanto segue:

- a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- c. pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
- d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).



2.2.3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al punto 2.2.2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18000 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS (attualmente 1221/2009 o EMAS III) si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.

### **3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza**

#### **3.1. Elementi fondamentali**

Il sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8:

- a) organizzazione e personale;
- b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- c) controllo operativo;
- d) modifiche e progettazione;
- e) pianificazione di emergenza;
- f) controllo delle prestazioni;
- g) controllo e revisione.

#### **3.2. Organizzazione e personale**

3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel Documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dagli organi di controllo. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.

3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel Documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.

3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai



fini della sicurezza, anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

### 3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.3.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

3.3.2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al punto 3.3.1, devono essere condotte sia in termini di probabilità sia di gravità e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del presente decreto, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito negli allegati 2 e C. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la pianificazione dell'emergenza esterna di cui all'art. 21 e per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 22 del presente decreto. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le attività di informazione, formazione e addestramento.

3.3.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel Documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al punto 3.3.1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

3.3.4. Le attività, di cui al punto 3.3.1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche ai sensi dell'art. 18 del presente decreto e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento o dal



rilevamento di altri indicatori di invecchiamento<sup>3</sup> di apparecchiature e impianti.

### 3.4. Controllo operativo

- 3.4.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.
- 3.4.2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.
- 3.4.3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.
- 3.4.4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3. Devono, inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso<sup>4</sup>) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

---

<sup>3</sup> "L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilità che si verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di apparecchiature o impianti l'invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza" [*Plant ageing, Management of equipment containing hazardous fluids or pressure*], HSE Research Report RR509, HSE Books, 2006]

<sup>4</sup> Deformazione di un materiale sottoposto a sforzo costante che si verifica nei materiali mantenuti per lunghi periodi ad alta temperatura, che avviene tipicamente su apparecchi quali reattori, forni industriali, generatori di vapore, ecc.



3.4.5.L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.

### 3.5. Gestione delle modifiche e della progettazione

3.5.1.Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.

3.5.2.Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 18 del presente del decreto. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.

3.5.3.Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.

### 3.6. Pianificazione di emergenza

3.6.1.Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

- a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti e limitazione dei danni alla salute umana, all'ambiente e ai beni;
- b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
- c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
- d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.



3.6.2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, così come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui al punto 3.3. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interna, sia esterna.

3.6.3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di possibili situazioni di emergenza e di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interna), in modo da integrarsi, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Piano di emergenza interna è predisposto, sperimentato e revisionato secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente decreto.

3.6.4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel Piano di emergenza interna, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalità previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

### 3.7. Controllo delle prestazioni

3.7.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel Documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui al punto 3.3, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.

3.7.2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:





- a. valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti simili e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
- b. esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
- c. valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento, anche a fronte dei traguardi fissati<sup>5</sup>;
- d. valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni simili;
- e. verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

### 3.8. Controllo e revisione

3.8.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel Documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

3.8.2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al punto 3.8.1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

- a. l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b. il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c. la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- d. la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

3.8.3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni, di cui al punto 3.8.2, a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza, devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

---

<sup>5</sup>L'individuazione di indicatori di prestazione realistici e misurabili, come la loro costante valutazione ed aggiornamento sono essenziali per il SGS-PIR. Occorre tenere sempre presente che gli indicatori di prestazione devono essere chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e devono essere definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.



#### **4. Grado di approfondimento**

- 4.1. I contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza, così come definiti nei punti da 3.2 a 3.8, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità o meno all'art. 15 del presente decreto e alla complessità dell'organizzazione, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo.



## APPENDICE 1 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO

Scopo della presente appendice è quello di indicare ai gestori degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali:

- le cause dalle quali potrebbero avere origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze pericolose appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 1;
- le misure di prevenzione e protezione adottate per il controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- i comportamenti da adottare con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate, e, qualora si tratti di una attività soggetta agli obblighi di cui all'art. 15 del presente decreto, agli scenari incidentali previsti nei Rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei Piani di emergenza interna ed esterna.

Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, attuato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto e secondo le specificazioni contenute negli allegati 3 e B, e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

L'evidenza documentale sulle attività svolte, infine, mira a mettere in grado lo stesso gestore di fornire dimostrazione del rispetto della programmazione e dei requisiti richiesti dalla presente appendice, in occasione delle ispezioni degli organi preposti.

Ai sensi della presente appendice, si intende per:

- a) *personale che lavora nello stabilimento*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli



interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;

- b) *istruttore*: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, selezionato dal gestore;
- c) *visitatore*: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede occasionalmente allo stabilimento a qualunque titolo;
- d) *informazione*: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
- e) *formazione*: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di gestione della sicurezza conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
- f) *addestramento*: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e collettiva, le procedure di lavoro, con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e di emergenza previste dal SGS (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
- g) *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS*: la persona di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

## 1. Informazione

1.1. Il gestore deve informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.

1.2. Il gestore deve assicurarsi che l'informazione di cui al punto 1.1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo alle conoscenze linguistiche e/o ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione più adeguate (ad esempio: consegna diretta al personale, predisposizione di spazi specifici sul sito intranet aziendale, esposizione nelle bacheche dei reparti e uffici, trasmissione via e-mail con conferma di lettura). In particolare, il gestore deve distribuire ai lavoratori almeno:

- a. le sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto;
- b. le schede di dati di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose, di cui all'art. 31 del Regolamento CE n.1907/2006 o REACH, così come modificato dal regolamento CEE 453/2010, detenute o previste;



- c. un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al punto 1.1;
  - d. un estratto del Piano di emergenza interna, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
- 1.3. Il gestore è tenuto ad organizzare, almeno ogni tre mesi per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed ogni volta che intervengano modifiche all'attività, incontri con i lavoratori al fine di:
- a. illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2;
  - b. verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
  - c. identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
  - d. rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.

Il gestore deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri effettuati, ivi compreso il riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche al fine di fornire dimostrazione dell'attività svolta agli organi preposti alle ispezioni.

- 1.4. Il gestore deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base degli esiti delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 15, nonché del Piano di emergenza esterna di cui all'art. 21 e dell'esperienza operativa, ovvero dell'analisi degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie occorsi nello stabilimento od in impianti similari.
- 1.5. Il gestore deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano di emergenza interna potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, ai visitatori occasionali deve essere consegnata o resa disponibile per la consultazione, copia delle informazioni previste dall'art. 23 e contenute nelle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.



- 1.6. Il gestore deve inoltre rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento, e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso gestore provvederà a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai nominativi dei responsabili o coordinatori dell'emergenza e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e copia delle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto.
- 1.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attività di informazione, deve mirare ad assicurare continuità all'impegno in questo campo. Tale continuità deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica di interventi.
- 1.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, il datore di lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al punto 1.2 ed organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo restando l'obbligo del gestore/committente di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte.

## **2. Formazione e addestramento**

- 2.1. Il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale. Il gestore è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
- 2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, il gestore deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
  - a. contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza ovvero incluse nel rapporto di sicurezza;
  - b. contenuti generali del Piano di emergenza interna e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del Piano di emergenza esterna;
  - c. uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  - d. procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;



- e. benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
  - f. specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
  - g. possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
  - h. ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
- 2.3. Il gestore è tenuto a realizzare quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione, dell'introduzione di modifiche. A tal fine il gestore deve assicurare:
- a. la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
  - b. la formazione e la qualificazione degli istruttori;
  - c. la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
    - valutazione delle qualificazioni;
    - valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
    - gestione degli archivi e della documentazione;
    - valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione.
- 2.4. L'addestramento (ad es. utilizzo dei DPI nella normale attività, gestione delle situazioni operative anomale, comportamenti in emergenza) deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Le esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna devono essere effettuate almeno ogni sei mesi e pianificate in modo che garantiscano l'avvicinarsi di tutti gli operatori interessati. Le esercitazioni devono prevedere anche prove di evacuazione, in relazione agli scenari incidentali considerati.
- 2.5. Qualora vengano apportate modifiche agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche stesse previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



- 2.6. Il gestore deve mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.
- 2.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attività di formazione e addestramento, assicura continuità all'impegno in questo campo. Tale continuità deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica degli stessi argomenti e di esercitazioni di emergenza svolte sugli stessi scenari.
- 2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovrà:
- a. acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore;
  - b. stabilire procedure interne per verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi effettuate, anche attraverso l'acquisizione della documentazione al riguardo fornita dal datore di lavoro/appaltatore.

### **3. Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione**

- 3.1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, il gestore deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto anche degli scenari incidentali ipotizzati nell'analisi e valutazione del rischio di incidente rilevante, ovvero della pianificazione d'emergenza e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori presenti in stabilimento devono ottemperare.
- 3.2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal gestore almeno al personale operativo e di intervento previsto dai Piani di emergenza interna ed esterna.
- 3.3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono, inoltre, stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale, per la verifica del corretto





uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.

- 3.4. I sistemi di protezione collettiva, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sale controllo, centri di controllo dell'emergenza, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel Piano di emergenza interna ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui al punto 1. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.

#### **4. Organizzazione**

- 4.1. L'ottemperanza alle presenti disposizioni deve essere garantita dal gestore attraverso l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, attuate nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e, comunque, con riferimento ai compiti e responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.



## Tabella riassuntiva

Tipologia	Lavoratori interni	Lavoratori esterni	Visitori
Informazione	<p>a) sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto;</p> <p>b) schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute o previste;</p> <p>c) estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza;</p> <p>d) estratto del PEI, differenziato per funzione, posizione e compiti specifici nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del PEI.</p>		<p>a) aspetti essenziali del PEI;</p> <p>b) sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto.</p>
Formazione	<p>a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza;</p> <p>b) contenuti generali del PEI e dettagli specifici su quanto di pertinenza ed eventuali interventi a seguito dell'attivazione del PEI;</p> <p>c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei DPI collettivi;</p> <p>d) procedure operative e di manutenzione sia in condizioni normali o anomale, sia in condizioni di emergenza;</p> <p>e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione;</p> <p>f) specifici ruoli e responsabilità nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di sicurezza;</p> <p>g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;</p> <p>h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.</p>	<p>Attività espletata dai relativi datori di lavoro, il gestore dovrà:</p> <p>a) acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento attuate;</p> <p>b) verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento.</p>	
Addestramento	<p>a) esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati;</p> <p>b) esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna.</p>		



## **Allegato C (art. 15)**

### **Criteria, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza**

Il presente allegato è così costituito:

#### PREMESSA

#### ASPETTI GENERALI

#### PARTE 1 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA

- A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
- C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
- D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
- E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI
- F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE

#### ALLEGATI

#### PARTE 2 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

- A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
- C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
- D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
- E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI

#### ALLEGATI

#### PARTE 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITÀ ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE



## **Premessa**

Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del Rapporto di Sicurezza (nel seguito denominato "Rapporto"), di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto in accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonché i criteri per la valutazione del Rapporto medesimo.

Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce gli elementi di seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali da consentire all'autorità competente, nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 17 del presente decreto, il riscontro in merito alla esistenza ed adeguatezza del Sistema di Gestione medesimo, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, saranno invece organizzate in modo da consentire il riscontro esteso ed approfondito dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva attuazione in stabilimento.

## **Aspetti Generali**

### **1. Modalità di redazione del Rapporto di sicurezza**

Il Rapporto è sottoscritto dal gestore e contiene gli elementi informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato.

Dal Rapporto deve risultare in maniera completa ed univoca l'indicazione della/delle persona/e fisica/che e/o giuridica/che e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.

Nella redazione di ogni aggiornamento del Rapporto il gestore indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente e specifica, all'interno dei singoli paragrafi, le modifiche apportate.

### **2. Reperimento dei dati e delle informazioni**

Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le informazioni necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva Parte 1 del presente allegato, relativi ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente rilevante, ovvero dati, relativi alla zona dello stabilimento, su perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche, meteorologia, idrogeologia, elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili presso le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte.



### **3. Presentazione del Rapporto di sicurezza**

Il Rapporto è presentato anche su supporto digitale per quanto riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici.

Nel caso degli scali merci terminali di ferrovia, per la presentazione del relativo Rapporto, si fa riferimento, in quanto applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997.

### **4. Modalità di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza**

Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza contiene le informazioni indicate nella Parte 2 del presente allegato.

### **5. Valutazione del Rapporto di sicurezza**

L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione del Rapporto di cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalità:

- a) la verifica della conformità della documentazione presentata alle disposizioni del presente decreto;
- b) la verifica dell'idoneità e dell'efficacia dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze;
- c) la verifica, attraverso sopralluoghi, che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivono in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento.

Ai fini della effettuazione delle richieste verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza e delle relative misure adottate, nella Parte 3 del presente allegato si propongono alcuni criteri tecnici utilizzabili per la valutazione dei Rapporti.

Per gli scali merci terminali di ferrovia si fa riferimento, in quanto applicabile, all'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 1997.



## PARTE 1 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA

### A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a identificare e descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale.

#### A.1 DATI GENERALI

A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede legale) del gestore, allegando la documentazione che attesta la qualifica posseduta (ad es. delega o procura della proprietà, autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.).

A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed il nominativo del Direttore responsabile.

Allegare la planimetria dei confini dello stabilimento, completa dei contorni delle unità logiche interne, in scala adeguata.

A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce anche, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, una sintesi della "storia" degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1, dal loro start-up alle più recenti modifiche.

A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto, la sua qualificazione professionale e le sue esperienze nel campo, nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.



## A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere, richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.

La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriali, georiferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni relative al perimetro dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui al punto A.2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi distinti, in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile \*.shp).

Qualora sia già operativo un sistema di gestione della documentazione di cui ai punti A.1 e A.2 codificato su scala nazionale o regionale, il gestore si uniformerà alle procedure in esso specificate.

A.2.1 Corografia della zona in scala a 1:10.000, o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa è indicata la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, è precisato, se noto, il tipo di attività industriale. È, inoltre, indicata la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo; sono evidenziate tutte le strutture e gli elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, fiumi, laghi, habitat terrestri e acquatici, zone di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto di cui all'art. 22, comma 3<sup>1</sup>. Per i depositi di GPL e di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli elementi individuati ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996) e del 20 ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998).

---

<sup>1</sup> Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).



A.2.2 Riportare la posizione dello stabilimento su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:5.000 della località che rappresenta la zona circostante lo stabilimento con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività e, comunque, non inferiore alla distanza massima di danno individuata dal gestore nell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4.

A.2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario è richiesto che vengano fornite piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi.

## **B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO**

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a descrivere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata nello stabilimento, la struttura organizzativa e le attività effettuate, nonché a identificare tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n).

### **B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI**

B.1.1 Riportare in allegato I.3 del Rapporto il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, che include la descrizione dell'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, tramite il quale è attuata la politica di prevenzione, in conformità all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto.

Allegare l'elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza (se è applicato un sistema di gestione integrato allegare l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza).

### **B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

B.2.1 Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi. Nel grafico saranno mostrate le dipendenze gerarchiche e funzionali, nonché le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti e dei depositi, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto.





Sarà indicato il Rapporto funzionale specifico tra i vari dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (quali, a titolo di esempio, la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione e la costruzione).

B.2.2 Precisare l'entità del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto.

B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione ed addestramento per il personale direttivo e per gli addetti alle operazioni, alla manutenzione e alla sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato B del presente decreto.

### **B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

B.3.1 Fornire una descrizione dettagliata delle attività con riferimento a:

- qualsiasi operazione e/o processo effettuati in impianti che comportino o possano comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista, ovvero che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo;
- qualsiasi altro deposito che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista;
- per ogni impianto o deposito indicare la tipologia costruttiva, la capacità, nonché le caratteristiche dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi.

B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione dei processi. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le eventuali sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno già sviluppato processi simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero.



B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dai vari impianti, con la precisazione delle modalità di trasporto e dei relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalità di trasferimento dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre gli schemi di processo semplificati in cui siano riportate le principali apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e sicurezza (indicatori, allarmi e blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).

Fornire una descrizione delle modalità di gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 del decreto.

B.3.4 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare, inoltre, i flussi annui in entrata ed uscita dallo stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1 del presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando il numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate.

B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, così come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto.

B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI, tabelle 3.1 e 3.2, del regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati di sicurezza (rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove necessario, dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad esempio:

- a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili presso lo stabilimento (descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica);
- b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio o altre modalità incidentali previsti dal gestore;
- c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di dispersione accidentale;
- d) Mezzi a disposizione del gestore per rendere inoffensiva la sostanza.

B.3.5.2 Indicare le fasi dell'attività in cui le sostanze pericolose intervengono o possono intervenire.



B.3.5.3 Indicare la quantità effettiva massima prevista espressa in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La quantità massima dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza è computata come valore massimo della somma delle quantità contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantità delle predette sostanze in stoccaggio e quelle di hold-up, cioè contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantità di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonché quelle quantità di sostanze pericolose che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso.

Riportare l'inventario aggiornato delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e le relative quantità massime previste nello stabilimento nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto.

B.3.5.4 Descrivere il comportamento chimico e/o fisico, nelle condizioni normali e/o anomale prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità, riportando la fonte del dato/informazione.

B.3.5.5 Descrivere le sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dello stabilimento, quali ad esempio le variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze o prodotti di corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione,  $\Delta T$  adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni.

B.3.5.6 Evidenziare le situazioni di incompatibilità tra le sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere più difficoltose le operazioni di intervento in emergenza.



## C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione siano sufficientemente sicuri ed affidabili.

### C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE

C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di salute e sicurezza generalmente connesso con il tipo di installazioni presente nello stabilimento, riportando la fonte del dato/informazione.

C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di installazioni similari, con riferimento alla possibilità di insorgenza di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose, indicando al contempo le modalità ed i criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilità di verifica da parte dell'autorità competente.

In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti similari, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati:

- a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonché fonte dell'informazione;
- b) localizzazione (unità lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attività svolte, ecc.);
- c) sostanze coinvolte;
- d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosità, quantità, ecc.);
- e) tipo di incidente;
- f) cause dell'evento;
- g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati;
- h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonché eventuali attività in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.);
- i) estensione degli effetti (estensione delle aree in cui si è risentito l'effetto, indicazione dei danni ad ambiente, infrastrutture, ecc.);
- j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti similari riportare la sintesi dell'analisi di comparazione con il proprio stabilimento, con l'indicazione dei possibili fattori migliorativi impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente adottati e le relative motivazioni.



Per ogni evento storico considerato nell'analisi e ipotizzabile nello stabilimento in esame, riportare puntualmente le precauzioni e gli interventi impiantistici e/o gestionali intrapresi al fine di prevenirne l'accadimento nello stabilimento in esame, ovvero di mitigare le conseguenze di un eventuale accadimento, anche ai fini di quanto precisato al successivo punto C.6.1.

## **C.2 REAZIONI INCONTROLLATE**

C.2.1 Fornire informazioni atte a dimostrare che il gestore ha identificato i pericoli di incidente rilevante connessi a reazioni esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione, specificando le condizioni alle quali esse possono divergere, desunte da conoscenze storiche e/o da letteratura o preferibilmente in base all'applicazione di metodi predittivi, ovvero dei risultati sperimentali di specifici metodi calorimetrici. Indicare le cinetiche di reazione, le necessità di efflusso, le sostanze secondarie prodotte ed i loro quantitativi, anche ai fini delle analisi di cui al successivo punto C.4.1, evidenziando le azioni impiantistiche e gestionali adottate al fine di garantire la sicurezza.

## **C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI E DISSESTI IDROGEOLOGICI**

Riportare le informazioni anche in relazione a quanto richiesto al successivo punto C.7 e alle precauzioni conseguentemente adottate nello stabilimento.

C.3.1 Fornire dati aggiornati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità atmosferica e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni, evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, motivando inoltre la scelta delle condizioni meteorologiche utilizzate nella valutazione delle conseguenze di cui al punto C.4.1.

C.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia degli eventi geofisici, meteo marini, ceraunici e dei dissesti idrogeologici del luogo, quali ad esempio terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini, evidenziando le eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento all'individuazione di eventuali scenari incidentali di cui al punto C.4.1, ovvero all'esclusione effettiva della possibilità di incidente indotto.

C.3.2.1 Relativamente agli eventi di cui al punto precedente fare riferimento alle classificazioni di legge vigenti, ovvero a quelle tecniche.



## C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI

C.4.1 Individuare, descrivere, analizzare e caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono evolvere, in termini di conseguenze e probabilità. Ognuno degli scenari incidentali individuati dovrà essere corredato da una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne o esterne allo stabilimento:

- cause operative,
- cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di attività non rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto o con aree e sviluppi urbanistici/insempiamenti situati in prossimità dello stesso,
- cause naturali, come terremoti o inondazioni.

Il gestore effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con riferimento allo stato dell'arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, nonché alla luce delle informazioni di cui al punto C.1.2 e delle indicazioni riportate ai punti C.4.2 e C.4.4.

In particolare, tale analisi è preceduta dall'effettuazione di un'analisi preliminare per l'individuazione delle unità critiche dello stabilimento, finalizzata all'individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione delle metodologie da impiegare.

In ogni caso l'analisi degli eventi incidentali prevede le seguenti fasi:

- a) identificazione degli incidenti possibili e delle relative sequenze, ivi compresi quelli conseguenti ad effetti domino, di cui al punto D.2;
- b) valutazione della probabilità/frequenza attesa di accadimento degli incidenti, tenendo conto dell'affidabilità delle attrezzature e dei sistemi di controllo ed evoluzione dei relativi scenari incidentali associati ad eventualità verosimilmente prevedibili;
- c) individuazione degli eventi incidentali;
- d) valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale.

Elementi sui requisiti di idoneità ed efficacia dell'analisi degli eventi incidentali, utili anche per il gestore, sono riportati nella parte 3 del presente allegato.

C.4.2 Valutare le conseguenze degli scenari incidentali in base alle condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area in cui è insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle più conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5.



C.4.3 Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al precedente punto C.4.1. d). In tale cartografia evidenziare le strutture e gli elementi territoriali particolarmente vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti, ecc.

Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile \*.shp).

C.4.4 Valutare l'entità delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, così come definita all'art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto.

Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie in scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno:

- la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonché per uso antincendio a servizio dello stabilimento);
- un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocità di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali), alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento;
- il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le metodologie, anche semplificati, consolidati a livello nazionale/internazionale, utilizzati dal gestore per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti.

Le planimetrie di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile \*.shp).

C.4.5 Descrivere il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio quali elettricità, acqua, vapor d'acqua, azoto o aria compressa. Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.



## **C.5 SINTESI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

C.5.1 Riassumere le risultanze qualitative e quantitative dell'analisi degli eventi incidentali in una specifica tabella o in un opportuno quadro sinottico del tipo di quello riportato in allegato I.5, che riporti almeno le informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d del punto C.4.1, esplicitando la congruenza dei risultati con i criteri e i requisiti di sicurezza presi a riferimento dal gestore nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

C.5.2 Riportare le altre informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001<sup>2</sup> (Suppl. Ord. G.U. del 10 giugno 2001, n. 138), ivi comprese piante o descrizioni delle zone suscettibili di essere interessate dagli scenari incidentali individuati.

## **C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE O MITIGARE GLI INCIDENTI**

C.6.1 Indicare le precauzioni adottate per prevenire gli eventi incidentali rilevanti o quanto meno per minimizzarne la possibilità di accadimento e l'entità delle relative conseguenze e porle in relazione puntuale alle risultanze dell'analisi di cui ai precedenti punti C.1.2 e C.4.

C.6.1.1 Precauzioni dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, ecc., nonché eventuali misure tecniche complementari di cui al comma 2 dell'art. 22 del presente decreto.

C.6.1.2 Precauzioni dal punto di vista gestionale: in relazione al documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (allegato I.3 del Rapporto) individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS nei riguardi della sicurezza dello stabilimento, gli interventi pianificati ed i miglioramenti, ottenuti o previsti, sia in termini puntuali ed analitici, sia ricorrendo ad eventuali indicatori di prestazioni; in particolare evidenziare, nei termini essenziali gli elementi gestionali critici risultanti dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto ed utili alla conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto.

---

<sup>2</sup> Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).





C.6.1.3 Riportare informazioni su controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc., evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

C.6.1.4 Indicare i criteri e gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e per la valutazione costante delle prestazioni, precisando gli indicatori di prestazione utilizzati per il SGS, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

C.6.1.5 Indicare i criteri utilizzati per l'adozione e l'attuazione delle procedure di valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione agli obiettivi di sicurezza prefissati, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

C.6.2 Descrivere gli accorgimenti previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano in aree critiche.

C.6.3 Precisare se la sicurezza degli impianti e dei depositi, in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, è stata valutata separatamente in condizioni normali, anomale, di prova, di avviamento, di fermata e per la fase di dismissione degli impianti, ed indicare i relativi interventi impiantistici e gestionali adottati in relazione alla risultanze di tali valutazioni. Indicare se si è provveduto alla salvaguardia delle utenze vitali, precisando i criteri di dimensionamento, anche alla luce dell'analisi di cui al precedente punto C.4.1, nonché la capacità di garantire, se necessario, il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.

## **C.7 CRITERI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI**

Debbono essere riportate le informazioni relative agli standard di sicurezza adottati ed ai criteri di dimensionamento di strutture, sistemi e componenti.

C.7.1 Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento agli eventi e alle perturbazioni descritti al



precedente punto C.3, nonché i criteri di progettazione assunti per i componenti critici degli impianti e per le sale controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni, irraggiamenti termici e rilasci tossici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi. In particolare, devono essere indicate le precauzioni e i coefficienti di sicurezza adottati anche sulla base di leggi, regolamenti o norme di buona tecnica, riguardanti ad esempio:

- le precauzioni adottate per garantire la sicurezza in caso di eventi sismici;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e delle apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna;
- le precauzioni adottate per garantire il mantenimento, in occasione degli eventi di cui al punto C.3, della funzionalità e/o messa in sicurezza delle apparecchiature critiche;
- le precauzioni adottate per resistere ad eventuali spinte idrostatiche sulle apparecchiature e sulle parti d'impianto.

C.7.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.

C.7.3 Indicare, relativamente ai recipienti ed apparecchiature di processo, ai serbatoi ed alle tubazioni, che compaiono nelle sequenze incidentali che possono generare gli incidenti rilevanti individuati dall'analisi di cui al precedente punto C.4, le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione (quali ad es. ISPEL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI, ecc.). Indicare le norme e/o i criteri dei sistemi utilizzati per il progetto dei sistemi di scarico della pressione (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) e dei sistemi di convogliamento ed eventuale abbattimento.

C.7.4 Indicare la posizione sulla planimetria delle torce e degli scarichi d'emergenza all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili, indicando quali possono dare luogo agli incidenti individuati ai sensi dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

C.7.5 Indicare le modalità e la periodicità di controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza, dei sistemi di blocco, nonché di tutti i componenti critici per la sicurezza in attesa di intervento e se tali controlli possono essere effettuati con gli impianti in marcia senza compromettere la sicurezza degli impianti stessi.

C.7.6 Indicare i criteri di protezione di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. contenenti sostanze pericolose da possibili azioni di corrosione esterna.



C.7.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive o altre sostanze, diverse da quelle di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, la cui perdita di contenimento, può avere ripercussioni sull'operatività degli impianti.

C.7.8 Qualora le sostanze presenti nell'attività industriale e comprese nel campo di applicazione del presente decreto possiedano proprietà corrosive, specificare il ricorso ad eventuale rivestimento interno, ovvero precisare i criteri per la determinazione dei sovrassessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate. Specificare la frequenza e le modalità previste per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature.

C.7.9 Specificare le procedure di controllo adottate per la fabbricazione, l'installazione e le operazioni di preavviamento delle apparecchiature critiche ai fini della sicurezza degli impianti e della loro rispondenza ai criteri e ai requisiti di sicurezza adottati.

C.7.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle caratteristiche costruttive e funzionali e delle frequenze di prova previste, anche in relazione all'esperienza operativa sugli stessi impianti o su impianti simili, tali da garantire le caratteristiche di disponibilità ed affidabilità assunte a base dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

C.7.11 Indicare i luoghi dello stabilimento in cui è presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate, anche con riferimento, ove pertinente, agli obblighi imposti dalla norme vigenti (artt. 293 e 294 del decreto legislativo n. 81/08).

C.7.12 Descrivere le precauzioni adottate per evitare che i serbatoi e le tubazioni di trasferimento e le apparecchiature contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di impatti meccanici od urti con mezzi mobili (movimentazioni interne di mezzi su gomma, carrelli elevatori, mezzi speciali per manutenzione, ecc.).

## **C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO**

C.8.1 Descrivere i sistemi adottati per la rilevazione di sostanze pericolose, infiammabili e tossiche, nonché per la rilevazione di incendi, indicando inoltre il loro posizionamento, le modalità di prova ed i criteri adottati per la loro scelta.



## **D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI**

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver dovutamente considerato le possibili situazioni di impianto e di aver messo in atto soluzioni idonee ed efficaci per limitare le conseguenze degli incidenti sia in relazione alla salute umana che per l'ambiente, comprendendo sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali e procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.

### **D.1 SOSTANZE EMESSE**

D.1.1 Specificare le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del presente decreto, emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente e quasi incidente. In particolare, sia nell'ipotesi di incendio, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino i prodotti di combustione generabili. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.

### **D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

D.2.1 Indicare i possibili effetti di incendi o esplosioni determinati da incidenti ipotizzabili all'interno dello stabilimento (sulle parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose) o all'esterno dello stesso, precisando i criteri adottati per la loro individuazione.

D.2.2 Specificare gli effetti degli incidenti indotti, di cui al punto precedente, evidenziando le ripercussioni sulle analisi di cui al punto C.4.

D.2.3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé o necessitano di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente.



### D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO

- D.3.1 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata. Descrivere i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3 e le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza.
- D.3.2 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente e i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.
- D.3.3 Descrivere i sistemi adottati per contenere i rilasci rilevanti all'atmosfera di gas o vapori tossici e i sistemi eventualmente previsti per il loro abbattimento e convogliamento a sistemi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.



## **D.4 CONTROLLO OPERATIVO**

D.4.1 Indicare i criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni per il controllo operativo del processo e delle attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.

D.4.2 Riportare la struttura e gli indici dei manuali operativi specificando se considerino tutte le fasi di attività degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate programmate, le fermate di emergenza, le procedure di messa in sicurezza, le fermate di prova e le condizioni anomale di esercizio.

## **D.5 SEGNALETICA DI EMERGENZA**

D.5.1 Precisare quali criteri e sistemi sono impiegati per identificare e segnalare le fonti di pericolo, quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose.

## **D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI**

D.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio mezzi di trasporto (autobotti, ferrocisterne, portacontainer, navi, ecc.), o serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, vie di percorrenza, punti di carico e scarico e stazionamento. Si specifichino, inoltre, gli eventuali sistemi di neutralizzazione o di limitazione della velocità di evaporazione da pozza in caso di perdita di contenimento.

D.6.2 Definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato alle fonti di rischio mobili sopra indicate.



## **D.7 RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI E PER LA PREVENZIONE DI ATTI DELIBERATI**

D.7.1 Specificare i dispositivi, le attrezzature, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di attività alle persone ed agli automezzi non autorizzati ed alla prevenzione di possibili azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.

## **D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO**

D.8.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche, evidenziano i criteri di dimensionamento degli stessi, nonché le caratteristiche di affidabilità e disponibilità, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

D.8.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se è prevista l'intercettazione di flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziano i criteri di dimensionamento di questi ultimi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.

D.8.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantità degli stessi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. Indicare, inoltre, l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore.

D.8.4 Descrivere le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi richieste e/o ottenute, anche in relazione a modifiche senza aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero deroghe alla normativa antincendio ottenute.



## D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI

- D.9.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione, indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali. Illustrare i criteri seguiti nella progettazione e nella localizzazione con specifico riguardo alla sicurezza e alle situazioni di emergenza.
- D.9.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando i criteri adottati per garantirne le funzioni e l'accessibilità anche in situazione di emergenza.
- D.9.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti.
- D.9.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione del Piano di emergenza interna, e delle relative esercitazioni, nonché le modalità di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici messe in atto nell'ambito dell'elaborazione del Piano di emergenza interno e dei suoi aggiornamenti.
- D.9.5 Allegare il Piano di emergenza interna (allegato I.6 del Rapporto), che deve essere predisposto secondo i criteri indicati negli allegati 4 (punto 1) e B del presente decreto, e le informazioni necessarie per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna forniti alle autorità competenti ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente decreto.
- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 e all'allegato 4 del presente decreto, il Piano di emergenza interna deve essere riferito ai singoli impianti e a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo impianto vengono precisate le funzioni necessarie a condurre le operazioni di intervento in caso di incidente e ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza. In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che le varie funzioni indicate nel piano debbono attuare per gestire ai fini della sicurezza tutte le situazioni previste attinenti lo stabilimento nel suo complesso, anche non connesse agli impianti veri e propri, assicurando il collegamento con il Prefetto. In particolare il Piano di emergenza interna deve essere coerente con le informazioni fornite dal gestore, in adempimento all'art. 20, comma 4 del presente decreto, al Prefetto.
- Il Piano di emergenza interna deve includere le misure da adottare per far fronte e limitare le conseguenze di azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.





D.9.6 Notificare i nomi o le funzioni delle persone e dei sostituti o degli uffici autorizzati ad attivare le procedure di emergenza, responsabili dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito nonché degli incaricati del collegamento con il Prefetto.

## **E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI**

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che sono state considerate le problematiche relative alla generazione di rifiuti ed al loro trattamento anche in relazione alla loro eventuale pericolosità.

### **E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI**

E.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati, evidenziando in particolare se idonei a ricevere e trattare le acque di spegnimento e/o acque contaminate da sversamenti.

E.1.2 Fornire una planimetria delle vasche di raccolta e delle reti fognarie, indicandone l'eventuale segregazione dal sistema di raccolta delle acque piovane. Indicare nella planimetria anche la posizione delle risorse idriche, quali i corsi e specchi d'acqua e i punti di prelievo.

### **E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

E.2.2 Precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 al medesimo decreto legislativo.

Allegare la planimetria dello stabilimento con l'evidenziazione delle aree in cui i rifiuti sono eventualmente presenti. La planimetria deve essere fornita anche in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile \*.shp).



## **F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE**

Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'attività lavorativa, la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio degli impianti. Sono forniti, inoltre, a titolo informativo, le risultanze di adesioni a programmi volontari attinenti le problematiche di sicurezza per la salute umana e l'ambiente.

### **F.1 CERTIFICAZIONI**

F.1.1 Allegare copia delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il regolamento (CEE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e a norme tecniche internazionali ed altre iniziative.

### **F.2 MISURE ASSICURATIVE**

F.2.1 Allegare copia della documentazione relativa alle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attività industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonché specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni.



## ALLEGATI

Debbono far parte integrante del Rapporto i seguenti allegati:

- All. I.1 Sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 (rif. art. 23 del presente decreto)
- All. I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.)
- All. I.3 Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (rif. comma 1, art. 14 del presente decreto)
- All. I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto, e delle relative quantità massime previste
- All. I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali
- All. I.6 Piano di emergenza interna
- All. I.7 Elenco delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza comprese quelle in materia antincendio, o relative alle eventuali adesioni volontarie a iniziative, norme e programmi di certificazione in materia ambientale, di sicurezza e qualità
- All. I.8 Elenco delle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attività industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonché specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni
- All. I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica)
- All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, ove non già acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attività di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio





## PARTE 2 – CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

Il Rapporto Preliminare di Sicurezza deve contenere almeno le informazioni di cui ai seguenti paragrafi e punti, come già descritti nella Parte 1 del presente allegato. Tutte le informazioni dovranno essere fornite sulla base delle conoscenze progettuali e realizzative disponibili al momento della presentazione del Rapporto.



A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

A.1 DATI GENERALI

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

A.2.1

A.2.2

A.2.3

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B.3.5

B.3.5.1

B.3.5.2

B.3.5.3

B.3.5.4

B.3.5.5

B.3.5.6



## C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO

(Relativamente ai seguenti punti)

### C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE

C.1.1

C.1.2

### C.2 REAZIONI INCONTROLLATE

C.2.1

### C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI; E DISSESTI IDROGEOLOGICI

C.3.1

C.3.2

C.3.2.1

### C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI

C.4.1

C.4.2

C.4.3

C.4.4

### C.5 SINTESI DELL'ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

C.5.1

C.5.2

### C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI

C.6.1

C.6.1.1

C.6.3

### C.7 PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE

C.7.1

C.7.2

C.7.3





C.7.4

C.7.5

C.7.6

C.7.7

C.7.8

C.7.9

C.7.10

C.7.11

C.7.12

C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO

C.8.1

D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

(Relativamente ai seguenti punti)

D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE

D.1.1

D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO

D.3.1

D.3.2

D.3.3

D.4 CONTROLLO OPERATIVO

(Relativamente ai nuovi stabilimenti fornire almeno la versione preliminare)

D.4.1

D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI



D.6.1

D.6.2

D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO

D.8.1

D.8.2

D.8.3

D.8.4

D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI

D.9.1

D.9.3

E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI

E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI

E.1.1

E.1.2

E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

E.2.2

ALLEGATI

Devono inoltre far parte integrante del Rapporto di Sicurezza Preliminare per la fase NOF i seguenti allegati:

- All.I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.);
- All.I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e delle relative quantità massime previste;
- All.I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali;
- All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica);
- All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio.



## PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITÀ ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

### 1. Scopo del Rapporto di Sicurezza

Ai sensi dell'art. 15 del presente decreto, lo scopo del Rapporto è quello di dimostrare che:

- è stata stabilita una politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante ed è stato conseguentemente attuato un sistema di gestione della sicurezza;
- sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- nella realizzazione del progetto dello stabilimento, nonché nelle fasi di costruzione, esercizio, manutenzione, ecc., sono state adottate misure idonee ed efficaci che ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità;
- sono stati predisposti i piani per la gestione delle possibili situazioni di emergenza interne allo stabilimento e sono stati resi disponibili gli elementi utili per l'elaborazione del piano per la gestione di tali situazioni all'esterno dello stabilimento;
- sono state fornite le informazioni utili ai fini della pianificazione delle attività nelle aree limitrofe allo stabilimento (pianificazione dell'uso del territorio).

In sintesi: il Rapporto rappresenta il documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante (obbligo generale di cui all'art. 12 del presente decreto).

#### a. Dimostrare

Il termine "dimostrare", secondo l'interpretazione coerente con le finalità della Direttiva europea 2012/18/CE e del presente decreto, deve essere inteso nel senso di "giustificare adeguatamente", ovvero: devono essere fornite "idonee evidenze" che le attività previste nello stabilimento sono svolte con un adeguato livello di consapevolezza dei rischi connessi all'attività e di garanzia di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.

L'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza deve essere proporzionato al rischio associato all'attività e allo stesso tempo adeguatamente argomentato. Dal Rapporto devono risultare la completezza della individuazione dei rischi e l'adeguatezza delle conseguenti misure adottate, e in esso devono essere fornite tutte le informazioni prese in considerazione ai fini dell'individuazione degli scenari incidentali ipotizzati e delle relative conseguenze. Devono essere fornite le evidenze che le valutazioni svolte hanno consentito un esame sistematico delle diverse condizioni operative dello stabilimento.

#### b. Misure idonee ed efficaci

Nel Rapporto devono essere riportate le evidenze che hanno comportato l'adozione delle misure per la prevenzione, il controllo e la limitazione delle conseguenze dei possibili incidenti rilevanti. In particolare deve emergere come i possibili rischi rilevanti sono stati opportunamente ridotti dall'adozione di tali misure. Ai fini della valutazione dei rischi residui dello stabilimento per il territorio e l'ambiente circostante, in seguito alla adozione delle suddette misure di riduzione, può essere utile fare riferimento (oltre che, ove applicabile, a norme di legge specifiche) ai seguenti principi generali:



- l'efficienza e l'efficacia delle misure adottate deve essere proporzionale all'obiettivo di riduzione del rischio (più alto è il rischio, maggiore dovrà essere la riduzione da perseguire);
- deve essere reso evidente l'uso di tecnologie che rappresentano lo stato dell'arte in materia (l'uso di tecnologie innovative dovrebbe essere limitato a quelle effettivamente validate);
- deve essere evidente il collegamento tra gli scenari incidentali e le misure idonee per essi adottate;
- ove possibile deve sempre essere data preferenza alle soluzioni che perseguano il criterio di sicurezza intrinseca (intesa come rimozione o comunque riduzione all'origine dei pericoli).

### c.Prevenire, controllare e limitare

I termini "prevenire", "controllare" e "limitare" sono generalmente associati ai diversi tipi di misure che possono essere adottate per garantire adeguati livelli di sicurezza:

- prevenire: ridurre la probabilità di accadimento dello scenario di riferimento (ad es. il sistema di controllo per prevenire il sovrariempimento, la tumulazione dei serbatoi per prevenire l'ingolfamento in fiamma);
- controllare: ridurre al minimo l'evoluzione dei fenomeni pericolosi (ad es. il sistema di rilevazione di gas infiammabili riduce i tempi di intervento e può evitare rilasci massicci della sostanza pericolosa);
- limitare: ridurre le conseguenze di un incidente rilevante (ad es. l'adozione di procedure per la gestione delle emergenze, di confinamenti per limitare lo spandimento della sostanza pericolosa o per limitare l'irraggiamento).

### d.Incidente rilevante

L'art. 3 del presente decreto definisce incidente rilevante *"un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati .... e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose"*.

Per qualificare un incidente come "rilevante" devono essere quindi soddisfatte tre condizioni:

- l'incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati;
- devono essere coinvolte una o più sostanze pericolose;
- l'incidente deve essere di grande entità e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

Mentre le prime due condizioni sono sufficientemente chiare, la terza si presta ad interpretazioni non univoche.

Qualche indicazione chiarificatrice può essere ricavata dall'allegato 6 del presente decreto che fornisce i criteri per l'identificazione degli incidenti rilevanti per i quali è obbligatoria la notifica alla Commissione Europea, che associano l'incidente rilevante con determinati danni. Da questo allegato è quindi possibile desumere elementi utili per la definizione della condizione di cui sopra, in funzione delle possibili conseguenze, di seguito sintetizzate:

- pericolo potenziale per la vita umana (all'interno o all'esterno dello stabilimento);
- pericolo potenziale per la salute di più persone (disturbo sociale);
- pericolo potenziale ambientale (danno per l'ambiente);



- pericolo potenziale materiale (danno grave materiale all'interno o all'esterno dello stabilimento).

## **2. Criteri generali nella valutazione dei Rapporti di Sicurezza**

L'autorità competente in sede di valutazione del Rapporto deve accertare che:

- nel Rapporto il gestore ha adeguatamente descritto e giustificato l'approccio generale seguito per definirne i contenuti;
- l'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza è proporzionato alla complessità delle installazioni/processi/sistemi coinvolti ed alla estensione delle potenziali conseguenze ;
- nel Rapporto sono stati definiti e analizzati gli scenari incidentali di riferimento, che rappresentano le basi per dimostrare l'adeguatezza delle misure previste. Per questo motivo l'autorità competente deve accertare che la descrizione di ogni scenario, completo delle evidenze a supporto, sia formulata in maniera da evidenziare la congruenza tra lo scenario individuato e le misure adottate. Per scenario incidentale si deve intendere un evento indesiderabile o una sequenza di tali eventi caratterizzati da una perdita della capacità di contenimento della sostanza pericolosa, o la perdita dell'integrità fisica delle strutture che la contengono, da cui derivano conseguenze immediate o differite.

A seguito delle suddette valutazioni l'autorità competente esplicita le ragioni sulla base delle quali le conclusioni del Rapporto si ritengono o meno condivisibili, indica le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano considerate nettamente insufficienti, stabilisce la limitazione o il divieto di esercizio.

## **3. Procedura di valutazione dei contenuti del Rapporto di Sicurezza**

La procedura di valutazione del contenuto del Rapporto (istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto), come sinteticamente riportato nella fig. 1, deve prevedere lo svolgimento delle seguenti fasi:

- 1) verifica di conformità attraverso l'analisi di completezza e adeguatezza formale dei contenuti;
- 2) verifica dell'idoneità ed efficacia attraverso la valutazione dei contenuti e dell'adeguatezza delle evidenze fornite dal gestore ai fini dell'individuazione degli eventi incidentali (associabili alla tipologia, alle caratteristiche tecnologiche ed agli aspetti gestionali degli impianti dello stabilimento) e delle analisi di sicurezza conseguentemente svolte;
- 3) verifica in campo dei contenuti attraverso sopralluoghi e individuazione degli elementi utili ai fini della valutazione del contesto territoriale e ambientale;
- 4) individuazione da parte dell'autorità competente, a conclusione dell'istruttoria tecnica, degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere al gestore, ovvero, qualora le misure adottate da questi per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano ritenute nettamente insufficienti, previsione della limitazione o del divieto di esercizio o, per i nuovi stabilimenti o per le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (allegato D al presente decreto), del divieto di costruzione e di inizio attività.






Fig. 1 Schema di valutazione del Rapporto di Sicurezza

### 3.1 Verifica di conformità

L'analisi di completezza ed adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto si svolge sulla base della ripartizione per capitoli e capoversi di cui alla Parte 1 del presente allegato, (Parte 2 in caso di nuovo stabilimento o di modifica con aggravio del preesistente livello di rischio), a cui il gestore si attiene nella stesura del Rapporto.

L'attività di verifica consiste nella lettura dei contenuti del Rapporto e, per ogni voce di cui alla Parte 1, (Parte 2), sopra menzionata:

- nell'accertamento dell'esistenza delle informazioni richieste e



- nella valutazione della loro adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nei punti precedenti.

Nel caso in cui si rilevi l'assenza o l'inadeguatezza delle informazioni fornite vanno richieste al gestore le relative integrazioni. Nel caso di numerose omissioni o inadeguatezze significative può essere eventualmente richiesta al gestore la rielaborazione del Rapporto. Ulteriori riferimenti utili per l'effettuazione della verifica di conformità possono essere reperiti in:

- decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) - Appendice I (G.U. 9 luglio 1996, n. 159)
- decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I (G.U. 9 novembre 1998, n. 262)
- decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16)
- UK HSE "The Safety Report Assessment Manual", section 4 ([www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm](http://www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm))

### 3.2 Verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza

La scheda seguente ripercorre per sezioni principali i contenuti del Rapporto e fornisce alcune indicazioni circa le modalità di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini della verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza.

Sez. A: Dati identificativi e ubicazione dello stabilimento	Dati Generali	<p>Come descritto nella Parte 1 del presente allegato, in questa sezione sono riportati i dati identificativi del gestore (che presenta il Rapporto) e dello stabilimento: deve essere verificato che questi dati siano coerenti con le informazioni fornite nella Notifica.</p> <p>Devono inoltre essere indicati il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo dei responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto: deve essere verificato che la qualifica e le esperienze nel campo dimostrino effettiva competenza per la progettazione e realizzazione degli impianti o apparecchiature nell'ottica dell'adozione/applicazione delle misure idonee, a livello di impianto, per la prevenzione ed il controllo/limitazione dei rischi.</p> <p>Analoghe verifiche vanno effettuate in relazione alle informazioni riportate sugli estensori del Rapporto, che devono dimostrare la loro adeguata competenza: nella effettuazione delle analisi di sicurezza; nell'individuazione delle criticità residue in relazione agli incidenti rilevanti e degli scenari incidentali di riferimento considerati credibili; nella valutazione delle loro conseguenze; nella definizione delle procedure per la gestione delle emergenze e delle informazioni necessarie per le eventuali necessità di gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento.</p>
---	---------------	---



	Localizzazione e identificazione dello stabilimento	<p>Le informazioni richieste al gestore sono relative: alla ubicazione delle aree in cui sono presenti le sostanze pericolose o possano svilupparsi condizioni critiche (analisi di sicurezza); alle aree immediatamente limitrofe ai confini dello stabilimento ed all'area più estesa in cui è collocato lo stabilimento, e devono essere considerate nell'ottica di individuazione preliminare, per quanto qualitativa, delle criticità di un eventuale incidente rilevante. La vicinanza di un'area critica dello stabilimento ad un altro stabilimento soggetto agli obblighi del presente decreto, oppure ad un un'area densamente edificata oppure ad aree di interesse naturale, in funzione della sostanza pericolosa presente, forniscono al valutatore elementi su cui, in particolare, verificare l'adeguatezza delle soluzioni individuate dal gestore per la prevenzione, il controllo e la mitigazione degli eventi critici. È importante, di conseguenza, la congruenza delle informazioni riportate dal gestore con la situazione attuale dello stabilimento (grado di aggiornamento delle informazioni).</p> <p>Un sopralluogo nell'area, nel corso dell'istruttoria, consente agevolmente la verifica delle informazioni fornite.</p>
Sez. B: Informazioni relative allo Stabilimento	Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti	<p>È previsto che il gestore riporti il "documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" di cui all'art. 14 del presente decreto, i cui contenuti sono specificati in allegato B. Il documento va analizzato per verificare le impostazioni scelte dal gestore per la gestione dello stabilimento con particolare riferimento alla congruenza con gli esiti delle analisi di sicurezza effettuate. I riferimenti tecnici su cui è fondato il sistema, la struttura del sistema ed il piano di miglioramento allegato al documento devono fornire le evidenze richieste.</p>
	Struttura organizzativa	<p>Le informazioni devono essere finalizzate alla espressione del giudizio del valutatore circa la capacità di attuazione da parte del gestore del sistema di gestione della sicurezza descritto. Dal momento che tutto il personale dello stabilimento deve operare nel rispetto di quanto stabilito nel sistema di gestione è importante verificare che siano adeguatamente indicati, in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti, i rapporti funzionali specifici tra i vari livelli organizzativi. Queste informazioni dovranno inoltre essere coerenti, in particolare, con le procedure per la gestione delle emergenze di cui alla successiva sezione D.</p> <p>Riferimenti utili: allegato B del presente decreto UNI 10616:2012 par. 4.4.1 OHSAS 18002:2000 par 4.4.1</p>
	Descrizione delle attività	<p>La descrizione delle attività deve contenere le informazioni di base sulle sostanze pericolose reali o previste e sulle operazioni e processi utilizzati. Il livello di dettaglio su tali informazioni deve essere tale da consentire un'adeguata verifica di quanto è riportato nella sezione successiva. Per ogni installazione deve essere verificato che siano fornite le informazioni con dettaglio sufficiente per potere concordare, con un livello adeguato di confidenza tecnico-professionale, sulla eventuale trascurabilità o assenza di problemi di sicurezza, ovvero sulle limitazioni di questi a quanto indicato nella sezione C.</p>





Sez. C: Sicurezza dello Stabilimento	Analisi dell'esperienza storica incidentale	Gli eventi incidentali occorsi nelle installazioni dello stabilimento in esame o in installazioni similari dimostrano che, nonostante le precauzioni già assunte in fase di progetto, o l'attenzione posta nell'esercizio delle attività, altre misure possono essere necessarie per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza. L'analisi storica di tali eventi deve consentire di verificare che l'assetto attuale scelto dal gestore, sia per gli aspetti impiantistici che per gli aspetti operativi, tiene debitamente conto di quanto occorso.
	Reazioni incontrollate	L'indagine storica insegna che una delle cause ricorrenti, alla base di molti incidenti industriali collegati alla conduzione dei processi chimici, è la mancata o incompleta conoscenza dei fenomeni coinvolti nel corso delle reazioni e delle grandezze ad essi correlati. Questa sottosezione del Rapporto, quando applicabile, deve evidenziare che il gestore abbia adeguatamente valutato tali rischi per le specifiche scelte effettuate per il processo e l'impianto dimostrando di averli eliminati o comunque di aver identificato i rischi residui e di aver adottato le misure necessarie, preventive e protettive, sia di carattere impiantistico che gestionale, per tenerli sotto controllo. Riferimenti utili: APAT Rapporto tecnico "La stabilità termica nella sicurezza dei processi chimici industriali", 2007 ( <a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a> ) ANPA Rapporto Tecnico "La Sicurezza dei reattori chimici", 2000 ( <a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a> )
	Eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici	Deve essere verificato che le informazioni riportate in questa sottosezione siano riferite al sito specifico. Sulla base di questi dati il gestore deve avere adottato idonee cautele da un punto di vista progettuale (nonché gestionale per quanto attiene la garanzia di funzionalità ed efficienza delle soluzioni adottate nella fase di esercizio). Alcuni di questi dati influenzano inoltre gli esiti della valutazione delle conseguenze, ad es.: i dati meteorologici per quanto riguarda la dispersione di sostanze tossiche o i dati inerenti criticità del sito di natura geologica o idrogeologica per quanto riguarda l'esclusione o la scarsa significatività di alcuni scenari incidentali. In caso di assenza di informazioni specifiche per il sito devono essere comunque verificati i criteri utilizzati dal gestore per ritenere applicabili al sito le condizioni adottate e ritenute idonee ed applicabili per le valutazioni previste. Significativo in questo caso può essere il confronto con analoghe informazioni fornite in Rapporti di altri stabilimenti, ove presenti, localizzati nello stesso sito.



	<p>Analisi degli eventi incidentali</p>	<p>Il gestore presenta in questa sezione le risultanze dell'analisi degli eventi incidentali effettuata. Deve essere verificato che l'approccio seguito sia stato sistematico ed abbia considerato adeguatamente sia gli aspetti di sicurezza per le persone sia quelli per l'ambiente. Gli eventi considerati devono essere caratterizzati, secondo il singolo ambito in considerazione (umano o ambientale), in base alla natura degli effetti: non significativi, significativi, prevalenti o esclusivi. A partire da tali considerazioni, che dovranno essere adeguatamente verificate, sono svolte le valutazioni quantitative. L'analisi degli eventi incidentali deve essere presentata con un livello di dettaglio sufficiente per poter consentire la verifica che il gestore abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistematicamente identificato gli eventi incidentali possibili e le relative sequenze, sia di origine interna allo stabilimento che di origine esterna ad esso;</li> <li>2. adeguatamente valutato la probabilità/frequenza attesa di accadimento degli incidenti e della evoluzione dei relativi scenari associati ad eventualità verosimilmente prevedibili;</li> <li>3. valutato le conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale.</li> </ol> <p><b>In particolare:</b></p> <p><b>per il Punto 1:</b> oltre alla considerazione dei rischi residui di cui alle sotto sezioni precedenti (eventi derivanti dall'esperienza storica, eventi connessi a reazioni incontrollate, eventi connessi al sito di cui al precedente punto, effetti domino, ecc.), devono essere verificati gli esiti dell'analisi preliminare per l'individuazione delle unità critiche dello stabilimento. L'analisi preliminare effettuata dal gestore deve consentire di individuare le aree di stabilimento più problematiche, giustificando, in congruenza con tale analisi, la necessità di approfondimenti successivi o l'esclusione di altre verifiche. L'analisi preliminare per i depositi di GPL e per quelli di liquidi infiammabili e/o tossici, impianti semplici e altamente standardizzati, deve essere effettuata come indicato rispettivamente nei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998, appendice II. Per gli altri stabilimenti deve essere effettuata o secondo le indicazioni di cui all'allegato II del DPCM 31 marzo 1989, ovvero secondo metodologie equivalenti, scelte dal gestore, il cui obiettivo sia comunque analogo ovvero l'individuazione preliminare delle unità critiche dello stabilimento. Per tali unità devono essere indicate le misure prese per la eliminazione/riduzione del rischio. Nel Rapporto devono essere disponibili tutte le informazioni utilizzate per l'effettuazione dell'analisi preliminare e, sulla base anche dell'importanza dei risultati presentati, è opportuno prevedere un sopralluogo per la verifica, in campo, dell'applicabilità di alcuni specifici parametri, scelti per la specifica analisi presentata.</p>
--	---	--



	<p><b>per il Punto 2:</b> individuati gli scenari incidentali (rischi residui), per ognuna delle sequenze incidentali il gestore riporta nel Rapporto la propria valutazione della frequenza/probabilità di accadimento. Inoltre devono essere fornite le informazioni sulla metodologia di valutazione scelta e sui dati utilizzati (con indicazione della fonte e relativa qualificazione). La verifica consiste nell'accertamento della coerenza tra i dati utilizzati e l'uso previsto per questi nel modello/strumento di valutazione. Il livello di dettaglio deve essere tale da consentire l'espressione di un giudizio tecnico professionale circa l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore (ad es. per la dimostrazione: dell'idoneità dei modelli di calcolo utilizzati nelle valutazioni; l'applicabilità dei parametri di affidabilità delle apparecchiature, nelle specifiche situazioni previste per l'utilizzo in impianto; le modalità di derivazione, dai dati di affidabilità e in coerenza con i criteri di sicurezza adottati della periodicità delle attività di manutenzione; gli esiti di analisi di sensibilità sulle probabilità/frequenze incidentali; il valore di affidabilità per le azioni, se previste, da parte degli operatori, ecc.).</p> <p><b>per il Punto 3:</b> devono essere riportate le valutazioni delle conseguenze per l'uomo, espresse come distanze di danno riferite almeno alle soglie riportate nella tabella 2 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Suppl. Ord. n.151 della G.U. n. 138 del 16 giugno 2001) e, ove pertinente, per l'ambiente degli eventi incidentali analizzati (intesi come quelli residui, per i quali le misure preventive adottate secondo lo stato dell'arte non garantiscono la totale esclusione) con riferimento alle specifiche soluzioni progettuali adottate (considerando anche le condizioni di interfaccia tra diversi impianti) ed in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano il sito (meteorologia, orografia, geografia, idrogeologia, ecc. - per questi aspetti vedi anche quanto richiesto al gestore ai sensi dei punti C.4.2 e C.4.4 della Parte 1 al presente allegato); queste informazioni dovranno quindi essere presenti, a questo fine, nelle sezioni specifiche del Rapporto. Deve essere verificato che il gestore abbia riportato nel Rapporto, relativamente ai modelli/strumenti di simulazione delle conseguenze utilizzati, informazioni sulla loro qualificazione, sulle modalità ottimali di utilizzo sugli eventuali limiti di validità, sulla rappresentatività dei risultati ottenuti nel caso concreto in esame e sulle relative incertezze; deve essere verificato che nel Rapporto medesimo siano riportati in modo chiaro ed esaustivo, per ogni simulazione effettuata, le ipotesi di base, le eventuali assunzioni di calcolo e i valori dei parametri forniti in input al modello/strumento.</p> <p>Riferimenti utili:  DPCM 31 marzo 1989, allegato I, cap. 2;  decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)";</p>
--	---



		<p>decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici";</p> <p>APAT "Metodo Shortcut per la valutazione delle conseguenze incidentali", RT 35/2006 (<a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a>);</p> <p>APAT "Rapporto conclusivo dei lavori svolti dal Gruppo misto APAT/ARPA/CNVVF per l'individuazione di una metodologia speditiva per la valutazione del rischio per l'ambiente da incidenti rilevanti in depositi di idrocarburi liquidi", RT 57/2005 (<a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a>);</p> <p>API Risk-Based Inspection Base Resource Document RP581 ISPRA, SNPA "Criteri e Indirizzi Tecnico Operativi per la Valutazione degli Incidenti Rilevanti con Conseguenze per l'Ambiente", RT 92/2013 (<a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a>);</p> <p>CPR 20, Committee for the Prevention of Disasters Involving Hazardous Substances "Report on Information Requirements: Major Accident Risk Decree '99", 1999;</p> <p>CPR 14E, Committee for the Prevention of Disasters "Methods for the calculation of physical effects due to releases of hazardous materials (liquids and gases) - Yellow Book", 2005;</p> <p>CPR 18E, Committee for the Prevention of Disasters "Guidelines for quantitative risk assessment - Purple Book";</p> <p>UK HSE Failure Rate and Event Data for use within Risk Assessments (28/06/2012) (<a href="http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/failure-rates.pdf">http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/failure-rates.pdf</a>)</p> <p>UK HSE "The Safety Report Assessment Manual" sections 2-7 e sections 8-15 (<a href="http://www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm">www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm</a>);</p> <p>UK COMAH Control of Major Accident Hazards "SRAM Section 13 - Guidance For Environmental Assessment" (<a href="http://www.hse.gov.uk/sram/index.htm">www.hse.gov.uk/sram/index.htm</a>)</p>
	<p>Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio</p>	<p>In coerenza con l'analisi svolta, in questa sottosezione devono essere riportate sinteticamente le risultanze principali. Devono essere, inoltre, presenti le informazioni utili ai fini della pianificazione territoriale, di cui deve essere valutata la completezza in relazione a quanto richiesto al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001, S.O. n. 151).</p> <p>Un sopralluogo sul sito consentirà di verificare rapidamente le informazioni fornite e di avere gli elementi informativi aggiuntivi utili ai fini della identificazione di eventuali misure speciali di allertamento e protezione per gli insediamenti civili o, se del caso, di valutazione delle misure tecniche complementari ai sensi dell'art. 22 comma 2 del presente decreto.</p>



	Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti	Devono essere valutate le informazioni fornite relative alle misure adottate per la prevenzione o per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti e, conseguentemente, le scelte effettuate sia di tipo impiantistico che di tipo gestionale (procedure operative, di controllo, di manutenzione, ecc.). In particolare, per tutte le aree critiche dello stabilimento, il gestore deve fornire nel Rapporto le evidenze che dimostrino la completezza delle valutazioni effettuate e l'adeguatezza delle soluzioni adottate, tenendo conto sia dello stato dell'arte sia dei criteri adottati per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza indicati nel proprio Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Devono essere esaminate, e quindi risultare adeguatamente documentate nel Rapporto, le scelte direttamente connesse agli aspetti di sicurezza piuttosto che quelle legate ad altri aspetti (quali ad es. qualità del prodotto o funzionalità del processo). Nella pratica tali informazioni sono riferite ai parametri tecnici ed ai sistemi scelti per la sicurezza degli impianti, ai sistemi installati per il controllo degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, alle scelte organizzative per l'allertamento e l'intervento in caso di emergenza, alle risorse disponibili ed utilizzabili (sia interne che, eventualmente, esterne), ecc.
	Criteri progettuali e costruttivi	Le informazioni fornite in questa sottosezione del Rapporto sono funzionali a quelle indicate nella precedente e rappresentano le condizioni di partenza per l'adozione delle misure sopra indicate da parte del gestore. Deve essere verificata la congruenza di queste informazioni con le condizioni previste per il sito (ad es. l'intensità sito specifica degli eventi naturali), i pericoli intrinseci dell'attività dello stabilimento e la coerenza dei criteri di sicurezza assunti con quanto enunciato nel Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.
	Sistemi di rilevamento	Devono essere valutate le soluzioni adottate per i sistemi di rilevamento di sostanze pericolose in termini di adeguatezza (criteri di scelta), efficienza e funzionalità (criteri di posizionamento, controllo, manutenzione).
Sez. D: Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti	Sostanze pericolose emesse	Devono essere valutate le informazioni presenti nel Rapporto in merito alle sostanze pericolose presenti ed alle valutazioni effettuate dal gestore per l'identificazione di quelle che si possono generare in condizioni di processo o condizioni anomale. Le informazioni fornite devono essere valutate in relazione alla loro esaustività e completezza.



<p>Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante: Effetti domino</p>	<p>Deve essere valutata la completezza delle informazioni fornite per gli scenari incidentali per i quali è stata indicata la possibilità di coinvolgimento di aree di impianto diverse da quelle di origine dell'evento, con la possibilità di estensione delle conseguenze. Allo stesso tempo, per le aree potenziali bersagli deve essere verificato che il gestore abbia considerato, in modo congruente, gli effetti della eventuale rivalutazione della frequenza degli eventi iniziatori di incidente (modifica eventualmente indotta dall'accadimento dell'evento primario).</p> <p>Nel caso siano interessate aree di impianto di altro gestore devono essere riportate le informazioni circa l'entità della potenziale esposizione (livelli di irraggiamento, sovrappressioni e potenziale proiezione di frammenti).</p> <p>Un sopralluogo in campo fornisce un quadro decisamente più chiaro in relazione a tali aspetti e semplifica l'attività di valutazione.</p>
<p>Sistemi di contenimento</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione della perdita di contenimento di sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze in caso di eventuale rilascio. Devono essere fornite le evidenze circa l'adozione di misure tecniche per il contenimento in linea con lo stato dell'arte in materia e, qualora la possibilità di perdita di contenimento risulti ancora significativa, i criteri adottati per l'individuazione delle idonee misure tecniche per la mitigazione delle conseguenze dei rilasci. Le ipotesi adottate per la valutazione delle conseguenze nell'analisi degli incidenti rilevanti devono essere coerenti con queste misure, che influenzano i termini di sorgente per gli eventi incidentali con effetti sia sull'uomo (pool fire, rilascio gas o vapori tossici) sia sull'ambiente.</p>
<p>Controllo operativo</p>	<p>In analogia a quanto detto sui sistemi di contenimento, devono essere valutate le informazioni in merito alle misure adottate per il controllo operativo degli impianti, con particolare riguardo al controllo e gestione delle situazioni caratterizzate da valori dei parametri operativi considerati critici al di fuori degli intervalli standard.</p> <p>Le informazioni riportate devono risultare congruenti con le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti.</p>
<p>Segnaletica di emergenza</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni riportate nel Rapporto in merito alla segnaletica di emergenza adottata nello stabilimento ed i criteri adottati per la relativa scelta. In questo caso specifico, oltre all'evidenziazione di eventuali palesi lacune nel Rapporto, è necessario un sopralluogo in campo per verificare l'effettiva presenza in campo della segnaletica di interesse per i rischi di incidente rilevante e, in particolare, il suo stato, la sua visibilità e la sua comprensibilità.</p>



Fonti di rischio mobili	Le informazioni riportate in questa sottosezione devono essere valutate in merito all'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per la collocazione e la movimentazione dei mezzi utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose. Le scelte fatte dovranno risultare coerenti con le ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Nel caso in cui le potenziali interazioni con gli impianti o con le persone (ad es. vicinanza dei percorsi ad aree con presenza di personale significativa, uffici, mensa, ecc.) risultino significative, deve essere valutata l'efficacia delle precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato.
Restrizioni per l'accesso agli impianti e per la prevenzione di atti deliberati	Devono essere valutati i criteri adottati dal gestore per l'individuazione e la protezione delle aree particolarmente critiche e potenzialmente più sensibili in caso di atti deliberati, anche in relazione alle ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Le misure devono essere in particolare mirate al confinamento delle aree, al controllo degli accessi, al controllo delle presenze, al controllo dello stato delle apparecchiature, alla adozione di misure di blocco per l'esecuzione di azioni particolari in assenza di supervisione ed approvazione, ecc. In funzione della criticità individuata per l'area deve essere valutata l'efficacia delle misure adottate.
Misure contro l'incendio	Deve essere valutata l'idoneità e l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per quanto riguarda le attrezzature e le apparecchiature antincendio in relazione alle risultanze dell'analisi di sicurezza. Le informazioni circa le disponibilità degli agenti estinguenti (acqua, liquido schiumogeno o altro) devono essere coerenti con gli interventi previsti per la gestione delle emergenze anche in termini di gestione della loro disponibilità nell'arco temporale dell'emergenza e di gestione degli agenti contaminati durante l'emergenza e nella fase post emergenza.
Situazioni di emergenza e relativi piani	La valutazione in merito alla gestione delle situazioni di emergenza deve riguardare la verifica di congruenza delle informazioni riportate con le ipotesi adottate e le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti (ad es. punti strategici quali le sale controllo, i punti di raccolta, i quadri di comando per sistemi di emergenza, i locali per le dotazioni di sicurezza o di intervento, ecc., dovranno essere collocati in aree "sicure" e quindi esterne alle aree di danno individuate; il numero minimo dei componenti della squadra di emergenza deve essere congruente con la complessità delle azioni richieste per la gestione della situazione incidentale e con le attività previste nelle procedure di emergenza). Un sopralluogo in campo consentirà di verificare l'efficacia dei mezzi di comunicazione, l'accessibilità, la fruibilità e l'operabilità dei punti strategici.



Sez. E: Impianti di trattamento reflui e gestione rifiuti pericolosi	Trattamento e depurazione reflui	Questo aspetto è in stretta relazione con un aspetto significativo dell'analisi delle conseguenze ambientali e delle sue risultanze. Deve essere verificata, in funzione della soluzione progettuale scelta, la congruenza con le ipotesi incidentali considerate. Devono pertanto essere esaminati aspetti quali la capacità (limite) di trattamento delle acque contaminate e la previsione di procedure specifiche in caso di possibilità di segregazione dei reflui ovvero in caso di sversamento. In quest'ultimo caso deve essere verificato che nel Piano di Emergenza Interna siano state puntualmente previste le azioni necessarie per evitare o ridurre gli effetti sui bersagli sensibili per l'ambiente nelle vicinanze dello stabilimento.
	Gestione dei rifiuti pericolosi	Nel Rapporto deve essere fornita evidenza della considerazione degli eventuali rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, alle sostanze pericolose, con indicazione delle modalità di gestione e collocazione all'interno dello stabilimento. La gestione di tali rifiuti e la loro collocazione deve fornire garanzia di assenza di situazioni pericolose significative nel corso delle attività di stabilimento.
Sez. F: Certificazioni e Misure Assicurative	Certificazioni Misure assicurative	Deve essere valutata la congruenza delle informazioni riportate in questa sezione del Rapporto, in relazione ai rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente conseguenti ad eventuali incidenti rilevanti, con le attività previste nello stabilimento, le sostanze pericolose presenti e le eventuali specificità legate alla collocazione dello stabilimento nel territorio.

### 3.3 Verifica in campo dei contenuti

L'autorità competente deve procedere, attraverso sopralluoghi presso lo stabilimento, alla verifica che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento, come puntualmente evidenziato nella scheda precedente, ciò anche per quanto riguarda le informazioni sugli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area circostante, utilizzabili per l'applicazione dei criteri di compatibilità riportati nelle norme applicabili al caso specifico o alla tipologia di stabilimento in istruttoria.

### 3.4 Conclusione dell'istruttoria

Per quanto attiene alle modalità di redazione delle conclusioni tecniche dell'attività di istruttoria del Rapporto, il parere può risultare maggiormente efficace se formulato con riferimento a ciascun aspetto significativo oggetto di valutazione, tenuto conto delle finalità generali del rapporto conclusivo dell'istruttoria svolta. A titolo di esempio si riporta un possibile elenco di tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto:

- a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni previste nella Parte 1 del presente allegato;





- b) esprimere un giudizio generale circa l'eshaustività delle informazioni fornite ai fini della dimostrazione di quanto richiesto all'art. 15, comma 2 del presente decreto;
- c) indicare, sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto, se il gestore ha stabilito una politica per la gestione in sicurezza dello stabilimento coerente con i pericoli di incidente rilevante individuati e con la complessità dell'organizzazione definita per la gestione delle attività, e se il sistema di gestione della sicurezza adottato rispetta i criteri indicati nell'allegato B al presente decreto;
- d) indicare se nel Rapporto sono contenute le evidenze sufficienti per poter considerare sistematico ed esaustivo l'approccio seguito dal gestore per l'individuazione degli incidenti rilevanti;
- e) indicare se, sulla base della individuazione degli incidenti rilevanti, nel Rapporto il gestore ha fornito informazioni sufficienti per l'identificazione sistematica, e l'adozione, tenendo dovutamente conto delle incertezze associate alle valutazioni, di misure idonee ed efficaci per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- f) indicare il grado di congruenza tra le risultanze dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e gli elementi tecnici critici individuati, le attività di controllo e manutenzione e la gestione delle situazioni di emergenza;
- g) indicare se il Rapporto dimostra che, sulla base delle risultanze dell'analisi di sicurezza, per le attività dello stabilimento sono state adottate dal gestore soluzioni che comportano un adeguato livello di sicurezza ed affidabilità sia a livello di progetto, sia di realizzazione, sia per il controllo operativo, sia per le attività di manutenzione;
- h) indicare se le informazioni contenute nel Rapporto sono sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di compatibilità territoriale dello stabilimento (per depositi GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) o dell'eventuale espressione di parere tecnico per gli aspetti di pianificazione dell'uso del territorio nelle aree circostanti lo stabilimento.
- i) indicare se, in caso di prossimità ad altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni contenute nel Rapporto si ritengono sufficienti ai fini della individuazione di possibili effetti domino.

Per ognuno dei punti di cui sopra, in caso di parere tecnico negativo, si devono riportare le motivazioni che hanno condotto a tale valutazione, facendo riferimento ai contenuti specifici del Rapporto.

La conclusione del procedimento istruttorio deve consentire di poter stabilire se, a seguito dell'esame del Rapporto:

- 1) sono state individuate carenze nelle misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti, anche con riferimento al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce lo stabilimento; ad es.: lo stabilimento non è risultato compatibile con il territorio e l'ambiente circostante, sulla base dei criteri stabiliti nelle norme pertinenti (decreto del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 per depositi GPL, decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per depositi liquidi tossici e/o infiammabili, decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 per nuovi



stabilimenti, modifiche con aggravio di rischio o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti<sup>6</sup>);

- 2) le informazioni contenute nel Rapporto non consentono di stabilire che il gestore abbia fornito tutte le dimostrazioni richieste (incompletezza o insufficienza delle informazioni);
- 3) le informazioni contenute nel Rapporto consentono di stabilire che il gestore ha fornito le dimostrazioni richieste.

Nei primi due casi è necessario stabilire se l'entità delle lacune riscontrate sia tale da richiedere una nuova elaborazione del Rapporto (espressione di parere tecnico negativo), oppure si possa accettare il Rapporto presentato con richiesta di attuazione di misure di completamento/miglioramento/limitazione/divieto attraverso prescrizioni quali: integrazione delle informazioni, effettuazione di valutazioni dimostrative aggiuntive, limitazione temporanea delle attività di stabilimento, adozione di misure tecniche impiantistiche o gestionali, ecc.

In questi casi è necessario fornire al gestore indicazioni chiare ed univoche affinché sia possibile rimuovere le carenze, le incompletezze o le insufficienze riscontrate.

---

<sup>6</sup> Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).



## **Allegato D (art. 18)**

**Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti**

Il presente allegato è così costituito:

**1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

**1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

**1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE E DI AVVIARE LE ATTIVITÀ A QUESTE CONNESSE**

**2. MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

**2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

**3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2**

**4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA**



## **1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti**

Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito.

### 1.1 Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante

La modifica comporta rispetto al più recente Rapporto di sicurezza o al più recente modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto presentato:

- 1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente:
  - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
  - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
- 2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1;
- 3) l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento;
- 4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

### 1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attività a queste connesse

Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto.

Il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso.

Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività



connesse alle modifiche stesse, ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto.

## **2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti**

Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto 1 del presente allegato, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto 1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.

Si rammenta che le disposizioni di questo punto non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti ivi riportati.

### **2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti**

La dichiarazione deve indicare:

a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente rilevante:

- della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
- della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;

b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;

c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;

d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito :

- della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;



- della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2.

Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore è tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.

### **3. Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2**

Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.

### **4. Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica**

I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente decreto.

I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.



## **Allegato E (art. 19)**

**Criteria per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino**

Il presente allegato è così costituito:

**PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI**

1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DOMINO PRELIMINARI (GDP)
4. RIFERIMENTI TECNICI E INFORMATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GDP
5. SCAMBIO FRA I GESTORI DEGLI STABILIMENTI APPARTENENTI AI GDP DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI EFFETTI DOMINO
6. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DOMINO DEFINITIVI (GDD)

**APPENDICE A – RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITÀ DI COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE, IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI**

**PARTE 2 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA**

1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (AREA RIR) TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO
4. PERIMETRAZIONE DELL'AREA RIR DI INTERESSE PER LO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA (SSIA)
5. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SSIA
6. FASI, DATI ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SSIA



## PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI

### 1. Scopo

La presente parte 1 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e procedurali:

- a) per l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per "effetto domino" causato dalla posizione geografica, dalla vicinanza degli stabilimenti stessi e dall'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; l'individuazione viene effettuata dall'autorità competente nel seguito definita, in base alle informazioni ricevute dai gestori o acquisite secondo quanto indicato all'art. 19 del presente decreto, e alla loro elaborazione in adempimento di obblighi specifici stabiliti dal decreto stesso;
- b) per lo scambio, fra i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del punto a), delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e per la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonché nella trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna.

L'identificazione degli effetti domino, inerenti alle possibili interazioni tra stabilimenti diversi, e la loro valutazione sono condotte al fine di:

- rivalutare l'insieme di eventi incidentali ipotizzati, in termini di casistica, frequenze attese e/o conseguenze;
- prevedere la possibilità di concatenazioni di incidenti ai fini della loro considerazione nell'ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti e soggetti diversi;
- stabilire la necessità di mantenere determinate distanze di separazione tra componenti critici, al fine di evitare la propagazione di un incidente o ridurre sensibilmente la probabilità di propagazione;
- individuare i provvedimenti migliorativi possibili, in termini di prevenzione e/o di mitigazione;
- predisporre correttamente i Piani di emergenza interna, con particolare riferimento agli interventi sul campo;
- predisporre correttamente i Piani di emergenza esterna;
- integrare i requisiti di sicurezza in materia di pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio;
- mettere a disposizione della popolazione e dei siti adiacenti informazioni sui rischi di incidente rilevante.





## 2. Definizioni

Ai sensi della presente parte 1, ferme restando le definizioni di cui al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:

- a) Autorità Competente (AC): il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, che opera, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del presente decreto, d'intesa con l'organismo di controllo per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- b) effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti;
- c) gruppo domino: due o più stabilimenti, tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino;
- d) effetti diretti: gli effetti dell'incidente originario che causano direttamente un rilascio tossico, un incendio o un'esplosione in uno stabilimento vicino;
- e) effetti indiretti <sup>1</sup>: gli effetti dell'incidente originario che causano in uno stabilimento vicino un impatto su:
  - 1. un sistema di controllo di un impianto, rendendo difficile o impossibile il controllo di un processo che quindi potrebbe generare un incidente secondario;
  - 2. un sistema di mitigazione (ad es. impianto antincendio, valvole di isolamento, etc.), la cui indisponibilità può contribuire alla propagazione dell'incidente originario generando un incidente secondario;
  - 3. una o più *utilities* (ad es. energia elettrica, acqua di raffreddamento, azoto, etc.) che, come per i sistemi di mitigazione e di controllo, possono rendere difficile la governabilità dello stabilimento colpito e generare di conseguenza un incidente secondario;
  - 4. uno o più lavoratori, creando possibili problemi di controllo dello stabilimento e/o di gestione dell'emergenza, in grado di generare un incidente secondario.
- f) effetti immediati: gli effetti per i quali non è possibile implementare in tempi rapidi un adeguato intervento di protezione sull'impianto di uno stabilimento colpito dagli effetti dell'incidente originario (ad es. proiezione di frammenti, esplosione);
- g) effetti differiti: gli effetti per i quali solo l'assenza o la mancata attivazione di adeguate misure di protezione o di mitigazione può comportare la propagazione dell'incidente

---

<sup>1</sup> Per l'attuazione esaustiva di quanto indicato all'art. 19 del presente decreto, si ritiene necessario che, oltre ai più probabili e gravi effetti domino diretti (immediati o differiti), siano prese in considerazione, sulla base dei fattori specifici del sito (ad es. presenza di sostanze di particolare tossicità o reattività, presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette, impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, etc.), anche potenziali situazioni di effetto domino indiretto e che esse siano analizzate dai gestori interessati (informati e attivati dell'art. 19 del presente decreto) allo scopo di verificare l'eventuale necessità di adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali ad es. la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai gestori) e di aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei Rapporti di sicurezza, dei Piani di emergenza interna e dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti.

Si evidenzia come, solitamente, nella valutazione quantitativa degli effetti domino finalizzata ad es. alla ricomposizione dei rischi in uno studio integrato di area (di cui alla parte 2 del presente allegato), sono invece prese in considerazione solo le situazioni di effetti domino di tipo diretto, in quanto considerati più probabili e gravi. In particolare, non viene di solito preso in considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto domino, il rilascio di sostanze tossiche, poiché, anche se tale rilascio potrebbe determinare, in linea di principio, un ostacolo alla corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli operatori di questo, ostacoli analoghi e di equal effetto sono comunque imputabili alle altre numerose cause, sempre presenti, ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine gestionale, che devono essere valutate da ogni gestore nell'ambito dell'analisi dei rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui all'art. 15 del presente decreto, ovvero alla base del sistema di gestione della sicurezza, di cui all'art. 14 del presente decreto, e opportunamente trattate. Inoltre, nella quasi generalità dei casi, l'insieme di tali cause interne allo stesso stabilimento ("endogene") è caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori a quelle associate allo scenario di impatto originato dal rilascio di sostanza tossica da uno stabilimento vicino. Nell'ambito della trattazione degli effetti domino finalizzata alla ricomposizione dei rischi di area, gli effetti domino indiretti, peraltro di complessa valutazione in termini quantitativi, possono essere pertanto considerati contribuenti trascurabili, venendo comunque la situazione adeguatamente descritta e analizzata sulla sola base delle cause endogene.



originario e un peggioramento delle conseguenze (ad es. propagazione di un incendio a causa di un jet-fire, esposizione prolungata ad irraggiamento termico a causa di un pool-fire, rilascio di sostanze tossiche);

- h) Stabilimento Origine di Effetto Domino (StOED): uno stabilimento in cui si origina la sequenza di eventi incidentali che determina l'effetto domino in uno o più stabilimenti vicini;
- i) Stabilimento Recettore di Effetto Domino (StRED): uno stabilimento recettore dell'effetto domino originatosi in uno stabilimento vicino;
- j) valori di soglia di danno per strutture e apparecchiature (effetto domino diretto): per l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento ai valori di soglia riportati in tabella I, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore:
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001<sup>2</sup> "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 5 e connesse note 2 e 3);
  - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.);
  - decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)" (Appendice III - tabella III/1 ultima colonna);
  - decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice III - tabella III/1 ultima colonna).

<b>Tabella I - Valori di soglia di danno a strutture e apparecchiature</b>	
<b>Scenario incidentale</b>	<b>Valore di soglia</b>
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m <sup>2</sup> <sup>3</sup>
Proiezione frammenti	200-800 m <sup>4</sup>
VCE (sovrappressione di picco)	0,3 bar <sup>5</sup>

- k) valori di soglia di danno per effetto domino indiretto: per l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento:
1. per la verifica di potenziali impatti di cui alle lettere e.1), e.2), e.3), ai valori di soglia riportati nella tabella I di cui alla precedente lettera j);
  2. per la verifica di potenziali impatti di cui alla lettera e.4), ai valori riportati in tabella II, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore:
    - decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone

2 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).

3 Il valore di soglia per i possibili danni alle strutture e apparecchiature, in Tabella I, rappresenta un limite minimo applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, etc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.

4 Secondo la tipologia del serbatoio, per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si possono prendere a riferimento le tipiche distanze entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti di dimensioni significative, pari a 200 metri nel caso delle unità di imbombolamento e relativo immagazzinamento (NdR 100 m per parco bombole GPL in DM 15/05/1996 e in DPCM 25/02/2005), 500 metri per serbatoi di stoccaggio sferici (NdR 600 m per sfere GPL in DM 15/05/1996) e 800 metri per serbatoi di stoccaggio cilindrici (orizzontali come ad es. GPL).

5 Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si può prendere a riferimento il valore di soglia di 0,3 bar corrispondente al possibile danneggiamento di strutture pesanti, di apparecchiatura di processo, di serbatoi e tubazioni.



interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 3 e connesse note 2 e 3);

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e s.m.i.” (paragrafo V.2, tabella s.n.);
- decreto del Ministero dell’Ambiente 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici” (Appendice III-tabella III/1 terza colonna e punto 6 del paragrafo 6).

<b>Tabella II - Valori di soglia di danno incapacitante per lavoratori addetti al controllo dello stabilimento e/o alla gestione dell'emergenza</b>	
<b>Scenario incidentale</b>	<b>Valore di soglia</b>
Rilascio tossico	IDLH <sup>6</sup>

- l) parco industriale: l’area sottoposta al controllo di più gestori nella quale siano presenti sostanze pericolose di cui all’allegato 1 del presente decreto e siano insediati più stabilimenti interconnessi funzionalmente o gestionalmente, comprese le infrastrutture, le attività e i servizi comuni o connessi.

### **3. Procedura di individuazione dei Gruppi domino preliminari (Gdp)**

L’AC individua i Gruppi domino preliminari (Gdp), ossia raggruppamenti di due o più stabilimenti in cui è ipotizzabile il verificarsi di effetti domino, sulla base dei riferimenti tecnici e delle informazioni ricevute dai gestori, precisati al punto 4 della presente parte 1, predisponendo l’elenco degli stabilimenti inclusi nei Gdp individuati nel proprio territorio di competenza.

### **4. Riferimenti tecnici e informativi per l’individuazione dei Gdp**

L’AC procede all’individuazione preliminare degli stabilimenti da cui possono originarsi effetti domino (StOED), secondo la casistica specificata nel seguito.

- a) Individuazione degli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza, da cui possono originarsi scenari incidentali che determinano aree di danno riferite ai valori di soglia indicati al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1 e ricadenti entro i limiti di uno o più stabilimenti recettori (StRED).

Le informazioni necessarie per l’individuazione saranno ricavate:

- Caso 1 - per gli stabilimenti di soglia superiore <sup>7</sup>:

<sup>6</sup> Ai fini della valutazione dell’area interessata da possibili effetti domino indiretti per dispersione di gas o vapori tossici si fa riferimento cautelativamente alle aree di danno associate all’IDLH (“Immediately Dangerous to Life and Health”: fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l’esecuzione delle appropriate azioni protettive.

Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad es. sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, etc.) e a seguito dell’adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilità, per la stima dell’area di effetti domino indiretti, di adottare valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella II (purché ad esito di valutazione o comunque parere favorevole dell’autorità competente).

<sup>7</sup> Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. le distanze riportate nella col. “I zona” nella tabella della sez. M del Modulo di cui all’allegato 5 del presente



- dal Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto più recente trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione positiva dell'istruttoria del Rapporto di sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto, e riportante le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel caso sia stato aggiornato con gli esiti dell'istruttoria stessa, ovvero
  - dal Rapporto di sicurezza, nell'edizione valutata nella più recente istruttoria conclusa con esito positivo, ovvero
  - dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente, nel caso recepisca gli esiti della più recente istruttoria del Rapporto di sicurezza conclusa con esito positivo, ovvero
  - dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto più recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio, qualora l'istruttoria del Rapporto di sicurezza non si sia ancora conclusa con esito positivo.
- Caso 2 - per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali l'attuazione del SGS-PIR prevede l'analisi dei rischi di incidente rilevante, riportata in documenti comunque denominati (scheda tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio, etc.), presenti presso gli stabilimenti stessi<sup>8</sup>:
    - dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 più recente trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione positiva dell'eventuale esame/valutazione dell'analisi dei rischi di incidente rilevante a cura dell'autorità competente, ai sensi delle disposizioni regionali di cui all'art. 7 del presente decreto, e riportante le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel caso sia stato aggiornato con gli esiti dell'eventuale esame/valutazione, ovvero
    - dal documento (scheda tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio, etc.) riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante, valutato positivamente dall'autorità competente, ovvero
    - dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente, nel caso recepisca le conclusioni della valutazione del suddetto documento, ovvero
    - dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 più recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio.

---

decreto) e di rilascio di gas/vapori (tossici) (ad es. le distanze riportate nella col. "II zona" nella tabella della medesima sez. M).

Nel caso in cui nei documenti citati le aree/distanze di danno siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di danno immediatamente più bassi in essi riportate.

Nel caso in cui il PEE non sia stato ancora predisposto, nemmeno in versione provvisoria, si farà riferimento alla sez. M del Modulo, di cui all'allegato 5 del presente decreto, più recente trasmesso dal gestore (prendendo in considerazione la massima distanza relativa alla I zona per gli eventi di incendio - esclusi scenari di flashfire e fireball - ed esplosione e la massima distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori).

Nel caso in cui le informazioni desunte dalla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto o dal Rapporto di sicurezza siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente, sarà assunta, ai soli fini dell'applicazione del presente allegato, una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai limiti dello StoED.

<sup>8</sup> Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. quelle riportate nella col. "I zona" nella tabella della sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto) e di rilascio di gas/vapori (tossici) (ad es. quelle riportate nella col. "II zona" nella tabella della medesima sez. M).

Nel caso in cui nei documenti citati le aree di danno siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di danno immediatamente più bassi in essi riportati.

Nel caso in cui il Piano di emergenza esterna non sia stato ancora predisposto, nemmeno in versione provvisoria, si farà riferimento alla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto più recente trasmesso dal gestore (prendendo in considerazione la distanza relativa alla I zona per gli eventi di incendio, esclusi scenari di flashfire e fireball, ed esplosione e la distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori).

Nel caso, infine, in cui le informazioni desunte dalla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto o dalla documentazione riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente, sarà assunta una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai limiti dello StoED.



Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno di ciascun potenziale StOED, individuate coi criteri e i riferimenti sopra indicati, con le aree occupate dagli stabilimenti ubicati nel territorio circostante (StRED), come indicate nelle planimetrie contenute nei Rapporti di sicurezza o nella planimetria riportata nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 più recente trasmesso dal gestore, potranno essere individuati gli eventuali Gdp presenti nel territorio regionale di competenza.

I Gdp saranno costituiti, nel caso più semplice, da uno StOED e da uno StRED.

Ciascuno StRED potrà naturalmente costituire, a sua volta, a causa degli scenari incidentali in esso ipotizzabili, uno stabilimento potenziale origine di effetto domino, oltre che per lo StOED medesimo, anche per altri stabilimenti presenti nel territorio circostante.

b) Gli stabilimenti ubicati in parchi industriali saranno considerati, ai fini dell'applicazione della presente parte 1, appartenenti ad un unico Gdp, senza ulteriori valutazioni.

Sia nel caso a) che in quello b) potranno pertanto essere individuati, al termine della fase in oggetto, Gdp costituiti da due o più stabilimenti.

## **5. Scambio fra i gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gdp delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino**

L'AC richiede ai gestori degli stabilimenti appartenenti al medesimo Gdp di procedere allo scambio delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e alla cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonché nella trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna.

L'inclusione di uno stabilimento in un Gdp comporta la necessità, da parte dei gestori interessati, di un'ulteriore analisi della situazione, rispetto a quella condotta per predisporre il Rapporto di sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore) o l'analisi dei rischi di incidente rilevante (per gli stabilimenti di soglia inferiore), al fine di responsabilmente escludere, o meno, la possibilità di accadimento di effetti domino inter-stabilimento.

Eventuali situazioni particolari che dovessero determinare la possibilità di effetto domino inter-stabilimento per condizioni meno severe di quelle che hanno condotto all'individuazione dei Gdp, dovranno essere responsabilmente evidenziate in questa fase dal gestore interessato e assunte alla base della procedura di identificazione degli effetti domino stessi.

Sulla base delle risultanze della identificazione degli effetti domino condotta dai gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gruppi domino preliminari (Gdp), verranno individuati i Gruppi domino definitivi (Gdd), costituiti dagli stabilimenti tra i quali vi è l'effettiva possibilità di effetti domino.

Nel rammentare che la scelta di dettaglio circa le procedure analitiche per la valutazione degli effetti domino rientra, come parte dell'analisi dei rischi di incidente rilevante, nella responsabilità dei gestori individuati, vengono di seguito richiamati, allo scopo di indirizzare



lo scambio di informazioni tra i gestori, alcuni elementi imprescindibili per l'effettuazione delle attività di identificazione degli effetti domino finalizzate all'individuazione dei Gdd.

Per i singoli possibili eventi incidentali, che costituiscono potenziale causa di effetto domino, devono essere innanzitutto identificati dai gestori i casi in cui, all'interno dell'area di impatto relativa alle soglie di danno riportate nelle tabelle I e II del punto 2 della presente parte 1, sono effettivamente collocati obiettivi vulnerabili fissi, mobili o temporanei.

Ai fini della valutazione dell'effetto domino è necessario che ogni gestore di uno stabilimento ricompreso in un Gdp:

- individui gli obiettivi più significativi (bersagli, quali ad es. serbatoi, grosse apparecchiature o condotte contenenti sostanze tossiche o molto tossiche, gas infiammabili liquefatti, liquidi facilmente infiammabili, stoccaggi di combustibili e esplosivi, etc.) attraverso la loro gerarchizzazione, che può essere basata sull'estensione dell'area di danno del possibile incidente indotto per effetto domino; tale area è dipendente dal rischio intrinseco dell'apparecchiatura (derivante dalla tipologia di sostanza, dalla quantità presente nel bersaglio, dalle condizioni di esercizio, dalle caratteristiche costruttive), dal rischio legato al posizionamento (connesso alla configurazione impiantistica, alle quote di posizionamento da terra, ai fattori di vista, alla presenza e efficienza di protezioni attive e passive) e dal tipo di scenario;
- stimi la probabilità che, dato un determinato effetto fisico su un obiettivo vulnerabile, si abbia effettivamente il danno ipotizzabile, ossia la probabilità di effetto domino, dato lo scenario sorgente;
- valuti in che misura aumenta il danno generato dall'effetto domino, rispetto al danno dovuto allo scenario sorgente, individuando, per l'evento secondario, la possibilità di effetti sia sulle strutture (e quindi in grado di propagare ulteriormente l'incidente) che sull'uomo (nel qual caso andranno considerati i bersagli che possono provocare vittime al di fuori dei limiti di stabilimento) e/o sull'ambiente (nel qual caso andranno considerati i bersagli che possono provocare danni sensibili a risorse ambientali importanti).

Ai fini della stima della probabilità di effetto domino, i gestori devono utilizzare i dati specifici rappresentativi della situazione in esame, anche in base a quanto già riportato nei Rapporti di sicurezza (stabilimenti di soglia superiore), ovvero in altra documentazione analitica pertinente (analisi dei rischi di incidente rilevante effettuata nel contesto del SGS per stabilimenti di soglia inferiore), tenendo presente che eventuali significativi scostamenti da quanto normalmente riportato, per situazioni analoghe, nella letteratura scientifica internazionale, deve trovare esplicita giustificazione (ad es. per la presenza di particolari sistemi di protezione attivi e/o passivi, di provvedimenti gestionali specifici, etc.).

La stima rigorosa relativa al danneggiamento di un bersaglio dovuto all'evento primario potrebbe richiedere al gestore l'effettuazione di un'analisi strutturale dello stesso, valutando la sua resistenza a sollecitazioni meccaniche e/o termiche indotte dall'evento iniziatore.

Per la stima della probabilità di danneggiamento del bersaglio è necessario fare riferimento a modelli proposti nella letteratura scientifica internazionale, basati su funzioni di Probit disponibili, per diverse classi di apparecchiatura, per il calcolo della probabilità di collasso di queste in caso di esposizione a sovrappressione e/o irraggiamento.

Nel caso di indisponibilità di dati specifici o di significative incertezze, inerenti alla valutazione degli eventi iniziatori o alle caratteristiche del bersaglio, in alternativa, ai fini della valutazione della probabilità di effetto domino, possono essere utilizzate dai gestori le



assunzioni indicative riportate nelle tabelle A.1, A.2 e A.3 dell'appendice A della presente parte 1.

Per quanto riguarda gli effetti domino indiretti, nel ribadire la difficoltà di una valutazione quantitativa della probabilità e degli effetti di questi, si evidenzia, nel contempo, l'importanza della considerazione degli stessi da parte dei gestori potenzialmente interessati, ovviamente sulla base dei fattori specifici del sito (ad es. presenza di sostanze di particolare tossicità o reattività, presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette, impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, etc.), allo scopo di verificare l'eventuale necessità di adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali, ad es., la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai gestori) e di conseguente aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei rapporti di sicurezza, dei piani di emergenza interni e dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti.

La considerazione degli effetti domino si deve tradurre nella identificazione, da parte dei gestori di stabilimenti ricompresi in un Gdp, degli scenari domino credibili, ciascuno caratterizzato dall'accadimento contemporaneo di più scenari incidentali singoli originati dai bersagli danneggiati; l'analisi degli effetti domino si tradurrà quindi, eventualmente, in un incremento del numero di scenari incidentali che dovranno essere considerati dai gestori: oltre agli scenari singoli, saranno infatti presenti gli scenari domino, ciascuno con le proprie frequenze e conseguenze.

## **6. Individuazione Gruppi domino definitivi (Gdd)**

I gestori informano l'AC delle attività svolte e dei risultati ottenuti (espressi in termini, ad es., di indicazione che non sono stati identificati scenari domino, ovvero di indicazione degli scenari domino identificati e delle relative frequenze e conseguenze, di indicazione delle misure tecniche e/o gestionali, già presenti o aggiuntive, adottate per eliminare o remotizzare gli scenari domino diretti o indiretti ipotizzabili, etc.).

Sulla base delle ulteriori informazioni pervenute, l'AC individua i Gruppi domino definitivi (Gdd), ossia raggruppamenti in cui c'è l'effettiva possibilità del verificarsi di effetti domino, aggiornando l'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gruppi domino individuati sul proprio territorio di competenza.

Nel prosieguo delle attività di propria competenza, l'AC in presenza di Gruppi domino definitivi, può richiedere ai gestori informazioni integrative che consentano di valutare i possibili effetti domino e gli effetti cumulativi degli interventi proposti:

- in occasione della presentazione della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto;
- ai fini della valutazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto;
- ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità sulla base del rapporto preliminare di sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente decreto;
- in occasione della ricezione della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti di cui all'allegato D al presente decreto;
- in occasione delle modifiche di cui all'art. 18 del presente decreto;



- in occasione dell'espressione dei pareri di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

L'AC, sulla base delle informazioni ottenute dai gestori, procede ad eventuali modifiche e integrazioni dell'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gruppi domino individuati nel proprio territorio di competenza, anche relativamente ad ulteriori stabilimenti tra i quali sia possibile ipotizzare il verificarsi di effetti domino.





APPENDICE A – RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITÀ DI COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE, IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI

Tabella A.1 - Probabilità di effetto domino per irraggiamento		
Effetto sorgente	Probabilità di effetto domino	Nota
Interessamento da jet fire con durata inferiore a 5 min	0	
Interessamento da jet fire con durata tra 5 e 10 min	0.5	
Interessamento da jet fire con durata superiore a 10 min	1	
Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata inferiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata inferiore a 10 min	0	(1)
Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata superiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata superiore a 10 min (per obiettivi tipo serbatoi e apparecchiature atmosferici)	1	(2)
Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata superiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata superiore a 10 min (per obiettivi tipo serbatoi e apparecchiature a pressione e tubazioni)	0.5	(2)
Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata superiore a 20 min	1	(2)
Irraggiamento inferiore a 12.5 kW/m <sup>2</sup>	0	(1)
Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata inferiore a 10 min	0	(1)
Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata superiore a 10 min	vedi nota	(3)
Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m <sup>2</sup> con durata superiore a 20 min	vedi nota	(3)

**NOTE:**

(1) Salvo i casi in cui sia ipotizzabile una propagazione dell'incendio a causa di materiale strutturale o componentistico infiammabile (es. pannellature di materiale plastico, etc.) ovvero un danneggiamento di componenti particolarmente vulnerabili (es. recipienti o tubazioni in vetroresina, serbatoi o tubazioni con rivestimenti plastici, etc.) per i quali si assume una probabilità pari a 1.

(2) Nel caso in cui siano presenti sistemi di protezione attivi (raffreddamento) automatici o manuali, aventi probabilità P di mancato intervento su domanda o di efficacia per tutta la durata dell'effetto sorgente, le probabilità di effetto domino vanno moltiplicate per P. Nel caso in cui siano presenti sistemi di protezione passiva (fireproofing, interrimento, barriere tagliafiamme), le probabilità di effetto domino sono trascurabili per durata dell'effetto fisico pari o inferiore a quello eventuale di resistenza del sistema. Per la distinzione tra apparecchiature atmosferiche e in pressione, si può fare riferimento alla pressione di progetto, che per apparecchiature in pressione deve essere superiore a 2 bar assoluti.

(3) Probabilità interpolata linearmente rispetto alle probabilità corrispondenti ai due estremi del valore di irraggiamento.



<b>Tabella A.2 - Probabilità di effetto domino per sovrappressione</b>		
<b>Effetto sorgente</b>	<b>Probabilità di effetto domino</b>	<b>Nota</b>
Sovrappressione inferiore a 0.3 bar	0	
Sovrappressione superiore a 0.6 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature atmosferici)	1	(1)
Sovrappressione superiore a 1.0 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature in pressione e tubazioni)	1	(1)
Sovrappressione tra 0.3 e 0.6 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature atmosferici)	vedi nota	(2)
Sovrappressione tra 0.3 e 1.0 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature in pressione e tubazioni)	vedi nota	(2)

**NOTE:**

(1) Per la distinzione tra apparecchiature atmosferiche e in pressione, si può fare riferimento alla pressione di progetto, che per apparecchiature in pressione deve essere superiore a 2 bar assoluti.

(2) Probabilità interpolata linearmente rispetto alle probabilità corrispondenti ai due estremi del valore di sovrappressione.

<b>Tabella A.3 - Probabilità di effetto domino proiezione frammenti</b>		
<b>Effetto sorgente</b>	<b>Probabilità di effetto domino</b>	<b>Nota</b>
Frammenti da componenti minori (ad es. tubazioni, bombole, etc.)	Vedi nota	(1)
Frammenti da collasso di recipiente essenzialmente isometrico o equivalente (ad es. sfere, serbatoi verticali)	Vedi nota	(1)
Frammenti da collasso di recipiente a sviluppo longitudinale o equivalente (ad es. serbatoi orizzontali)	Vedi nota	(2)

**NOTE:**

(1) Probabilità pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 200m.

(2) Probabilità pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 800m.



## PARTE 2 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA

### 1. Scopo

La presente parte 2 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e procedurali:

- a) per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
- b) per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area, finalizzato alla predisposizione dei Piani di emergenza esterna, al controllo dell'urbanizzazione e all'informazione della popolazione.

In un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti è ipotizzabile un aggravio del rischio per la concatenazione di eventi, a causa di un incremento di probabilità e/o conseguenze di incidenti rilevanti già ipotizzati, o meno, per il singolo stabilimento, che comporta una considerazione di questi stessi nell'ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti diverse.

In queste aree è necessario valutare la significatività di tale aggravamento del rischio in funzione delle eventuali peculiarità del luogo ove gli stabilimenti sono situati, quali la presenza di elementi territoriali vulnerabili nelle aree di danno determinate nelle analisi di sicurezza degli stabilimenti, e delle problematiche specifiche legate alla pianificazione dell'emergenza esterna, alla pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio e alla corretta ed esaustiva diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti.

Tale significatività, valutata in relazione agli elementi sopra menzionati, può comportare la necessità di adottare specifiche misure atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio, secondo le indicazioni e le priorità che possono essere evidenziate da uno studio di sicurezza integrato di area.

La valutazione del rischio di area richiede, nello specifico, di stimare il rischio associato ad ognuna delle possibili sorgenti di danno presenti sul territorio, andando poi a ricombinare e sovrapporne gli effetti in una visione globale del rischio rappresentato da stabilimenti, installazioni industriali e ulteriori contribuenti (es. trasporti di sostanze pericolose). Lo studio di sicurezza integrato di area tiene adeguatamente conto della contemporanea presenza di più sorgenti di rischio mediante la rappresentazione grafica dell'involuppo geometrico delle aree di danno dei vari scenari incidentali ipotizzati, la rivalutazione delle frequenze di accadimento degli scenari stessi e la conseguente ricomposizione dei rischi di area <sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> La ricomposizione dei rischi di area, a seconda delle esigenze e delle necessità specifiche dell'area oggetto di studio, può prevedere la rappresentazione delle risultanze di calcolo mediante la costruzione di "curve iso-rischio" e "curve F-N". Le curve iso-rischio (con le relative aree iso-rischio sottese) rappresentano l'andamento del "rischio locale", ovvero il rischio (frequenza attesa di decesso) a cui sarebbe soggetto un individuo permanentemente presente in un determinato luogo (24 ore su 24), in assenza di protezioni o comportamenti auto-protettivi; il rischio locale è una stima del "rischio individuale" (quello a cui è soggetto un particolare individuo nelle vicinanze di una fonte di pericolo). Le curve F-N (Frequenza-Numero di vittime) costituiscono una comune forma di rappresentazione del "rischio collettivo", ossia la frequenza complessiva degli incidenti considerati nell'area oggetto di studio per la quale sia prevedibile il decesso di un numero di persone maggiore o uguale a N ("rischio sociale").



## 2. Definizioni

Ai sensi della presente parte 2, ferme restando le definizioni di cui alla parte 1 e al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:

- a) Area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra i quali è possibile l'effetto domino (Area RIR): area in cui sono presenti uno o più Gruppi domino, individuata secondo quanto previsto nel punto 3 della presente parte 2;
- b) Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA): elaborato contenente l'analisi integrata dei rischi di incidenti rilevanti dell'Area RIR, connessi anche alle operazioni di trasporto di sostanze pericolose ad essi associate o riconducibili.

## 3. Individuazione dell'Area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra i quali è possibile l'effetto domino (Area RIR)

L'area RIR è individuata qualora:

- sia presente un "gruppo domino", individuato secondo i criteri riportati nella parte 1 del presente allegato, costituito da almeno tre stabilimenti, oppure
- siano presenti almeno due gruppi di stabilimenti domino con distanza minima, tra i limiti di stabilimenti appartenenti a "gruppi domino" diversi, pari o inferiore a 1500 m,

in aggiunta ad una delle seguenti situazioni critiche che necessitano di analisi integrata per la gestione dell'emergenza in caso di incidente e/o il controllo dell'urbanizzazione (in caso di realizzazione di modifiche agli stabilimenti o realizzazione di nuovi insediamenti e variazioni importanti delle infrastrutture nell'area):

- Criterio A1) presenza di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie territoriali A e/o B e/o C di cui alla tabella 1 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante":<sup>10</sup>
  - entro l'area di involuppo degli effetti di inizio letalità associati agli incidenti ipotizzabili negli stabilimenti del/i gruppo/i ricavata in base alle conclusioni dell'istruttoria, dai Rapporti di sicurezza, dai moduli di cui all'allegato 5 del presente decreto, dagli elaborati RIR, (criterio A1.1)  
oppure, in caso di indisponibilità di sufficienti informazioni,
  - entro la fascia di 1000 m dal limite di ogni stabilimento appartenente al/ai gruppo/i (criterio A1.2);
- criterio A2) presenza nell'area di caratteristiche ambientali, territoriali e di infrastrutture essenziali tali da rendere necessaria l'integrazione dei piani di emergenza esterni degli stabilimenti appartenenti ai "gruppi domino";
- criterio A3) possibilità, nell'area, di effetti domino associati all'approvvigionamento o alla spedizione di sostanze pericolose a/da gli stabilimenti del/i gruppo/i domino la cui significatività va valutata in relazione, oltre che ovviamente alla concreta possibilità di coinvolgimento delle installazioni fisse in caso di incidente di trasporto, alle modalità di trasporto utilizzate, all'entità del traffico complessivo nell'area, alle condizioni della viabilità e delle altre infrastrutture di trasporto, alle statistiche incidentali nell'area, etc.

<sup>10</sup> In assenza di varianti urbanistiche, sono considerate come categorie non compatibili con le condizioni di inizio letalità anche per eventi con frequenza inferiore a  $10^{-6}$  occasioni/anno.



#### 4. Perimetrazione dell'Area RIR di interesse per lo Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA)

L'Area RIR oggetto del SSIA, ovvero l'area complessiva di influenza diretta degli stabilimenti, è definita dall'insieme degli inviluppi delle aree di danno relative ai singoli stabilimenti, così come identificate ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rivalutate per tener conto degli eventuali effetti domino ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. Tuttavia, per poter tenere conto dei contribuenti indiretti alla determinazione del rischio d'area e, almeno in parte, derivanti dalla presenza stessa degli stabilimenti, con particolare riferimento al trasporto di sostanze pericolose (effetti domino fra trasporti di sostanze pericolose e stabilimenti), l'area da considerare per una prima individuazione degli oggetti dello studio integrato è quella, più ampia, relativa ai limiti amministrativi dei comuni, i cui territori sono direttamente interessati. Ciò anche allo scopo di agevolare:

- eventuali future esigenze di ampliamento dell'area sottoposta a studio, in seguito a modifiche industriali e/o territoriali, con la relativa diffusione esaustiva delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti,
- la predisposizione di piani di intervento e di sviluppo,
- la predisposizione del piano d'emergenza di area e, se applicabile, del piano di sicurezza portuale.

Nel caso di comuni il cui territorio abbia un'estensione significativamente più ampia dell'area di influenza diretta oppure sia interessato solo marginalmente, la porzione di territorio da includere nella perimetrazione preliminare dovrebbe essere definita in modo da comprendere unicamente gli stabilimenti costituenti i Gruppi domino e le vie di transito di merci pericolose entro una distanza tale da conservare una significatività di principio, in ordine alla reciproca influenza per la determinazione dell'andamento delle curve di rischio locale.

L'individuazione definitiva è determinata a seguito della caratterizzazione degli eventi incidentali ascrivibili alle sorgenti di rischio, fisse e mobili, comprese nell'area delimitata dalla perimetrazione preliminare e alla conseguente individuazione degli effetti domino e rivalutazione degli eventi ipotizzabili, anche a fronte della considerazione delle possibili interazioni tra stabilimenti e trasporto di merci pericolose.

Essa delimita l'area entro la quale deve essere effettuato il censimento degli elementi territoriali e i calcoli di ricomposizione dei rischi. Essa è determinata dall'insieme di:

- a) inviluppo delle aree di impatto degli eventi incidentali ascrivibili a tutte le sorgenti di rischio, fisse e mobili, ivi compresi gli effetti domino;
- b) porzioni territoriali nelle quali realtà locali, per specifica situazione puntuale critica (ad es. prossimità di via di transito merci pericolose con centri di elevata vulnerabilità o attraversamento di centri abitati), possano contribuire in modo non trascurabile al rischio, influenzando anche in termini territorialmente delimitati l'andamento delle curve di rischio locale e l'entità del rischio collettivo.

Per una corretta determinazione dell'inviluppo di cui al punto a), l'indagine e la valutazione relativa alle vie di trasporto, alle condotte e agli elementi infrastrutturali lineari devono essere estese a comprendere tutte le possibili aree di reciproca interferenza per effetto domino, anche laddove si dovessero travalicare i limiti amministrativi dei comuni interessati.



L'inclusione delle aree di cui al punto b) deve essere effettuata anche se tali situazioni locali, significative, si collocano all'esterno delle curve di rischio locale, dal momento che esse costituiscono, comunque, un'indispensabile indicazione per la corretta individuazione e valutazione degli interventi migliorativi di tipo territoriale e infrastrutturale e per la pianificazione di emergenza dell'area.

## 5. Oggetto e ambito di applicazione dello SSIA

Costituiscono specifico oggetto dello SSIA:

- stabilimenti;
- trasporti di sostanze pericolose in condotta, per strada, ferrovia e nave nell'area, sia da/a stabilimenti, sia in transito;
- altre sorgenti di rischio, quali ad es. quelli derivanti da stabilimenti non soggetti al presente decreto in cui sono presenti significative quantità di sostanze pericolose;
- popolazione residente e non residente, anche presente occasionalmente e in transito;
- elementi territoriali infrastrutturali e ambientali vulnerabili, con riferimento almeno alle tipologie indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

## 6. Fasi, dati ed elementi di riferimento per la predisposizione dello SSIA

Lo studio sarà realizzato attraverso le seguenti fasi:

### A.Predisposizione degli strumenti per la gestione dei dati sui rischi

- 1) Predisposizione delle basi cartografiche
- 2) Predisposizione di carte tematiche e della banca dati per la mappatura del rischio industriale

### B.Censimento, raccolta e validazione dei dati sui rischi

- 1) Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di rischio
  - a. Censimento delle sorgenti connesse con installazioni fisse
  - b. Censimento delle sorgenti connesse con il trasporto di sostanze pericolose
    - i. Trasporto stradale
    - ii. Trasporto ferroviario
    - iii. Trasporto marittimo (ove applicabile)
    - iv. Trasporto in condotta
- 2) Caratterizzazione meteo-climatica dell'area
- 3) Caratterizzazione demografica dell'area
- 4) Individuazione degli elementi infrastrutturali dell'area e degli altri elementi territoriali vulnerabili
- 5) Individuazione degli elementi ambientali vulnerabili

### C.Identificazione degli effetti domino secondo i criteri della parte 1 del presente allegato

### D.Selezione e applicazione degli strumenti di calcolo e di ricomposizione dei rischi

- 1) Verifica del livello di completezza e di congruenza dei dati inerenti a:



- a. Stabilimenti di soglia superiore
  - b. Stabilimenti di soglia inferiore
  - c. Altre sorgenti di rischio
- 2) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'uomo e per le strutture
- a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari incidentali connessi
    - i. Stima degli eventi incidentali connessi agli stabilimenti
    - ii. Stima degli eventi incidentali connessi al trasporto di sostanze pericolose
  - b. Rivalutazione delle sorgenti di rischio per tener conto degli effetto domino
  - c. Stima della vulnerabilità per l'uomo (danni da irraggiamento, da sovrappressione, da esposizione a tossici)
- 3) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'ambiente
- a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari incidentali connessi
  - b. Caratterizzazione degli elementi di criticità ambientale
- 4) Conseguenze degli eventi incidentali sulle infrastrutture
- 5) Analisi degli scenari incidentali in corso di evento naturale d'area (rischi NATECH)
- 6) Ricomposizione dei rischi
- a. Applicazione del codice di calcolo scelto per la ricomposizione dei rischi
  - b. Rappresentazione grafica dei risultati

E.Sintesi degli elementi utili emersi dallo studio ai fini della pianificazione di emergenza, del controllo dell'urbanizzazione nell'area e dell'informazione alla popolazione



## **Allegato F (art. 20)**

### **Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna**

Il presente allegato è così costituito:

PREMESSA

1. FORME DI CONSULTAZIONE DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLO STABILIMENTO





## **Premessa**

Il presente allegato, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI).

L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine si estende non solo alla prima stesura del PEI, ma anche a tutte le successive revisioni e/o aggiornamenti.

Ai fini del presente allegato, per "personale che lavora nello stabilimento" si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

### **1. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento**

- 1.1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- 1.2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al successivo punto 1.3, le seguenti informazioni:
  - a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
  - b) la versione in bozza del PEI;
  - c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
  - d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
- 1.3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale che è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed è parte integrante del PEI.



- 1.4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3.



## **Allegato G (art. 21)**

### **Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna**

Il presente allegato è così costituito:

PREMESSA

1. DEFINIZIONI

2. FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE



## **Premessa**

Il presente allegato disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come previsto dall'art. 21, commi 1 e 6, del presente decreto.

## **1. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna.

## **2. Forme di consultazione della popolazione**

Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 11, del presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 6, del presente decreto, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del Piano di emergenza esterna.

Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

- la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- la natura dei rischi;
- le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- le autorità pubbliche coinvolte;
- le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- le azioni previste dal Piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni prima dell'inizio della consultazione.

Durante tale periodo, la popolazione può presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente allegato



## Allegato H (art. 27)

### Criteria per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni

Il presente allegato è così costituito:

#### PREMESSA

#### 1. DEFINIZIONI

#### 2. ISPEZIONI

#### 3. ORGANI COMPETENTI

#### 4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI

#### 5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

#### 6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE

#### 7. REQUISITI DEGLI ISPETTORI INCARICATI DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.

APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO

PARTE I - FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

PARTE II - CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

- SEZIONE 1 - CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
- SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA
- SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI
- SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE

APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR



## Premessa

Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

## 1. Definizioni

- a) "evento significativo": qualunque incidente, quasi-incidente<sup>1</sup> o anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilità di miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR);
- b) "evidenza": informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle attività connesse alla sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza;
- c) "non-conformità maggiore": insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna);
- d) "non conformità minore": insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a supporto);
- e) "prescrizione": una specifica azione correttiva, vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità maggiore;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di "quasi incidente" si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.



- f) “raccomandazione”: una specifica azione correttiva, non vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La mancata ottemperanza ad una raccomandazione può essere convertita in prescrizione dalle successive Commissioni ispettive;
- g) “rilievo”: constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza oggettiva;
- h) “Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti” (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e B del presente decreto;
- i) “sistemi tecnici critici”: apparecchiature, serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall’analisi dell’esperienza operativa.

## 2. Ispezioni

2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:

- a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall’allegato B del presente decreto;
- b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell’allegato B;
- c) verificare l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall’autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l’accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;
- e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- f) accertare l’effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza;



- g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente decreto siano state trasmesse al Comune.

### **3. Organi competenti**

- 3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dalle autorità competenti di cui all'art. 27 del presente decreto.
- 3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso ad ispettori dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.
- 3.3. L'autorità che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.

### **4. Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni**

- 4.1. Le autorità competenti di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie è stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.

La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;





- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facoltà dell'autorità preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità.

- 4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

## **5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni**

- 5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato. Si fa presente che le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); l'autorità competente potrà valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS-PIR.
- 5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento.



- 5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria.
- 5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3, la Commissione provvederà a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione agli organi di controllo competenti di cui all'art. 27 del presente decreto.
- 5.5. Le ispezioni non comprendono le attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

## **6. Risultanze dell'ispezione**

- 6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto dalla Commissione e da questa trasmesso all'autorità competente con le modalità indicate in appendice 2. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto.
- 6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.
- 6.3. Le attività di cui al punto 6.2 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dall'appendice 2.
- 6.4. L'autorità competente, valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. L'autorità competente, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
- 6.5. Il MATTM, al fine di predisporre le ispezioni straordinarie di cui all'art. 27, comma 7, del presente decreto, può richiedere all'autorità competente informazioni ulteriori rispetto a quelle comunicate ai sensi del punto 6.5.

## **7. Requisiti degli ispettori incaricati delle ispezioni**

Gli ispettori incaricati delle ispezioni sono scelti tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:



- a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;
- b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.
- d) all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3.

Gli ispettori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334;
- b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore;
- c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore.



APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.

**Criteri di riferimento**

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;

Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		b) Produzione metalli non ferrosi
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		d) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti;

Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.



Cat.	Livello	Descrizione
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;

Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);

Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati



Cat.	Descrizione
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;

Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.



## APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO.

### Parte I - Fasi delle ispezioni

Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi:

I Fase: La Commissione illustra al gestore le modalità con le quali sarà condotta la verifica e prende visione almeno della documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II del presente allegato. La Commissione acquisisce poi dal gestore:

- le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, basata sulla registrazione di eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni;
- la lista di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato;
- la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato.

La Commissione congiuntamente con il gestore concorda il programma di massima delle ispezioni, anche alla luce dei primi elementi riscontrati.

II Fase: La Commissione procede, congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, sulla base delle schede di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, opportunamente compilate dal gestore, al fine di individuare eventuali criticità di carattere gestionale, che si aggiungono a quelle emerse nella fase precedente.

La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di riscontro di cui all'appendice 3, ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento.

La Commissione, contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), procede poi con l'ausilio della tabella di cui alla sezione 4, parte II, opportunamente compilata dal gestore, all'individuazione e all'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento, anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza.



III Fase: La Commissione, concluse le attività di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella parte II - sezione 5 del presente allegato e ad esporre al gestore le non conformità rilevate.

Per le ispezioni ordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso e al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.

## **Parte II – Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni**

### **Sezione 1- Criteri per la conduzione delle ispezioni**

#### Osservazione di carattere generale

Preliminarmente alla definizione delle modalità di svolgimento delle ispezioni, vengono fornite indicazioni per la Commissione riguardo agli obiettivi generali dell'attività ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione.

#### 1. Obiettivi generali delle ispezioni

- 1.1. Obiettivo principale dell'ispezione è l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza.
- 1.2. L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso:
  - a) la verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto;
  - b) la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze:
    - dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del sistema);
    - dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo – anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto





dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi).

- c) la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 del presente decreto, ovvero in fase di prima applicazione, di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;
- 1.3. La Commissione espletterà il proprio mandato anche attraverso azioni di verifica delle specifiche informazioni acquisite dal gestore.

## 2. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni

La Commissione si attiene, nello svolgimento delle verifiche ispettive, ai seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza.

### 2.1. Criteri di individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva

2.1.1. Le informazioni necessarie per l'effettuazione della verifica ispettiva vengono acquisite dalla Commissione almeno attraverso:

- a. la presa visione, presso gli uffici del gestore o altra sede opportuna, della documentazione inerente lo stabilimento, come previsto nella fase I, e riportata al successivo punto 3.1.3 della presente sezione;
- b. l'acquisizione dei documenti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato.

### 2.2. Criteri per l'identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS-PIR

2.2.1. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'identificazione degli elementi gestionali critici di cui sopra dovrà essere condotta, oltreché attraverso il confronto con il gestore, anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto, e in particolare:

- a) degli aspetti tecnici specifici della sicurezza dei suddetti stabilimenti, così come valutati nel corso della relativa istruttoria, con particolare attenzione a quelli ivi ritenuti critici, al fine di individuare gli elementi gestionali che maggiormente influenzano il mantenimento dell'efficienza e della disponibilità dei dispositivi di sicurezza implicati;
- b) del giudizio sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;



c) delle valutazioni tecniche finali e delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni.

2.2.2. Lo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglioramento del SGS-PIR impartite dalle precedenti Commissioni ispettive di cui all'art. 27, ovvero a seguito di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99 e dall'autorità competente nelle attività di cui all'art. 17 del presente decreto, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione di eventuali criticità durante l'esame del SGS-PIR.

2.2.3. L'ispezione prosegue, poi, con l'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il gestore o un suo delegato, sulla base delle procedure di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato, al fine di individuare eventuali ulteriori elementi critici oltre a quelli già individuati ai sensi dei precedenti paragrafi.

2.2.4. Sulla base degli elementi critici individuati deve essere richiesta al gestore la predisposizione della documentazione necessaria per un'analisi di maggior dettaglio e deve essere concordato il programma della verifica ispettiva.

2.2.5. L'ispezione prosegue con l'effettuazione dei riscontri utilizzando le liste di riscontro 3a o 3b riportate nell'appendice 3 del presente allegato, tenendo conto in particolare degli elementi critici individuati ai sensi dei paragrafi precedenti.

### 2.3. Criteri per l'individuazione e l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

2.3.1. Le informazioni fornite dal gestore attraverso la compilazione della tabella di cui alla sezione 4 della parte II del presente allegato, consentono alla Commissione di individuare in maniera sistematica i sistemi tecnici di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze presenti nello stabilimento.

2.3.2. La Commissione procede all'esame pianificato dei sistemi tecnici contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) di cui all'appendice 3 del presente allegato.

## 3. Procedura per lo svolgimento delle ispezioni

### 3.1. Avvio dell'ispezione

3.1.1. L'ispezione è avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attività.

3.1.2. Nel corso della prima visita la Commissione provvederà a:

- illustrare al gestore o a un suo delegato finalità e modalità di esecuzione dell'ispezione;



- precisare eventuali dettagli del piano delle attività non chiari per il gestore.

3.1.3. I documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione, di cui prendere preliminarmente visione, sono almeno:

- a) il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- b) i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR;
- c) i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;
- d) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni;
- e) il Rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- f) gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del presente decreto o la documentazione attestante lo stato di avanzamento;
- g) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate;
- h) il Piano di Emergenza Interna;
- i) il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo;
- j) una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento.

La Commissione acquisisce inoltre:

- a) le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato;
- b) la lista di riscontro 3a o 3b di cui all'appendice 3 del presente allegato;
- c) la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla sezione 4 della parte II - del presente allegato;

preventivamente fornite al gestore, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'inizio delle attività e ne verifica la loro completezza formale e sostanziale.

3.1.4. L'acquisizione dei format di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato deve essere documentata in occasione della stesura dei verbali giornalieri.

3.1.5. Quanto sopra citato costituisce la documentazione minima che deve essere valutata ed esaminata dalla Commissione ai fini di una esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione. La Commissione può richiedere documentazione ulteriore o integrativa a quanto previsto se ritenuto



utile al fine dell'assolvimento del mandato ricevuto.

### 3.2. Predisposizione del piano di ispezione e della documentazione

3.2.1. La pianificazione dell'ispezione deve tenere conto delle attività indicate ai punti precedenti, ed essere esplicitata, ove opportuno, dopo l'identificazione degli elementi critici.

3.2.2. I dettagli specifici delle attività possono essere comunicati al gestore solo nel corso dell'ispezione, se la loro rivelazione prematura può compromettere la raccolta di evidenze oggettive.

3.2.3. La Commissione deve documentare e registrare le azioni ed i risultati delle verifiche sulla base dei documenti di cui alle sezioni 2, 3, 4 e 5 della parte II del presente allegato. Solamente in casi particolari da motivare potrà essere necessario completare la documentazione mediante l'acquisizione di documenti a supporto delle evidenze raccolte, potendo in generale utilizzare il semplice riferimento, ovvero l'acquisizione di stralci significativi quali indici o altro.

### 3.3. Assegnazione delle criticità ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica

3.3.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, gli elementi del SGS-PIR, di cui all'allegato B del presente decreto, sono articolati in punti specifici, così come indicato nelle liste di riscontro 3.a e 3.b dell'appendice 3 del presente allegato.

3.3.2. L'analisi del sistema di gestione della sicurezza deve considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di approfondimento che può essere diverso in funzione dell'importanza che essi rivestono nella prevenzione dei rischi di incidente rilevante per la specifica realtà aziendale. A tal fine è necessario procedere preventivamente all'identificazione degli elementi critici secondo i criteri indicati al punto 2.2 della sezione 1 della parte II del presente allegato.

### 3.4. Riscontri sul sistema di gestione della sicurezza

I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalità e secondo il piano stabilito dalla Commissione, anche sulla base dell'identificazione degli elementi critici. Nel corso delle ispezioni possono essere apportate variazioni al piano di verifica, se ciò è necessario a garantire il conseguimento ottimale degli obiettivi prefissati.

#### 3.4.1. Raccolta delle evidenze

Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli operatori dell'azienda, sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento), esami di documenti, osservazione delle attività e delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute mediante interviste devono essere possibilmente verificate attraverso altre fonti indipendenti, come osservazioni dirette, misure e registrazioni.

#### 3.4.2. Rilievi risultanti dalle ispezioni

3.4.2.1. Tutti i rilievi emersi durante la verifica ispettiva devono essere portati all'attenzione del gestore all'atto del loro riscontro, e



nella redazione del rapporto finale di ispezione si dovranno evidenziare, se possibile, i riferimenti documentali. A conclusione delle attività di raccolta dei dati, la Commissione deve riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro importanza anche ai fini della verbalizzazione. La Commissione deve in particolare assicurarsi che le non conformità siano documentate in modo chiaro e conciso e siano supportate da evidenze.

3.4.2.2. In analogia a quanto attuato per la certificazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, le “non conformità” sono distinte in:

- non conformità maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ambito della definizione e del riesame del Documento di politica PIR, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di emergenza interna, ecc.). Possono divenire, a giudizio della Commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione.

La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformità “maggiore” nel rapporto finale di ispezione e formulare in proposito una chiara e specifica proposta di prescrizione.

- non conformità minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)

La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformità “minore” nel rapporto finale di ispezione e formulare una raccomandazione in proposito, intesa come azione consigliata per il miglioramento del SGS-PIR.

3.4.2.3. Per “raccomandazione” si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno formulare al gestore per superare la causa di una non conformità minore e migliorare il SGS-



PIR.

3.4.2.4. Per "proposta di prescrizione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione formula per superare la causa di una non conformità maggiore.

### 3.5. Esame pianificato dei sistemi tecnici

3.5.1. L'analisi è condotta dalla Commissione avendo come riferimento la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato, compilata dal gestore. Essa può essere distinta in due fasi:

- esame documentale, attraverso il quale la Commissione, sulla base della tabella sopra citata, accerta innanzitutto che nell'ambito del programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i componenti "critici" ai fini della prevenzione e protezione dai rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle periodicità delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli siano stati definiti specifici criteri, quali ad esempio l'affidabilità ad essi associata nell'analisi dei rischi riportata nel Rapporto di sicurezza, i consigli del costruttore, l'esperienza operativa; la Commissione procede, secondo le modalità indicate nella sezione 4 della parte II del presente allegato, alla verifica che le manutenzioni e i controlli dei componenti critici siano effettuati dal gestore come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicità.
- verifica in campo, anche attraverso la richiesta al gestore di predisporre almeno una simulazione di emergenza, al fine di accertare, oltre che aspetti più propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.), il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio, DPI, ecc.).

3.5.2. Per la gestione degli eventuali rilievi e delle non-conformità derivanti dall'esame dei sistemi tecnici ci si riferisce a quanto indicato ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2.

### 3.6. Conclusione delle attività dell'ispezione

3.6.1. Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese.

3.6.2. La Commissione redige, quindi, il rapporto finale di ispezione, che deve avere la struttura e contenere almeno le informazioni riportate nella parte II - sezione 5 del presente allegato. La Commissione, inoltre, compila la scheda riepilogativa, evidenziando gli elementi del sistema di gestione della sicurezza per i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni esaminati nel capitolo 7 del rapporto finale di ispezione.

3.6.3. Il rapporto finale di ispezione deve contenere le informazioni minime descritte al punto 1 della presente sezione, o le richieste specifiche del



mandato ispettivo. Gli eventuali documenti ad esso allegati non possono ritenersi in ogni caso sostitutivi.

3.6.4. Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso ed al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. ~~Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà esseretrasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.~~



## Sezione 2 - Analisi dell'esperienza operativa

### 1. Esecuzione dell'analisi

- 1.1. In termini preliminari rispetto all'effettuazione dei riscontri con l'ausilio delle liste di cui all'appendice 3 del presente decreto e a valle dell'individuazione degli elementi gestionali critici alla luce dell'analisi e delle valutazioni dei rischi, la Commissione dovrà condurre congiuntamente con il gestore o suo delegato, utilizzando il format di seguito riportato, un'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza.
- 1.2. Il gestore dello stabilimento dovrà predisporre, in termini preliminari, una esposizione sintetica ed una pre-analisi di tutti gli eventi significativi occorsi almeno nell'ultimo decennio, nello stabilimento o in stabilimenti simili, compilando per ognuno di essi il format allegato. A questo fine, per "evento significativo" si deve fare riferimento alla definizione riportata in questo allegato al paragrafo "1-Definizioni".
- 1.3. Le risultanze delle analisi sopra indicate hanno lo scopo di fornire indicatori significativi per la selezione degli elementi gestionali critici ai fini della successiva fase dell'ispezione.







### Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici

Azienda .....

Rif. n. ....	Data .....	Titolo .....	
Descrizione tecnica sintetica dell'evento (con particolare riferimento alle cause tecniche e gestionali)			
<i>Rottura di una guarnizione su corpo flangiato. Attivato il PEI per forte odore di ammoniaca in reparto</i>			
Sistemi tecnici critici (2): <i>Corpi flangiati della linea ammoniaca-guarnizioni</i>			
Fattore gestionale (3)	Descrizione	Azioni intraprese	Azioni previste / programmate
<i>Es. 3.iii: adeguamenti impiantistici per la riduzione dei rischi</i>	<i>Rottura di una guarnizione su corpo flangiato- materiale non idoneo</i>	<i>Attivazione PEI Intercettata la perdita Sostituzione della guarnizione Inserita protezione paraspruzzi</i>	<i>Controllo/verifica delle guarnizioni sulle linee dei corrosivi. Avviato programma di sostituzione delle guarnizioni presenti sulle linee degli ammoniacali con altre di materiale idoneo (PTFE)</i>

<sup>2</sup> Indicare se nell'evento sono stati coinvolti i componenti hardware (apparecchiatura, sistema di controllo, ecc.) individuati come critici ai fini del SGS-PIR. Segnalare, ove necessario, anche eventuali necessità di aggiornamento o modifica della gestione del componente stesso in ordine alla frequenza della manutenzione, ovvero della scelta del componente stesso.

<sup>3</sup> Indicare, con riferimento alla numerazione dei punti, di cui alle liste di riscontro di cui in appendice 2 del presente allegato, i fattori gestionali (documentazione, formazione, addestramento, ecc.) che sono risultati carenti, ovvero non completamente attuati o non adeguati alla realtà dello stabilimento.

## Sezione 3 - Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza

### 1. La verifica di completezza

- 1.1. La fase iniziale della verifica del sistema di gestione della sicurezza è quella di completezza formale, ovvero la verifica che sia stato realizzato quanto previsto dalle norme applicabili ai SGS-PIR negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
- 1.2. La verifica di completezza dovrà tenere conto delle diverse necessità attuative, che possono essere funzione della tipologia di impianto e di processo.

### 2. Contenuti delle ispezioni

- 2.1. Per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come definiti nell'allegato B del presente decreto, sono stati individuati i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva.
- 2.2. Per ognuno di tali punti sono indicati i riscontri (indicativi) che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al fine di formulare il giudizio specifico sul singolo punto. Tali riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La Commissione potrà, se del caso, considerare l'opportunità di individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili alla realtà in esame alcuni di quelli indicati.
- 2.3. Il format deve essere fornito al gestore o suo delegato preliminarmente all'inizio della verifica ispettiva e successivamente analizzato e discusso con il gestore, con un grado di approfondimento maggiore per quegli elementi critici individuati ai sensi delle sezioni 1 e 2 della parte II del presente allegato.
- 2.4. Nella lista di riscontro 3.a in appendice 3 è riportato il format base per le ispezioni.
- 2.5. Nella lista di riscontro 3.b in appendice 3 è riportato il format per gli stabilimenti semplici e ad elevato livello di standardizzazione, quali ad es. depositi di GPL, di prodotti petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc., e in generale nelle attività dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o confezionamento, senza l'effettuazione di lavorazioni di processo o, in termini più generali, di trasformazioni chimico-fisiche.



## Sezione 4 - Esame pianificato dei sistemi tecnici

### 1. Svolgimento delle attività

- 1.1. Per meglio organizzare l'ispezione, il gestore dovrà predisporre e compilare la tabella "*Eventi incidentali - misure adottate*" riportata di seguito.
- 1.2. L'utilizzo di tale tabella costituisce il punto di partenza per individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio, predisposti per limitare le conseguenze all'interno ed all'esterno del sito degli incidenti ipotizzati e valutati nel Rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente, nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, sui quali condurre l'esame pianificato e sistematico previsto dal mandato ispettivo della Commissione; tra gli eventi incidentali rilevanti, da riportare in tabella, dovranno essere inclusi anche quelli caratterizzati da basse frequenze di accadimento, laddove esse siano il risultato dell'adozione di specifiche misure e sistemi di prevenzione di cui sia comunque ipotizzabile il malfunzionamento.
- 1.3. La Commissione, sulla base dei dati riportati nella tabella, programmerà le verifiche documentali e in campo da effettuare nel corso dell'ispezione.
- 1.4. Nell'eventualità di ispezioni presso impianti complessi, per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza numerosi eventi incidentali, la Commissione valuterà se ritenere esaustivo, nei confronti del mandato ispettivo della Commissione, effettuare verifiche solo su un campione rappresentativo di essi.
- 1.5. In tal caso dovranno essere chiaramente esplicitati i criteri di selezione del campione (ad es. eventi più gravosi per entità delle conseguenze, eventi già occorsi nello stabilimento o in stabilimenti simili, ecc.) e la sua rappresentatività; in ogni caso si ritiene comunque opportuno che vengano effettuate verifiche sugli impianti o unità dello stabilimento per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza eventi incidentali e che vengano prese in esame le diverse tipologie di scenari incidentali ipotizzabili (rilasci, incendi, esplosioni, dispersioni tossiche, ecc.).
- 1.6. La procedura per l'individuazione dei sistemi tecnici da verificare nel corso dell'ispezione, a partire dagli eventi incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, costituisce un importante punto di riferimento per la Commissione per le verifiche sugli impianti ed apparecchiature "critici" previste dalla lista di riscontro dell'attuazione del SGS-PIR (elementi relativi al "Controllo operativo" - punti 4.i e 4.iv - e alla "Pianificazione di emergenza" - punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), che richiedono la presa visione di come è stato stabilito e attuato dal gestore il criterio di "criticità" e l'effettuazione di riscontri a campione, allo scopo di verificare che i controlli e le manutenzioni previsti per tali sistemi tecnici "critici" siano effettuati come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicità stabilite.
- 1.7. Nell'ambito delle verifiche in campo sui sistemi tecnici, dovrà inoltre essere dedicata una particolare attenzione agli esiti delle simulazioni di emergenza richieste dalla Commissione, per accertare, oltre quanto concerne gli aspetti più propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.) la disponibilità ed il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (quali ad es. i sistemi di rilevazione e allarme, i sistemi antincendio, i DPI, ecc.).



Tabella Eventi incidentali – misure adottate

Eventi incidentali ipotizzati nel Rapporto di Sicurezza (*)	Misure adottate			
	per prevenire l'evento ipotizzato		per mitigare l'evento ipotizzato	per seguire l'evoluzione dell'evento ipotizzato
	Sistemi tecnici	Sistemi organizzativi e gestionali	Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza	Sistemi finalizzati alla raccolta di elementi / dati utili per la ricostruzione dell'evento(**)
<i>Es:Rottura manichetta travaso</i>				

Note

(\*) Devono essere inclusi anche gli scenari caratterizzati da basse frequenze di accadimento, laddove esse siano il risultato della adozione di specifiche misure e di sistemi di prevenzione di cui sia comunque ipotizzabile il malfunzionamento

(\*\*) Evidenziare se, per l'evento incidentale in esame, è previsto l'utilizzo di strumentazione o di altri sistemi che possano permettere di valutare le tipologie e le quantità delle sostanze pericolose coinvolte nell'evento (ad esempio DCS, sistemi PLC, telecamere, stazione meteo, rilevatori di sostanze pericolose, ecc.).



## Sezione 5 - Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione

Il rapporto finale d'ispezione deve essere conforme alla struttura di seguito riportata e contenere gli elementi richiesti nel mandato ispettivo.

Nel seguito viene riportato l'indice-tipo del rapporto finale d'ispezione con l'indicazione in corsivo, per ogni paragrafo, dei contenuti minimi e dell'elenco della documentazione da allegare.

Eventuali scostamenti, ovvero l'eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustività delle valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel decreto/delibera che predispone l'ispezione.

### PREMESSA

*In questo capitolo occorre indicare:*

- *i riferimenti al decreto, disposizione, delibera di nomina della Commissione, compresi gli eventuali atti modificativi o sostitutivi;*
- *i componenti della Commissione, compresi gli eventuali uditori con specificazione degli estremi delle comunicazioni di nomina;*
- *le date relative ai giorni di verifica;*
- *i nomi dei rappresentanti dell'azienda che hanno partecipato all'ispezione.*

## 1. PROCEDURA GENERALE DELL'ISPEZIONE

### 1.1 MANDATO ISPETTIVO

L'ispezione è condotta con le seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.

### 1.2 MODALITÀ OPERATIVE DELL'ISPEZIONE

Lo svolgimento dell'ispezione è stato effettuato tenendo conto delle procedure operative contenute nella parte II dell'allegato H del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Operativamente, l'ispezione si è articolata secondo le seguenti fasi:



- 1- illustrazione da parte della Commissione dei contenuti del decreto/delibera di predisposizione dell'ispezione e acquisizione dal gestore:
  - dei format previsti dall'allegato H sopra citato (analisi dell'esperienza operativa, lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza e tabella con la descrizione, per ogni evento incidentale ipotizzato nel Rapporto di sicurezza o di altra documentazione nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, delle misure adottate per prevenirlo - sia tecniche che gestionali - e per limitarne le conseguenze);
- 2- presa visione della fisionomia generale del sito con particolare riguardo agli elementi territoriali vulnerabili, alle altre attività industriali e ai sistemi di viabilità e trasporto;
- 3- esame dell'esperienza operativa ed effettuazione dei riscontri sul sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) e sui sistemi tecnici adottati in stabilimento, avendo a riferimento i format di cui al punto 1;
- 4- interviste in campo agli operatori dello stabilimento e a dipendenti delle ditte terze;
- 5- effettuazione di simulazioni di emergenza;
- 6- commento dei dati raccolti e delle risultanze della verifica;
- 7- stesura della rapporto finale di ispezione e illustrazione delle risultanze al gestore.

## 2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO

### 2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

*Riportare in questo capitolo:*

- *la denominazione e ubicazione della ragione sociale (sede dello stabilimento, sede legale ed amministrativa, ecc.);*
- *la descrizione (sintetica) dell'attività produttiva dello stabilimento;*
- *le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, secondo i criteri definiti nell'allegato D intervenute dopo la presentazione del Rapporto di sicurezza;*
- *le eventuali discordanze con quanto riportato nella planimetria allegata al Rapporto di sicurezza.*

*Allegare planimetria dello stabilimento con evidenza degli impianti produttivi.*

### 2.2 DESCRIZIONE DEL SITO

*Riportare in questo capitolo:*

- *una descrizione della situazione territoriale in cui è ubicato lo stabilimento, segnalando la presenza di eventuali elementi vulnerabili (evidenziando quelli che possono essere interessati dagli scenari incidentali);*
- *l'eventuale presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.*

*Allegare planimetria del sito di ubicazione dello stabilimento.*



## 2.2.1 MOVIMENTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

*Riportare in questo capitolo:*

- *la movimentazione delle sostanze pericolose in entrata ed in uscita. Riportare le informazioni per tipologia di movimentazione (automezzi, ferrovia, navi, pipeline ed altro) come media mensile, evidenziando eventuali picchi (il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il precedente anno solare) ed eventuali criticità connesse alle tipologie di trasporto utilizzate.*

## 3. POSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE E ITER ISTRUTTORIO

### 3.1 INFORMAZIONI SUL CAMPO DI ASSOGGETTABILITÀ DELLO STABILIMENTO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

*Riportare in questo capitolo:*

- *le informazioni sul campo di assoggettabilità dello stabilimento al presente decreto (soglia superiore o inferiore) con il dettaglio delle quantità delle sostanze pericolose detenute, correlate alle rispettive soglie limite.*

#### 3.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

*Riportare in questo capitolo:*

- *lo stato di avanzamento delle istruttorie tecniche di cui all'art. 17 del presente decreto.*

## 4. RISCHI PER L'AMBIENTE E LA POPOLAZIONE CONNESSI ALL'UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

### 4.1 SCENARI INCIDENTALI - INCIDENTI CON IMPATTO SULL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO IPOTIZZATI E VALUTATI NEL RAPPORTO DI SICUREZZA

*Riportare in questo capitolo:*

- *le tipologie degli scenari incidentali più significativi, con le relative distanze di danno (evidenziando quelli che hanno ripercussioni all'esterno dello stabilimento).*

*Nota: Allegare le planimetrie dello stabilimento con l'evidenza delle distanze di danno stimate per gli scenari incidentali ipotizzati.*

### 4.2 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)

*Riportare in questo capitolo:*

- *le informazioni acquisite tramite il gestore, il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o la competente Prefettura, relative alla data di predisposizione/aggiornamento*



*del PEE da parte della competente Prefettura, evidenziando l'eventuale provvisorietà o meno dello stesso;*

- *la congruità (o meno) dei contenuti del PEE con il Rapporto di sicurezza vigente e con il PEI;*
- *la verifica dello stato di aggiornamento delle informazioni utili per l'elaborazione del PEE inviate alla Prefettura e alla Provincia;*
- *le informazioni in merito alle azioni in materia intraprese dal gestore autonomamente o su richieste formulate da parte dell'autorità preposta;*
- *le informazioni relative ad eventuali esercitazioni specifiche finalizzate alla sperimentazione del PEE.*

*Nota: Allegare la planimetria con le aree interessate dalla pianificazione dell'emergenza esterna.*

#### 4.3 INFORMAZIONI AL PUBBLICO

*Riportare in questo capitolo:*

- *le informazioni in merito all'eventuale trasmissione da parte del gestore al Comune delle sezioni informative del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto.*

*Nota: allegare copia della lettera di trasmissione al Comune.*

#### 5. DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

*Riportare in questo capitolo:*

- *la data dell'edizione del documento;*
- *la valutazione della Commissione sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo;*
- *informazioni sulla struttura adottata (allegato B del presente decreto, UNI 10617, ISO 14001, OHSAS 18001, altro).*

#### 6. ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA

*Riportare in questo capitolo:*

- *le informazioni sul numero e arco temporale di accadimento degli eventi incidentali analizzati;*
- *le eventuali presentazioni e analisi di eventi incidentali accaduti in impianti simili;*
- *l'individuazione da parte della Commissione di eventuali criticità di carattere gestionale, approfondite al momento della verifica puntuale del SGS-PIR.*

*Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 2, del presente allegato, compilate dal gestore.*





## 7. RISCONTRI, RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

*Riportare in questo capitolo:*

- *l'esposizione puntuale dei riscontri e dei rilievi effettuati dalla Commissione, con riferimento agli elementi gestionali specificati nelle relative liste di riscontro 3a o 3b dell'appendice 3; se i rilievi hanno evidenziato "non conformità" (vedi punto 3.4.2 della sezione 1) riportare le relative raccomandazioni o proposte di prescrizione;*
- *gli eventuali specifici approfondimenti operati dalla Commissione alla luce delle criticità riscontrate in occasione dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui al precedente punto 6.*

*Nota: allegare le liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato, compilate dal gestore.*



## 7.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA

Compilare la scheda riepilogativa con l'indicazione sintetica per ogni elemento del SGS-PIR dei rilievi e delle eventuali raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni.

Sintesi delle risultanze emerse dall'esame della lista di riscontro sugli elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza		Rilievo	Raccomandazione per il miglioramento	Proposta di prescrizione
<b>1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione con la gestione aziendale</b>				
i	Definizione della Politica di prevenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii	Contenuti del Documento di Politica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Organizzazione e personale</b>				
i	Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Attività di informazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii	Attività di formazione e addestramento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv	Fattori umani, interfacce operatore e impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b>				
i	Identificazione delle pericolosità di sostanze, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii	Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi e aggiornamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Il controllo operativo</b>				
i	Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Gestione della documentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii	Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv	Le procedure di manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v	Approvvigionamento di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Gestione delle modifiche</b>				
i	Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Aggiornamento della documentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Pianificazione di emergenza</b>				
i	Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Ruoli e responsabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii	Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv	Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v	Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi	Sala controllo e/o centro gestione delle emergenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Controllo delle prestazioni</b>				
i	Valutazione delle prestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Controllo e revisione</b>				
i	Verifiche ispettive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii	Riesame della politica di prevenzione del SGS-PIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## 8. RISULTANZE DA PRECEDENTE ISPEZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE O DA SOPRALLUOGHI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 334/99

*Riportare in questo capitolo:*

- *i riferimenti della precedente verifica ispettiva;*
- *le determinazioni dell'autorità competente in merito;*
- *lo stato di implementazione da parte del gestore delle raccomandazioni e/o proposte di prescrizione formulate nella precedente verifica ispettiva.*

*Le Commissioni devono richiedere al gestore le motivazioni per le quali non è stato dato seguito alle raccomandazioni formulate; nell'eventualità che il rilievo, a valutazione della Commissione, sia ancora attuale ed importante è opportuno formulare in proposito una proposta di prescrizione.*

*Si procederà analogamente con riferimento a raccomandazioni/prescrizioni riportate in eventuali relazioni finali di sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99.*

*Nota: allegare le relazioni del gestore.*

## 9. ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

*Riportare in questo capitolo:*

- *i criteri adottati dalla Commissione per l'esame della documentazione predisposta dal gestore, ai sensi della sezione 4 della parte II del presente allegato;*
- *gli scenari incidentali presi in esame e i relativi sistemi tecnici previsti per prevenirli o per mitigarne le conseguenze;*
- *i risultati delle verifiche effettuate sui sistemi tecnici individuati al punto precedente, avendo a riferimento quanto previsto al riguardo nel SGS-PIR.*

*Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 4, del presente allegato, compilate dal gestore.*

## 10. INTERVISTE AGLI OPERATORI

*Riportare in questo capitolo:*

- *le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti;*
- *le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti delle ditte terze;*
- *le risultanze delle verifiche in campo (rispetto dei permessi di lavoro, addestramento all'uso dei DPI, esiti simulazioni di emergenza, ecc.).*



## 11. CONCLUSIONI

*Devono essere riportate, in questo capitolo, le valutazioni della Commissione su quanto adottato dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.*

### 11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

*Riportare in questo paragrafo:*

- *la valutazione della Commissione sul Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e della sua conformità, in termini formali e sostanziali, alle norme vigenti, riportando eventualmente nei capitoli successivi le raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni formulate a seguito di non conformità riscontrate a seguito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi organizzativi e gestionali.*

#### 11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE

*Riportare in questo paragrafo:*

- *eventuali raccomandazioni (vedi punto 3.4.2 della sezione 1 del presente allegato) specifiche che la commissione ritiene opportuno formulare al gestore per migliorare il SGS-PIR adottato con l'evidenza dell'elemento gestionale interessato, avendo a riferimento la specifica numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato.*

#### 11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE

*Riportare in questo paragrafo:*

- *la proposta all'autorità competente di formulare prescrizioni (vedi punto 3.4.2 sezione 1 del presente allegato) in seguito all'evidenza di non conformità "maggiori" nell'attuazione del SGS-PIR, avendo cura di individuare lo specifico elemento gestionale secondo la numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato.*

*In tal caso la proposta della Commissione deve essere formulata in maniera chiara e puntuale con l'indicazione delle evidenze che la supportano.*

### 11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

*Riportare in questo paragrafo:*

- *le valutazioni della Commissione su quanto attuato dal gestore per i sistemi tecnici con particolare attenzione a quelli strettamente connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze, incluse eventuali raccomandazioni e proposte di prescrizioni.*

### 11.3 INVITI ALLE AUTORITÀ

*Riportare inoltre in questo paragrafo:*



- *eventuali indicazioni e inviti rivolti ad autorità pubbliche per problematiche specifiche (ad esempio PEE, informazione alla popolazione, pianificazione territoriale, segnalazione di priorità ai fini della programmazione dei successivi cicli ispettivi, altro).*

#### ELENCO ALLEGATI (*indicativo*)

1. Atto di nomina della Commissione ispettiva ed eventuali atti di modifica o di proroga;
2. Verbali delle visite ispettive;
3. Planimetria generale dello stabilimento;
4. Planimetria del sito con gli elementi territoriali al contorno;
5. Planimetria con aree di danno associate agli scenari incidentali ipotizzati al gestore o (se disponibile) planimetria con aree interessate da pianificazione di emergenza esterna;
6. Copia della lettera di trasmissione al Comune delle informazioni previste dall'art. 23 del presente decreto;
7. Schede di analisi dell'esperienza operativa;
8. Lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza;
9. Tabella scenari incidentali - misure adottate;
10. Relazione sulle azioni correttive attuate a seguito di raccomandazioni/prescrizioni da precedente verifica ispettiva;
11. Relazione sugli interventi di miglioramento attuati a seguito di incidente rilevante (se applicabile);
12. Relazione sulla movimentazione delle sostanze pericolose.



APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR





## LISTA DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<b>1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione con la gestione aziendale</b>			
<b>i</b>			
-	<b>Definizione della Politica di prevenzione</b> Verificare che sia stato redatto il Documento di Politica di prevenzione e che sia stato diffuso in azienda come documento di stabilimento, o integrazione delle politiche emesse a livello più alto dell'organizzazione aziendale.  Verificare che nella sua definizione e nel riesame del Documento sia stato consultato il <i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</i> .		
<b>ii</b>			
-	<b>Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale</b> Verificare che il SGS-PIR adottato, preveda come componenti della sua struttura complessiva: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ la definizione della politica;</li><li>▪ l'organizzazione tecnica e delle risorse umane;</li><li>▪ la pianificazione delle attività;</li><li>▪ la misura delle prestazioni;</li><li>▪ la verifica e il riesame delle prestazioni.</li></ul>		

<sup>1</sup> Si tengano presenti le seguenti definizioni:

riscontro: descrizione delle verifiche specifiche effettuate in merito;

rilevato: constatazione di fatti rilevati durante il riscontro supportata da evidenze oggettive; non-conformità:

- **non conformità maggiore:** rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di Gestione della Sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, mancato coinvolgimento degli RLS nella definizione del Documento di Politica, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di Emergenza Interna, ecc.....). Possono divenire, a giudizio della commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione.

- **non conformità minore:** rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)



A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	Riscontro
<p>e che sia integrato con la gestione dell'Azienda, attraverso i richiami e le integrazioni dei ruoli, delle responsabilità, delle procedure, della documentazione già previsti in azienda per gli aspetti che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ la produzione;</li><li>▪ la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;</li><li>▪ l'eventuale gestione della qualità e dell'ambiente.</li></ul>		
<p>iii <b>Contenuti del Documento di Politica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificare la completezza dei contenuti del Documento, e in particolare che siano riportati:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'indicazione dei principi e dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi nell'attuazione della Politica;</li><li>▪ l'elenco dettagliato e la relativa descrizione delle modalità di attuazione nello stabilimento di ciascuno dei punti del SGS-PIR indicati nell'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;</li><li>▪ il programma di attuazione e/o di miglioramento del SGS-PIR.</li></ul></li><li>- Verificare che le norme di riferimento adottate dal gestore siano allegare al Documento per le parti effettivamente utilizzate.</li></ul>		
<p><b>2. Organizzazione e personale</b></p>		
<p>i <b>Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificare che siano definiti ruoli, responsabilità e mansioni inerenti alle posizioni chiave per la sicurezza e relative modalità di coordinamento e comunicazione.</li><li>- Verificare che siano specificate le responsabilità e le modalità per la predisposizione, l'adozione, l'aggiornamento di procedure e istruzioni per le attività di stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.</li><li>- Verificare che esista un servizio che si occupi in maniera specifica della sicurezza connessa ai rischi rilevanti dello stabilimento e una corretta allocazione di responsabilità e compiti commisurata alle esigenze e alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi.</li><li>- Verificare che esistano idonee modalità di coordinamento e</li></ul>		





	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<p>comunicazione tra i diversi livelli dell'organizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia garantita la costante acquisizione ed aggiornamento delle informazioni sull'evoluzione normativa e del miglioramento delle conoscenze relative all'organizzazione aziendale e alla gestione delle risorse umane.</li> </ul>			
<p><b>ii Attività di informazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano definiti ruoli, responsabilità e mansioni inerenti alle posizioni chiave per la sicurezza e relative modalità di coordinamento e comunicazione.</li> <li>- Verificare che siano specificate le responsabilità e le modalità per la predisposizione, l'adozione, l'aggiornamento di procedure e istruzioni per le attività di stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.</li> <li>- Verificare che esista un servizio che si occupi in maniera specifica della sicurezza connessa ai rischi rilevanti dello stabilimento e una corretta allocazione di responsabilità e compiti commisurata alle esigenze e alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi.</li> <li>- Verificare che esistano idonee modalità di coordinamento e comunicazione tra i diversi livelli dell'organizzazione.</li> <li>- Verificare che sia garantita la costante acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni sull'evoluzione normativa e del miglioramento delle conoscenze relative all'organizzazione aziendale e alla gestione delle risorse umane.</li> </ul>			
<p><b>iii Attività di formazione e addestramento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare l'esistenza e l'articolazione del piano di formazione e di addestramento per ciascuna categoria di addetto che svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, di terzi, nuovi addetti, ecc.), con individuazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dei contenuti delle attività di formazione e di addestramento per ciascun ruolo o figura professionale;</li> <li>▪ dei tempi e le periodicità della formazione e dell'addestramento;</li> </ul> </li> </ul>			



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro
<ul style="list-style-type: none"> <li>- della relativa documentazione.</li> <li>- Verificare che il personale incaricato sia stato formato alle attività di analisi delle situazioni incidentali, per l'individuazione delle cause di tipo tecnico, organizzativo e gestionale.</li> <li>- Verificare che a seguito delle attività di formazione ed addestramento siano riscontrati l'efficacia dell'addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto.</li> <li>- Verificare che nel piano di formazione e addestramento siano definiti i requisiti e il grado di qualificazione dei formatori, anche nel rispetto di quanto stabilito nel decreto interministeriale 6 marzo 2013 e che tali requisiti siano riscontrabili per le attività svolte.</li> <li>- Verificare che la definizione dei programmi di formazione e addestramento sia avvenuta anche attraverso la consultazione degli addetti e dei loro rappresentanti.</li> <li>- Verificare che gli appaltatori abbiano opportunamente svolto l'attività di formazione per i propri addetti e che ne venga verificata l'efficacia.</li> </ul>		
<p><b>iv Fattori umani, interfaccia operatore ed impianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esistano e vengano attuati programmi di addestramento ed esercitazioni per migliorare il comportamento dell'operatore.</li> <li>- Verificare che i turni di lavoro e la distribuzione delle mansioni siano stati fissati tenendo conto della valutazione dei rischi dovuti a stress lavoro-correlato a cui sono sottoposti i lavoratori e che siano posti in atto meccanismi di verifica del mantenimento delle idonee condizioni psicofisiche.</li> </ul>		
<p><b>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b></p>		
<p><b>i Identificazione delle pericolosità di sostanze e processi, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la presenza in stabilimento di un sistema di acquisizione e aggiornamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ delle informazioni di base relative alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze (ad esempio schede di sicurezza) e dei processi,</li> </ul> </li> </ul>		

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo	
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	Rif. Docum. SGS-PIR	Riscontro
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dei criteri di progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza,</li> <li>- Verificare che siano definiti i criteri e i requisiti di sicurezza nel rispetto degli obiettivi generali e specifici indicati nella politica aziendale (ad es.: requisiti minimi di sicurezza per apparecchiature critiche, in termini di normativa di riferimento, leggi applicabili, natura dei processi, sostanze impiegate, particolari condizioni di esercizio, ecc.) e che siano riesaminati e verificati anche in seguito alle variazioni normative, dell'esperienza di esercizio e dello stato delle conoscenze.</li> </ul>				
<p><b>ii Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano stati definiti criteri per l'identificazione e la valutazione degli eventi pericolosi che comprendano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'acquisizione e l'aggiornamento periodico delle informazioni di base anche sui dati di esperienza operativa;</li> <li>▪ l'indicazione del livello di approfondimento delle tecniche di analisi utilizzate (check-list, HAZOP, FTA, ecc.) in funzione delle esigenze normative ed in rapporto alla complessità e alla criticità dell'impianto;</li> <li>▪ la definizione dei criteri per il riesame dell'analisi dei rischi, anche in considerazione delle esigenze normative, dell'evoluzione tecnica e dell'attuazione di modifiche;</li> <li>▪ le responsabilità e i criteri di assegnazione delle priorità per l'effettuazione delle analisi.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che nelle analisi sia stato tenuto conto del fattore umano e delle condizioni in cui devono essere svolte attività significative per la sicurezza dello stabilimento (ad esempio: congruenza tra i tempi di risposta in emergenza assunti nel Rapporto di sicurezza e i risultati delle esercitazioni del PEI, ecc.).</li> <li>- Verificare che sia assicurato il coinvolgimento del personale nella fase di identificazione dei problemi, nonché nella messa a punto delle soluzioni.</li> </ul>				
<p><b>iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento</b></p>				



Rif. Docum. SGS-FIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che gli obiettivi, i traguardi e i programmi per la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti tengano conto sia degli aspetti impiantistici, sia di quelli organizzativi o procedurali, come risultato dell'analisi di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.</li> <li>- Verificare che la pianificazione delle attività per la riduzione dei rischi sia fatta tenendo conto anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della rilevanza specifica del rischio;</li> <li>▪ degli obiettivi e dei criteri di sicurezza adottati;</li> <li>▪ dell'esperienza operativa acquisita;</li> <li>▪ dell'andamento degli indicatori di prestazione individuati.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che siano perseguiti l'acquisizione, l'aggiornamento, la diffusione e la conservazione delle informazioni sull'evoluzione normativa relativa alla progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti, nonché all'evoluzione dello stato dell'arte nel campo impiantistico, della sicurezza e dell'organizzazione aziendale.</li> </ul>		
<p><b>4. Il controllo operativo</b></p> <p><b>i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il criterio adottato per individuare gli elementi critici di impianto abbia tenuto conto della valutazione dei pericoli e della realtà di stabilimento.</li> <li>- Verificare che il gestore abbia individuato in maniera sistematica i componenti critici, sulla base del criterio adottato.</li> <li>- Verificare che gli elementi critici individuati siano inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici, in relazione alla loro affidabilità, come assunta nella valutazione dei rischi, ovvero al loro tempo di vita o alle frequenze di guasto, specificati dal fornitore o stabiliti in base all'esperienza di funzionamento, e ai risultati dei controlli precedenti.</li> <li>- Verificare, a campione, la coerenza con le ipotesi prese a riferimento nel Rapporto di sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per stabilimenti di soglia inferiore) e le</li> </ul>		



	A cura del gestore Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del verificatore ispettivo Riscontro <sup>1</sup>
	NOTE	
<p>periodicità adottate per i controlli e manutenzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia stato previsto un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive.</li> <li>- Verificare che i programmi siano elaborati a fronte di specifiche e norme tecniche chiaramente individuate e aggiornate e attuati attraverso procedure del sistema di gestione della sicurezza in cui siano rintracciabili gli elementi quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assegnazione di ruoli, compiti e responsabilità in merito alle attività di controllo, ispezione e manutenzione;</li> <li>▪ registrazione e documentazione;</li> <li>▪ organizzazione e qualificazione delle risorse umane e materiali;</li> <li>▪ verifiche specifiche;</li> <li>▪ controllo delle prestazioni;</li> </ul> </li> </ul> <p>con contenuti rivisti periodicamente ed aggiornati quando necessario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano previste prove sui sistemi di sicurezza predisposti per prevenire e/o mitigare gli scenari incidentali.</li> <li>- Verificare che i componenti e sistemi critici per i quali il controllo periodico è imposto da disposizioni di legge siano identificati come tali ed inclusi nel programma di controllo.</li> <li>- Verificare a campione che tempi, modalità, ed estensione dei controlli corrispondano a quanto stabilito nei programmi.</li> <li>- Verificare che i controlli previsti non siano subordinati all'esercizio dell'impianto.</li> </ul> <p><b>ii Gestione della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia definito un sistema di conservazione e aggiornamento della documentazione di base relativo almeno alle seguenti tipologie di informazioni:</li> </ul>		
<p><b>ii</b></p>		

	A cura del gestore Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sostanze coinvolte e materiali impiegati;</li> <li>▪ schemi a blocchi e di processo con indicazione dei parametri caratteristici;</li> <li>▪ schemi di marcia, P&amp;I, di interconnessione e planimetrici;</li> <li>▪ planimetriche;</li> <li>▪ documentazione e descrizione degli impianti di servizio, impianti elettrici, dei sistemi di controllo e strumentazione;</li> <li>▪ documentazione sui sistemi di sicurezza.</li> </ul>			
<p>iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le procedure operative e le istruzioni siano congruenti con l'analisi di sicurezza e che contengano, almeno, le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza;</li> <li>▪ parametri operativi normali degli impianti;</li> <li>▪ limiti operativi massimi degli impianti, conseguenze e modalità di conduzione qualora si operi fuori dai limiti, individuazione delle procedure operative critiche per la sicurezza;</li> <li>▪ procedure di avvio e fermata (normale e di emergenza);</li> <li>▪ procedure di messa in sicurezza degli impianti.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che gli utilizzatori abbiano facile accesso alla documentazione e dimostrino di conoscerla.</li> <li>- Verificare la comprensibilità delle segnalazioni e dei cartelli indicatori sui comandi, i controlli delle apparecchiature e degli impianti, e che le indicazioni dei parametri critici per la sicurezza siano riportate in posizione chiaramente visibile e siano correttamente interpretabili.</li> <li>- Verificare che le segnalazioni di allarme a qualunque livello (dal segnale in reparto, all'indicazione sui pannelli di controllo in sala comandi) siano chiaramente interpretabili.</li> </ul>			



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore Riscontro
<p>iv Le procedure di manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le operazioni di manutenzione siano regolamentate da principi e obiettivi definiti nel SGS-PIR.</li> <li>- Verificare la definizione di criteri per la determinazione dei regimi di manutenzione adottati (manutenzione preventiva, predittiva, riparativa, altro).</li> <li>- Verificare che tali operazioni siano effettuate sulla base di una specifica programmazione, risultato di valutazioni puntuali e statistiche sull'attività pregressa.</li> <li>- Verificare che per la manutenzione e la periodicità dei controlli sui componenti critici sia previsto il coinvolgimento della funzione sicurezza.</li> <li>- Verificare che siano definite e attuate le modalità e responsabilità per l'istituzione, la corretta compilazione, l'aggiornamento e la conservazione dei registri degli interventi di manutenzione su impianti, equipaggiamenti, apparecchiature ed altro.</li> <li>- Verificare che le manutenzioni siano soggette a sistemi di permessi di lavoro che prevedano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ autorizzazione degli interventi e la necessaria definizione delle responsabilità per ogni fase dell'attività;</li> <li>▪ verifica preventiva della qualità dei materiali e dei pezzi di ricambio e loro idoneità ai sensi dei criteri e requisiti minimi di sicurezza;</li> <li>▪ qualificazione dei manutentori per interventi specifici;</li> <li>▪ definizione delle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione;</li> <li>▪ modalità di svolgimento in maniera agevole e sicura;</li> <li>▪ definizione dei DPI necessari per l'esecuzione dei lavori;</li> <li>▪ comunicazione degli esiti dell'intervento, verifica di corretta esecuzione e rimessa in esercizio.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che siano definite per le diverse tipologie di impianti le</li> </ul>		



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docim. SGS-PIR	NOTE	
<p>procedure di messa in sicurezza, fuori servizio, disattivazione, dismissione e demolizione, comprese la bonifica e lo smaltimento dei residui.</p>			
<p>v <b>Approvvigionamento di beni e servizi</b></p> <p>- Verificare che siano stati esplicitamente specificati dal Gestore a fornitori, installatori e manutentori esterni i criteri e requisiti di sicurezza tecnici e normativi dei beni e servizi oggetto di fornitura, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ requisiti di conformità dei beni e servizi e approvazione della fornitura;</li> <li>▪ qualificazione o eventuale certificazione degli addetti a lavori di installazione, realizzazione e manutenzione (lavori in spazi confinati, lavori elettrici, zone ATEX, ecc.) o movimentazione (carrellisti);</li> <li>▪ verifiche di qualità (ad esempio su saldature, prove dei materiali, controlli non distruttivi, prove sulle apparecchiature, ecc.);</li> <li>▪ modalità di comunicazione al gestore di eventuali sanzioni/prescrizioni da parte dell' autorità competente.</li> </ul> <p>- Verificare che esista una procedura relativa alla riqualificazione e al riesame della sicurezza per le attrezzature dismesse, ove applicabile.</p>			
<p><b>5. Gestione delle modifiche</b></p> <p>i <b>Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative</b></p> <p>- Verificare che siano state definite le modifiche permanenti e, ove applicabili, quelle temporanee secondo quanto richiesto dall'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</p> <p>- Verificare l'esistenza di una procedura per la pianificazione, la progettazione e l'attuazione della modifica che comprenda almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ identificazione degli iter autorizzativi necessari per l'attuazione della modifica (compresi quelli relativi agli aggravati/non aggravati di rischio previsti dall'allegato D del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE);</li> </ul>			





Rif. Docum. SGS-PIR	A. cura del gestore NOTE	A. cura del verificatore ispettivo Riscontro <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi con livello di approfondimento adeguato alla complessità dell'intervento in tutte le fasi di esecuzione della modifica;</li> <li>▪ verifica del rispetto dei criteri e requisiti di sicurezza;</li> <li>▪ approvazione finale del progetto di modifica;</li> <li>▪ definizione della documentazione di richiesta di modifica;</li> <li>▪ pianificazione delle attività di attuazione della modifica;</li> <li>▪ rilascio dei necessari permessi di lavoro;</li> <li>▪ controllo delle eventuali ricadute tecnico-impianistiche, procedurali ed organizzative conseguenti le modifiche sulle altre parti impiantistiche dello stabilimento e sull'organizzazione;</li> <li>▪ assegnazione delle responsabilità;</li> <li>▪ approvazione finale dipendente dal riesame della sicurezza;</li> <li>▪ registrazione della modifica;</li> <li>▪ aggiornamento dei piani e programmi di informazione, formazione e addestramento in relazione alla complessità dell'intervento di tutti i soggetti interni ed esterni potenzialmente coinvolti e svolgimento delle attività previste conseguenti;</li> <li>▪ aggiornamento dei piani di verifica, ispezione e manutenzione degli impianti e delle procedure di ispezione.</li> </ul> <p>- Nel caso di modifiche temporanee, verificare che venga stabilita la durata massima di tali modifiche, scaduta la quale la modifica sia rimossa o trasformata in definitiva.</p>		
<p>ii <b>Aggiornamento della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che prima dell'approvazione definitiva della modifica sia previsto l'aggiornamento della documentazione seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ valutazione dei rischi, Piano di Emergenza Interna (PEI), eventuale Rapporto di sicurezza e quant'altro richiesto dalla</li> </ul> </li> </ul>		

Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro'
<p>normativa vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schemi, disegni e quant'altro serva a identificare e descrivere tecnicamente gli impianti, i dispositivi e le attrezzature in uso, nonché i parametri che ne caratterizzano il funzionamento;</li> <li>▪ aggiornamento delle procedure operative di conduzione e manutenzione, e quant'altro serva a descrivere correttamente le modalità operative di conduzione dell'impianto;</li> <li>▪ aggiornamento della documentazione per la formazione, informazione e addestramento del personale;</li> <li>▪ archiviazione della documentazione relativa agli aspetti di gestione della modifica quali i verbali di riesame ed approvazione della modifica, dell'avvenuta formazione, ecc.</li> </ul>		
<p><b>6. Pianificazione di emergenza</b></p>		
<p>i - <b>Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il Piano di emergenza interna contenga informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ scenari incidentali ipotizzabili di riferimento;</li> <li>▪ schede di sicurezza delle sostanze pericolose;</li> <li>▪ descrizione dei sistemi di emergenza;</li> <li>▪ planimetrie dello stabilimento e del sito, con indicazione dei punti critici e ubicazione dei punti di raccolta e vie di fuga;</li> <li>▪ azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di riferimento;</li> <li>▪ linee di comunicazione interne ed esterne;</li> <li>▪ procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme;</li> <li>▪ effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli equipaggiamenti.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che gli scenari incidentali e gli altri elementi tecnici rilevanti</li> </ul>		



A. cura del gestore Rif. Docum. SGS-PIR	A. cura del gestore NOTE	A. cura del verificatore ispettivo Riscontro
<p>per la gestione delle emergenze, riportati nel PEI, siano congruenti con quelli ipotizzati nel Rapporto di sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per stabilimenti di soglia inferiore).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la congruenza dei contenuti del PEI con il Piano di Emergenza Esterna (PEE) con particolare riferimento agli scenari incidentali e agli elementi tecnici per la gestione delle emergenze, nonché alle modalità di comunicazione in relazione ai diversi livelli di pericolo.</li> <li>- Verificare che il PEI sia stato revisionato/riveduto/aggiornato, previa consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli non superiori a tre anni e secondo le modalità indicate nell'allegato F del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> </ul>		
<p><b>ii Ruoli e responsabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia stata attribuita la responsabilità della gestione delle emergenze in maniera univoca e che il Responsabile abbia la necessaria autorità.</li> <li>- Verificare che siano stati assegnati ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria.</li> <li>- Verificare che siano individuati i sostituti in caso di assenza del responsabile della gestione delle emergenze.</li> <li>- Verificare che sia stata valutata l'adeguatezza delle squadre di intervento interno (mezzi e persone) e di gestione delle emergenze che è possibile mobilitare in caso di emergenza, e della dislocazione che ne assicuri la tempestività dell'intervento.</li> </ul>		
<p><b>iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano previsti e attuati manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio e il contenimento delle conseguenze.</li> <li>- Verificare che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi specifici in condizioni di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento.</li> </ul>		



	A cura del gestore Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale.</li> <li>- Verificare che il personale sia stato addestrato relativamente a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento;</li> <li>▪ utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a disposizione in funzione della tipologia di incidente;</li> <li>▪ disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici.</li> </ul> </li> <li>- Verificare la predisposizione di una programmazione delle simulazioni di emergenza per gli scenari incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, rispondente a quanto previsto dall'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> <li>- Verificare che gli esiti di tali simulazioni di emergenza siano documentati, in particolare per quanto riguarda il controllo dei tempi di risposta e l'individuazione e messa in atto delle eventuali azioni di miglioramento.</li> <li>- Verificare che sia definita la composizione minima della squadra di emergenza e documentato l'addestramento dei componenti.</li> </ul>			
<p><b>iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano state predisposte, aggiornate e trasmesse al Comune le sezioni informative per i cittadini e i lavoratori sui rischi di incidente rilevante dello stabilimento del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> <li>- Verificare che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.</li> <li>- Verificare che siano state predisposte e aggiornate la documentazione e le informazioni di cui all'art. 21 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE per la eventuale predisposizione dei Piani di emergenza esterna e di supporto alle azioni di protezione dell'ambiente e della popolazione.</li> <li>- Verificare che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la</li> </ul>			

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
Riscontro 1			
<p>responsabilità e le modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia in atto una procedura per l'investigazione post-incidentale interna e di supporto a quella esterna, comprese la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.</li> <li>- Verificare l'operatività delle linee di comunicazione interna ed esterna allo stabilimento.</li> </ul>			
<p>v <b>Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare in campo le condizioni di accessibilità, la segnalazione delle vie di evacuazione e dei punti di raccolta, l'ubicazione dei mezzi e materiali, la presenza di maniche a vento in caso di rilasci tossici, ecc. (tale verifica potrà essere condotta per un campione rappresentativo degli scenari incidentali, con priorità per quelli più gravosi per entità delle conseguenze).</li> <li>- Verificare in campo la disponibilità e l'ubicazione di documentazione tecnica di supporto per l'utilizzo in caso di emergenza (schede di sicurezza delle sostanze pericolose, schede di intervento, procedure tecniche di messa in sicurezza degli impianti, ecc.).</li> <li>- Verificare i sistemi per il controllo del numero di persone presenti nello stabilimento.</li> </ul>			
<p>vi <b>Sala controllo e/o centro gestione delle emergenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare l'operatività degli indicatori di parametri di processo critici, degli allarmi, dei sistemi di allerta e di quant'altro previsto per la gestione delle emergenze.</li> <li>- Verificare la disponibilità in loco e lo stato di aggiornamento della documentazione tecnica di supporto in emergenza (manuali operativi, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, Piano di emergenza interna, P&amp;ID ed altri disegni descrittivi dello stabilimento, ecc.).</li> </ul>			
<b>7. Controllo delle prestazioni</b>			
<p>i <b>Valutazione delle prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esista una procedura che definisca i criteri per l'adozione, l'aggiornamento e l'utilizzo, al fine dell'assegnazione delle priorità e della programmazione degli interventi, di indicatori di prestazioni</li> </ul>			



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<p>inherenti la sicurezza dello stabilimento, oggettivamente riscontrabili.</p> <p>- Verificare che tali indicatori di prestazione siano chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficacia ed efficacia del SGS-PIR adottato e che siano definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti<sup>2</sup>.</p>			

<sup>2</sup>NOTA: Gli indicatori possono essere suddivisi in due macrocategorie:

**IR-Indicatori di risultato (*lagging*):** consentono il monitoraggio reattivo del SGS-PIR, attraverso la rilevazione e l'indagine degli incidenti o di altri eventi specifici, al fine di evidenziare i punti deboli del Sistema. Essi pertanto evidenziano che un risultato di sicurezza atteso non è stato raggiunto.

**IP-Indicatori precursori (*leading*):** consentono il monitoraggio attivo del SGS-PIR, concentrato su alcuni elementi critici per il controllo dei rischi, al fine di assicurare la loro continua efficacia, attraverso un riscontro costante e sistematico che le azioni o le attività chiave per la sicurezza sono svolte come previsto. Essi possono essere considerati come elementi propedeutici essenziali per consentire il raggiungimento dei risultati di sicurezza desiderati.

Si riportano di seguito, alcuni esempi di indicatori precursori e di indicatori di risultato e di loro correlazioni.

**Formazione e addestramento**

**IR:** Numero di operatori che hanno completato il programma delle attività di formazione e addestramento come da pianificazione annuale.

**IP:** Numero di operatori coinvolti nel programma annuale di formazione e addestramento.

**Competenza del personale**

**IR:** Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose (carico-scarico, durante i rifornimenti o durante il processo) non procede come previsto a causa di errori degli operatori dovuti a carenze di conoscenza o esperienza necessarie per svolgere le attività correttamente.

**IP:** Percentuale del personale coinvolto nelle attività di trasferimento di sostanze pericolose che possiedono il livello di competenza richiesto per assicurare il buon esito delle operazioni di trasferimento e stoccaggio.

Nota: è compito dell'organizzazione determinare la natura e il tipo di formazione e di esperienza necessario per raggiungere la competenza richiesta.

**Procedure operative e manutenzione (sorveglianza)**

**IR:** Numero di attività critiche per la sicurezza osservate per le quali non sono state eseguite tutte le fasi previste dalle procedure specifiche.

**IP:** Numero totale di attività critiche per la sicurezza oggetto di osservazione.

**IR:** Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose non avviene come previsto a causa di procedure operative errate o poco chiare.

**IP:** Percentuale di procedure riviste o sottoposte a revisione entro il periodo indicato nella programmazione.

**Permessi di lavoro**

**IR:** Numero di incidenti dovuti a carenze dei controlli sulle attività di manutenzione svolte.

**IP:** Percentuale di permessi di lavoro rilasciati in cui sono stati adeguatamente specificati i pericoli, i rischi e le misure di controllo.

Percentuale di attività osservate che sono state svolte in accordo con le specifiche indicate nel permesso di lavoro.

**Ispezione/manutenzione**

**IR:** Numero di perdite di contenimento dovute a guasti su componenti critici (ad es. manichette flessibili, giunti, pompe, valvole, flange, tubazioni fisse, serbatoi o strumentazione).

**IP:** Percentuale di componenti critici che operano secondo le specifiche richieste quando sono ispezionati o testati.

Percentuale delle attività di manutenzione programmate completate nei termini previsti.

**Strumentazione e allarmi**

**IR:** Numero di strumentazione/allarmi critici per la sicurezza che non operano come previsto sia durante il processo che durante i test.

**IP:** Percentuale di prove di funzionalità su strumenti e allarmi critici completati come da programma.

Percentuale delle attività di manutenzione correttiva effettuate su strumenti e allarmi critici completate come da programma.

**Modifiche impiantistiche**

**IR:** Numero di volte per le quali apparecchiature o impianti operano al di sotto degli standard richiesti a causa di carenze nella gestione ed esecuzione di modifiche impiantistiche.

Segue

# Lista di riscontro 3.a



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il controllo sistematico delle prestazioni sia svolto mediante l'analisi degli indicatori di cui sopra, opportunamente registrati e documentati, dell'esperienza operativa, degli esiti di prove ed ispezioni condotti nello stabilimento, degli esiti delle verifiche interne, ecc.</li> </ul>			
<p><b>ii</b></p> <p><b>Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esista una procedura che preveda la classificazione degli eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.), la definizione delle responsabilità e le modalità di raccolta, analisi di approfondimento e registrazione dei dati sugli eventi, con l'archiviazione delle informazioni relative alle cause e i provvedimenti adottati (azioni correttive e preventive);</li> <li>- Verificare che per gli incidenti, quasi-incidenti, anomalie registrati siano state individuate le cause ed effettivamente realizzate le misure di intervento secondo le priorità stabilite.</li> <li>- Verificare che siano in atto procedimenti per l'interscambio di informazioni sugli incidenti occorsi con stabilimenti che svolgono attività analoghe sia nel territorio nazionale che estero.</li> <li>- Verificare che le informazioni e le successive azioni conseguenti l'analisi dell'esperienza operativa (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) siano state comunicate e diffuse a diversi livelli aziendali.</li> </ul>			
<b>8. Controllo e revisione</b>			
<p><b>i</b></p> <p><b>Verifiche ispettive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia prevista un'attività periodica di verifica ispettiva (safety audit) interna o esterna da parte del gestore per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del SGS-PIR nel perseguimento degli</li> </ul>			

**IP:** Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate per le quali è stata condotta un'adeguata valutazione preliminare dei rischi.

Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate a seguito di approvazione preliminare.

**Gestione dell'emergenza (simulazioni e prove)**

**IR:** Numero di fasi delle procedure di emergenza che non hanno risposto ai requisiti prestazionali attesi.

**IP:** Percentuale di sistemi di arresto/isolamento che in occasione delle prove hanno operato secondo i requisiti prestazionali attesi.

Percentuale di personale interno o esterno che in occasione di emergenze (vere o simulate) ha svolto correttamente le azioni richieste.



A cura del gestore Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore-ispettivo Riscontro
<p>obiettivi indicati nella politica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano predisposte procedure per lo svolgimento dell'attività di verifica, e che siano registrati le attività svolte ed i risultati ottenuti.</li> <li>- Verificare che le altre indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate a seguito di attività di ispezione o sopralluogo svolte da Enti territoriali o di ispezioni, condotte ai sensi dell'art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99, siano esaminate e valutate dal gestore e che sia adottato un piano di adeguamento documentato e controllato.</li> </ul>		
<p><b>ii Riesame della politica di sicurezza e del SGS-PIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il Documento di politica di prevenzione dell'azienda sia soggetto a riesame e aggiornamento periodico almeno secondo le periodicità minime di legge;</li> <li>- Verificare l'esistenza di criteri per il riesame e l'aggiornamento del Documento di politica e del SGS-PIR, anche a seguito dell'evoluzione normativa e del miglioramento delle conoscenze tecniche e gestionali;</li> <li>- Verificare che il riesame comprenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la considerazione degli indicatori delle prestazioni;</li> <li>▪ la considerazione degli esiti delle ispezioni svolte, ivi comprese quelle di cui all'art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;</li> <li>▪ l'analisi relativa al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici;</li> <li>▪ il conseguente riesame degli impegni del gestore.</li> </ul> </li> </ul>		



**LISTA DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR  
IN STABILIMENTI SEMPLICI E AD ELEVATO LIVELLO DI STANDARDIZZAZIONE**



	A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE
		Riscontro
<p><b>I. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS-PIR e sua integrazione con la gestione aziendale</b></p> <p><b>i Definizione della Politica di prevenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia stato redatto il Documento di Politica di prevenzione e che sia stato diffuso in azienda.</li> <li>- Verificare che nella sua definizione e nel riesame del Documento sia stato consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).</li> </ul> <p><b>ii Verifica della struttura del SGS-PIR adottato e integrazione con la gestione aziendale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il SGS-PIR adottato preveda come componenti della sua struttura complessiva, la definizione della politica, l'organizzazione tecnica e delle risorse umane, la pianificazione delle attività, la misura delle prestazioni, la verifica e il riesame delle prestazioni e che sia integrato con la gestione dell'Azienda, attraverso i richiami e le integrazioni dei ruoli, delle responsabilità, delle procedure, della documentazione già previsti in azienda per gli aspetti che riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione;</li> <li>▪ gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;</li> </ul> </li> </ul>		

1. Si tengano presenti le seguenti definizioni:

riscontro: descrizione delle verifiche specifiche effettuate in merito;

rilevato: constatazione di fatti rilevati durante il riscontro supportata da evidenze oggettive;

non-conformità:

**non conformità maggiore:** rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di Gestione della Sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, mancato coinvolgimento degli RLS nella definizione del Documento di Politica, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di Emergenza Interna, ecc.....). Possono divenire, a giudizio della commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione.

**non conformità minore:** rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eventuale gestione della qualità e dell'ambiente.</li> </ul>			
<p><b>iii Contenuti del Documento di Politica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la completezza dei contenuti del Documento, e in particolare che siano riportati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'indicazione dei principi e dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi nell'attuazione della Politica;</li> <li>▪ l'elenco dettagliato e la relativa descrizione delle modalità di attuazione nello stabilimento di ciascuno dei punti del SGS-PIR indicati nell'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;</li> <li>▪ il programma di attuazione e/o di miglioramento del SGS-PIR.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che le norme di riferimento adottate dal gestore siano allegate al Documento per le parti effettivamente utilizzate.</li> </ul>			
<b>2. Organizzazione e personale</b>			
<p><b>i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano definiti ruoli, responsabilità e mansioni inerenti alle posizioni chiave per la sicurezza e relative modalità di coordinamento e comunicazione.</li> <li>- Verificare che siano specificate le responsabilità e le modalità per la predisposizione, l'adozione, l'aggiornamento di procedure e istruzioni per le attività di stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.</li> <li>- Verificare che esista una corretta allocazione di responsabilità e compiti che si occupi in maniera specifica della sicurezza connessa ai rischi rilevanti dello stabilimento commisurata alle esigenze e alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi.</li> </ul>			
<p><b>ii Attività di informazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano previsti e attuati i programmi di informazione documentati per tutte le persone che frequentano a vario titolo lo stabilimento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavoratori dello stabilimento;</li> </ul> </li> </ul>			



A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
Rif. Docum. SCS-PIR	NOTE
	Riscontro
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavoratori terzi;</li> <li>▪ visitatori.</li> </ul> <p>- Verificare che siano predisposte le informazioni necessarie per le attività di cui all'allegato B, appendice 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</p>	
<p>iii <b>Attività di formazione e addestramento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare l'esistenza e l'articolazione del piano di formazione e addestramento per ciascuna categoria di addetto che svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, di terzi, nuovi addetti, ecc.), con individuazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dei contenuti delle attività di formazione e addestramento per ciascun ruolo o figura professionale;</li> <li>▪ dei tempi e le periodicità della formazione e dell'addestramento;</li> <li>▪ della relativa documentazione.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che a seguito delle attività di formazione e addestramento siano riscontrati l'efficacia dell'addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto.</li> <li>- Verificare che nel piano di formazione e addestramento siano definiti i requisiti e il grado di qualificazione dei formatori anche nel rispetto di quanto stabilito nel decreto Interministeriale 6 marzo 2013, e che tali requisiti siano riscontrabili per le attività svolte.</li> <li>- Verificare che gli appaltatori abbiano opportunamente svolto l'attività di formazione per i propri addetti e che ne venga verificata l'efficacia.</li> </ul>	
<p>iv <b>Fattori umani, interfaccie operatore ed impianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esistano e vengano attuati programmi di addestramento ed esercitazioni per migliorare il comportamento dell'operatore.</li> <li>- Verificare che i turni di lavoro e la distribuzione delle mansioni siano stati fissati tenendo conto della valutazione dei rischi dovuti a stress lavoro-correlato a cui sono sottoposti i lavoratori e che siano posti in atto meccanismi di verifica del mantenimento delle idonee condizioni psicofisiche.</li> </ul>	



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
	Rif. Docum. SGS-PIR		Riscontro
<p><b>3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b></p> <p><b>i Identificazione delle pericolosità di sostanze e processi, e definizione di criteri e requisiti di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la presenza in impianto di schede di sicurezza aggiornate.</li> <li>- Verificare che siano definiti i criteri e requisiti di sicurezza nel rispetto degli obiettivi generali e specifici indicati nella politica aziendale (ad es.: requisiti minimi di sicurezza per apparecchiature critiche, in termini di normativa di riferimento, leggi applicabili, natura dei processi, sostanze impiegate, particolari condizioni di esercizio, ecc.) e che siano riesaminati e verificati anche in seguito alle variazioni normative, dell'esperienza di esercizio e dello stato delle conoscenze.</li> </ul>			
<p><b>ii Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano stati definiti criteri per l'identificazione e la valutazione degli eventi pericolosi che comprendano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'acquisizione e l'aggiornamento periodico delle informazioni di base anche sui dati di esperienza operativa;</li> <li>▪ l'indicazione delle tecniche di analisi utilizzate;</li> <li>▪ la definizione dei criteri per il riesame dell'analisi dei rischi, anche in considerazione delle esigenze normative, dell'evoluzione tecnica e dell'attuazione di modifiche;</li> <li>▪ le responsabilità e criteri di assegnazione delle priorità per l'effettuazione delle analisi.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che nelle analisi sia stato tenuto conto del fattore umano e delle condizioni in cui devono essere svolte attività significative per la sicurezza dello stabilimento (ad esempio: congruenza tra i tempi di risposta in emergenza assunti nel Rapporto di sicurezza e i risultati delle esercitazioni del PEI, ecc.).</li> <li>- Verificare che sia assicurato il coinvolgimento del personale nella fase di identificazione dei problemi, nonché nella messa a punto delle soluzioni.</li> </ul>			
<p><b>iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che gli obiettivi, i traguardi e i programmi per la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti tengano conto sia degli aspetti impiantistici,</li> </ul>			



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
NOTE	NOTE	Riscontro
<p>sia di quelli organizzativi o procedurali, come risultato dell'analisi di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.</p> <p>- Verificare che la pianificazione delle attività per la riduzione dei rischi sia fatta tenendo conto anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ degli obiettivi e dei criteri di sicurezza adottati;</li> <li>▪ dell'esperienza operativa acquisita;</li> <li>▪ dell'andamento degli indicatori di prestazione individuati.</li> </ul> <p>- Verificare che siano perseguiti l'acquisizione, l'aggiornamento, la diffusione e la conservazione delle informazioni sull'evoluzione normativa relativa alla progettazione, alla realizzazione, alla conduzione e alla manutenzione degli impianti, nonché all'evoluzione dello stato dell'arte nel campo impiantistico, della sicurezza e dell'organizzazione aziendale.</p>		
<p><b>4. Il controllo operativo</b></p>		
<p>i <b>Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il gestore abbia individuato in maniera sistematica i componenti critici, tenendo conto della valutazione dei pericoli e della realtà di stabilimento.</li> <li>- Verificare che gli elementi critici individuati siano inseriti nei programmi di manutenzione, ispezione e controllo periodici.</li> <li>- Verificare, a campione, la coerenza con le ipotesi prese a riferimento nel Rapporto di sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per stabilimenti di soglia inferiore) e le periodicità adottate per i controlli e manutenzioni.</li> <li>- Verificare che sia stato previsto un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive.</li> <li>- Verificare che i programmi siano elaborati a fronte di specifiche e norme tecniche chiaramente individuate e aggiornate.</li> <li>- Verificare che siano previste prove sui sistemi di sicurezza predisposti per</li> </ul>		

Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
	NOTE	Riscontro
<p>prevenire e/o mitigare gli scenari incidentali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che i componenti e sistemi critici per i quali il controllo periodico è imposto da disposizioni di legge siano identificati come tali e inclusi nel programma di controllo.</li> <li>- Verificare a campione che tempi, modalità ed estensione dei controlli corrispondano a quanto stabilito nei programmi.</li> </ul> <p><b>ii Gestione della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia definito un sistema di conservazione e aggiornamento della documentazione di base relativo almeno alle seguenti tipologie di informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sostanze coinvolte e materiali impiegati;</li> <li>▪ schemi a blocchi, di processo e di marcia con indicazione dei parametri caratteristici o documentazione equivalente;</li> <li>▪ planimetrie;</li> <li>▪ documentazione e descrizione degli impianti di servizio, impianti elettrici, dei sistemi di controllo e strumentazione;</li> <li>▪ documentazione sui sistemi di sicurezza.</li> </ul> </li> </ul>		
<p><b>iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le procedure operative e le istruzioni siano congruenti con l'analisi di sicurezza e che contengano, almeno, le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza;</li> <li>▪ parametri operativi normali degli impianti;</li> <li>▪ limiti operativi massimi degli impianti, conseguenze e modalità di conduzione qualora si operi fuori dai limiti, individuazione delle procedure operative critiche per la sicurezza;</li> <li>▪ procedure di avvio e fermata (normale e di emergenza);</li> <li>▪ procedure di messa in sicurezza degli impianti;</li> </ul> </li> <li>- Verificare che gli utilizzatori abbiano facile accesso alla documentazione</li> </ul>		



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
NOTE	NOTE	Riscontro
<p>e dimostrarlo di conoscerla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la comprensibilità delle segnalazioni e dei cartelli indicatori sui comandi, i controlli delle apparecchiature e degli impianti, e che le indicazioni dei parametri critici per la sicurezza siano riportate in posizione chiaramente visibile e siano correttamente interpretabili.</li> <li>- Verificare che le segnalazioni di allarme a qualunque livello (dal segnale in reparto, all'indicazione sui pannelli di controllo in sala comandi) siano chiaramente interpretabili.</li> </ul>		
<p><b>iv Le procedure di manutenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le operazioni di manutenzione siano regolamentate da principi e obiettivi definiti nel SGS-PIR.</li> <li>- Verificare che siano definite e attuate le modalità e responsabilità per l'istituzione, la corretta compilazione, l'aggiornamento e la conservazione dei registri degli interventi di manutenzione su impianti, equipaggiamenti, apparecchiature ed altro.</li> <li>- Verificare che le manutenzioni siano soggette a sistemi di permessi di lavoro che prevedano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ autorizzazione degli interventi e la necessaria definizione delle responsabilità per ogni fase dell'attività;</li> <li>▪ verifica preventiva della qualità dei materiali e dei pezzi di ricambio e loro idoneità ai sensi dei criteri e requisiti minimi di sicurezza;</li> <li>▪ qualificazione dei manutentori per interventi specifici;</li> <li>▪ definizione delle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione;</li> <li>▪ modalità di svolgimento in maniera agevole e sicura;</li> <li>▪ definizione dei DPI necessari per l'esecuzione dei lavori;</li> <li>▪ comunicazione degli esiti dell'intervento, verifica di corretta esecuzione e rimessa in esercizio.</li> </ul> </li> </ul>		
<p><b>v Approvvigionamento di beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano stati esplicitamente specificati dal Gestore a fornitori,</li> </ul>		



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
	NOTE	Riscontro
<p>installatori e manutentori esterni i criteri e i requisiti di sicurezza tecnici e normativi dei beni e servizi oggetto di fornitura, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ requisiti di conformità dei beni e servizi e approvazione della fornitura;</li> <li>▪ qualificazione o eventuale certificazione degli addetti a lavori di installazione, realizzazione e manutenzione (lavori in spazi confinati, lavori elettrici, zone ATEX, ecc.) o movimentazione (carrellisti);</li> <li>▪ verifiche di qualità (ad esempio su saldature, prove dei materiali, controlli non distruttivi, prove sulle apparecchiature, ecc.);</li> <li>▪ modalità di comunicazione al gestore di eventuali sanzioni/prescrizioni da parte dell'autorità competente.</li> </ul> <p>- Verificare che esista una procedura relativa alla riqualificazione e al riesame della sicurezza per le attrezzature dismesse, ove applicabile.</p>		
<p><b>5. Gestione delle modifiche</b></p> <p><b>i Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano state definite le modifiche permanenti e, ove applicabili, quelle temporanee secondo quanto richiesto dall'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> <li>- Verificare l'esistenza di una procedura per la pianificazione, la progettazione e l'attuazione della modifica che comprenda almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'identificazione degli iter autorizzativi necessari per l'attuazione della modifica (compresi quelli relativi agli aggravati/non aggravati di rischio previsti dall'allegato D del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE);</li> <li>▪ l'individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi con livello di approfondimento adeguato alla complessità dell'intervento in tutte le fasi di esecuzione della modifica;</li> <li>▪ la verifica del rispetto dei criteri e requisiti di sicurezza;</li> <li>▪ l'approvazione finale del progetto di modifica;</li> <li>▪ la definizione della documentazione di richiesta di modifica;</li> </ul> </li> </ul>		



# Lista di riscontro 3.b



Rif. Docum. SGS-PIR	A cura del gestore NOTE	A cura del verificatore ispettivo Riscontro
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la pianificazione delle attività di attuazione della modifica;</li> <li>▪ il rilascio dei necessari permessi di lavoro;</li> <li>▪ il controllo delle eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali e organizzative conseguenti le modifiche sulle altre parti impiantistiche dello stabilimento e sull'organizzazione;</li> <li>▪ l'assegnazione delle responsabilità;</li> <li>▪ l'approvazione finale dipendente dal riesame della sicurezza;</li> <li>▪ la registrazione della modifica;</li> <li>▪ l'aggiornamento, in relazione alla complessità dell'intervento, dei piani e programmi di informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti interni ed esterni potenzialmente coinvolti e svolgimento delle attività previste conseguenti;</li> <li>▪ l'aggiornamento dei piani di verifica, ispezione e manutenzione degli impianti e delle procedure di ispezione.</li> </ul>		
<p>ii <b>Aggiornamento della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che prima dell'approvazione definitiva della modifica sia previsto l'aggiornamento della documentazione seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ valutazione dei rischi, Piano di emergenza interna, eventuale Rapporto di sicurezza e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;</li> <li>▪ schemi, disegni e quant'altro serva a identificare e descrivere tecnicamente gli impianti, i dispositivi e le attrezzature in uso, nonché i parametri che ne caratterizzano il funzionamento;</li> <li>▪ aggiornamento delle procedure operative di conduzione e manutenzione, e quant'altro serva a descrivere correttamente le modalità operative di conduzione dell'impianto;</li> <li>▪ aggiornamento della documentazione per la formazione,</li> </ul> </li> </ul>		



A cura del gestore	A cura del verificatore ispettivo
Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE
	Riscontro
<p>informazione e addestramento del personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ archiviazione della documentazione relativa agli aspetti di gestione della modifica quali i verbali di riesame e approvazione della modifica, dell'avvenuta formazione, ecc.</li> </ul> <p><b>6. Pianificazione di emergenza</b></p> <p><b>i</b></p> <p><b>Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il Piano di Emergenza Interna (PEI) contenga informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ scenari incidentali di riferimento;</li> <li>▪ schede di sicurezza delle sostanze pericolose;</li> <li>▪ effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli equipaggiamenti.</li> <li>▪ descrizione dei sistemi di emergenza;</li> <li>▪ planimetrie dello stabilimento e del sito, con indicazione dei punti critici e ubicazione dei punti di raccolta e vie di fuga;</li> <li>▪ azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di riferimento;</li> <li>▪ linee di comunicazione interne ed esterne;</li> <li>▪ procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme.</li> </ul> </li> <li>- Verificare che gli scenari incidentali e gli altri elementi tecnici rilevanti per la gestione delle emergenze, riportati nel PEI, siano congruenti con quelli ipotizzati nel Rapporto di sicurezza (per stabilimenti di soglia superiore) o in altra documentazione pertinente (per stabilimenti di soglia inferiore).</li> <li>- Verificare la congruenza dei contenuti del PEI con il Piano di Emergenza Esterna (PEE) con particolare riferimento agli scenari incidentali e gli elementi tecnici per la gestione delle emergenze, nonché alle modalità di comunicazione in relazione ai diversi livelli di pericolo.</li> <li>- Verificare che il PEI sia stato revisionato/riveduto/aggiornato, previa</li> </ul>	



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo	
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	Riscontro	
<p>consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli non superiori a tre anni e secondo le modalità indicate nell'allegato F del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</p>				
<p><b>ii Ruoli e responsabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia stata attribuita la responsabilità della gestione delle emergenze in maniera univoca e che il Responsabile abbia la necessaria autorità.</li> <li>- Verificare che siano stati assegnati ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria.</li> <li>- Verificare che sia stata valutata l'adeguatezza delle squadre di intervento interno (mezzi e persone) e di gestione delle emergenze che è possibile mobilitare in caso di emergenza, e della dislocazione che ne assicuri la tempestività dell'intervento.</li> </ul>				
<p><b>iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano previsti e attuati manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio e il contenimento delle conseguenze.</li> <li>- Verificare che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento.</li> <li>- Verificare che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale.</li> <li>- Verificare che il personale sia stato addestrato relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento;</li> <li>▪ utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a disposizione in funzione della tipologia di incidente.</li> </ul> </li> <li>- Verificare la predisposizione di una programmazione delle simulazioni di emergenza per gli scenari incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente, rispondente a quanto previsto dall'allegato B del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> </ul>				



	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-FIR	NOTE	
	Riscontro		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che gli esiti di tali simulazioni di emergenza siano documentati, in particolare per quanto riguarda il controllo dei tempi di risposta e l'individuazione e messa in atto delle eventuali azioni di miglioramento.</li> </ul>			
<p><b>iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che siano state predisposte, aggiornate e trasmesse al Comune le sezioni informative per i cittadini e i lavoratori sui rischi di incidente rilevante dello stabilimento del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.</li> <li>- Verificare che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.</li> <li>- Verificare che siano state predisposte e aggiornate la documentazione e le informazioni di cui all'art. 21 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE per la eventuale predisposizione dei Piani di emergenza esterna e di supporto alle azioni di protezione dell'ambiente e della popolazione.</li> <li>- Verificare che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante.</li> <li>- Verificare che sia in atto una procedura per l'investigazione post-incidentale interna e di supporto a quella esterna, comprese la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.</li> </ul>			
<p><b>v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare in campo le condizioni di accessibilità, la segnalazione delle vie di evacuazione e dei punti di raccolta, l'ubicazione dei mezzi e materiali, la presenza di maniche a vento in caso di rilasci tossici, ecc. (tale verifica potrà essere condotta per un campione rappresentativo degli scenari incidentali, con priorità per quelli più gravosi per entità delle conseguenze).</li> <li>- Verificare in campo la disponibilità e l'ubicazione di documentazione tecnica di supporto per l'utilizzo in caso di emergenza (schede di sicurezza delle sostanze pericolose, schede di intervento, procedure tecniche di messa in sicurezza degli impianti, ecc.).</li> <li>- Verificare i sistemi per il controllo del numero di persone presenti nello</li> </ul>			



A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo	
Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	Rif. Docum. SGS-PIR	Riscontro
stabilimento.			
<b>7. Controllo delle prestazioni</b>			
<b>i Valutazione delle prestazioni</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esista una procedura che definisca i criteri per l'adozione, l'aggiornamento e l'utilizzo, al fine dell'assegnazione delle priorità e della programmazione degli interventi, di indicatori di prestazioni inerenti la sicurezza dello stabilimento, oggettivamente riscontrabili.</li> <li>- Verificare che tali indicatori di prestazione siano chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e che siano definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti<sup>2</sup>.</li> </ul>			

<sup>2</sup>NOTA: Gli indicatori possono essere suddivisi in due macrocategorie:

**IR-Indicatori di risultato (lagging):** consentono il monitoraggio reattivo del SGS-PIR, attraverso la rilevazione e l'indagine degli incidenti o di altri eventi specifici, al fine di evidenziare i punti deboli del Sistema. Essi pertanto evidenziano che un risultato di sicurezza atteso non è stato raggiunto.

**IP-Indicatori precursori (leading):** consentono il monitoraggio attivo del SGS-PIR, concentrato su alcuni elementi critici per il controllo dei rischi, al fine di assicurare la loro continua efficacia, attraverso un riscontro costante e sistematico che le azioni o le attività chiave per la sicurezza sono svolte come previsto. Essi possono essere considerati come elementi propedeutici essenziali per consentire il raggiungimento dei risultati di sicurezza desiderati.

Si riportano di seguito, alcuni esempi di indicatori precursori e di indicatori di risultato e di loro correlazioni.

**Formazione e addestramento**

**IR:** Numero di operatori che hanno completato il programma delle attività di formazione e addestramento come da pianificazione annuale.

**IP:** Numero di operatori coinvolti nel programma annuale di formazione e addestramento.

**Competenza del personale**

**IR:** Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose (carico-scarico, durante i rifornimenti o durante il processo) non procede come previsto a causa di errori degli operatori dovuti a carenze di conoscenze o esperienza necessarie per svolgere le attività correttamente.

**IP:** Percentuale del personale coinvolto nelle attività di trasferimento di sostanze pericolose che possiedono il livello di competenza richiesto per assicurare il buon esito delle operazioni di trasferimento e stoccaggio.

**Nota:** è compito dell'organizzazione determinare la natura e il tipo di formazione e di esperienza necessario per raggiungere la competenza richiesta.

**Procedure operative e manutenzione (sorveglianza)**

**IR:** Numero di attività critiche per la sicurezza osservate per le quali non sono state eseguite tutte le fasi previste dalle procedure specifiche.

**IP:** Numero totale di attività critiche per la sicurezza oggetto di osservazione.

**IR:** Numero di volte che il trasferimento di sostanze pericolose non avviene come previsto a causa di procedure operative errate o poco chiare.

**IP:** Percentuale di procedure riviste o sottoposte a revisione entro il periodo indicato nella programmazione.

**Permessi di lavoro**

**IR:** Numero di incidenti dovuti a carenze dei controlli sulle attività di manutenzione svolte.

**IP:** Percentuale di permessi di lavoro rilasciati in cui sono stati adeguatamente specificati i pericoli, i rischi e le misure di controllo.

**IR:** Percentuale di attività osservate che sono state svolte in accordo con le specifiche indicate nel permesso di lavoro.

**Ispezione/manutenzione**

**IR:** Numero di perdite di contenimento dovute a guasti su componenti critici (ad es. manichette flessibili, giunti, pompe, valvole, flange, tubazioni fisse, serbatoi o strumentazione).

Segue

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il controllo sistematico delle prestazioni sia svolto mediante l'analisi degli indicatori di cui sopra, opportunamente registrati e documentati, dell'esperienza operativa, degli esiti di prove ed ispezioni condotti nello stabilimento, degli esiti delle verifiche interne, ecc.</li> </ul>			
<p><b>ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che esista una procedura che preveda la classificazione degli eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.), la definizione delle responsabilità e le modalità di raccolta, analisi di approfondimento e registrazione dei dati sugli eventi, con l'archiviazione delle informazioni relative alle cause e i provvedimenti adottati (azioni correttive e preventive).</li> <li>- Verificare che per gli incidenti, quasi-incidenti, anomalie registrati siano state individuate le cause ed effettivamente realizzate le misure di intervento secondo le priorità stabilite.</li> <li>- Verificare che siano in atto procedimenti per l'interscambio di informazioni sugli incidenti occorsi con stabilimenti che svolgono attività analoghe sia nel territorio nazionale che estero.</li> <li>- Verificare che le informazioni e le successive azioni conseguenti l'analisi dell'esperienza operativa (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) siano</li> </ul>			

**IP:** Percentuale di componenti critici che operano secondo le specifiche richieste quando sono ispezionati o testati.  
 Percentuale delle attività di manutenzione programmate completate nei termini previsti.

**Strumentazione e allarmi**

**IR:** Numero di strumentazione/allarmi critici per la sicurezza che non operano come previsto sia durante il processo che durante i test.  
**IP:** Percentuale di prove di funzionalità su strumenti e allarmi critici completati come da programma.

Percentuale delle attività di manutenzione correttiva effettuate su strumenti e allarmi critici completate come da programma.

**Modifiche impiantistiche**

**IR:** Numero di volte per le quali apparecchiature o impianti operano al di sotto degli standard richiesti a causa di carenze nella gestione ed esecuzione di modifiche impiantistiche.

**IP:** Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate per le quali è stata condotta un'adeguata valutazione preliminare dei rischi.

Percentuale di modifiche impiantistiche effettuate a seguito di approvazione preliminare.

**Gestione dell'emergenza (simulazioni e prove)**

**IR:** Numero di fasi delle procedure di emergenza che non hanno risposto ai requisiti prestazionali attesi.

**IP:** Percentuale di sistemi di arresto/isolamento che in occasione delle prove hanno operato secondo i requisiti prestazionali attesi.

Percentuale di personale interno o esterno che in occasione di emergenze (vere o simulate) ha svolto correttamente le azioni richieste.

**Lista di riscontro 3.b**

	A cura del gestore		A cura del verificatore ispettivo
	Rif. Docum. SGS-PIR	NOTE	
<p>state comunicate e diffuse a diversi livelli aziendali.</p>			
<p><b>8. Controllo e revisione</b></p> <p><b>i Verifiche ispettive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia prevista un'attività periodica di verifica ispettiva (safety audit) interna o esterna da parte del gestore per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del SGS-PIR nel perseguimento degli obiettivi indicati nella politica.</li> <li>- Verificare che siano predisposte procedure per lo svolgimento dell'attività di verifica, e che siano registrate le attività svolte ed i risultati ottenuti.</li> <li>- Verificare che le altre indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate a seguito di attività di ispezione o sopralluogo svolte da Enti territoriali o di ispezioni, condotte ai sensi dell'art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99, siano esaminate e valutate dal gestore e che sia adottato un piano di adeguamento documentato e controllato.</li> </ul>			
<p><b>ii Riesame della politica di sicurezza e del SGS-PIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che il Documento di politica di prevenzione dell'azienda sia soggetto a riesame e aggiornamento periodico almeno secondo le periodicità minime di legge;</li> <li>- Verificare l'esistenza di criteri per il riesame e l'aggiornamento del Documento di politica e del SGS-PIR, anche a seguito dell'evoluzione normativa e del miglioramento delle conoscenze tecniche e gestionali;</li> <li>- Verificare che il riesame comprenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la considerazione degli indicatori delle prestazioni;</li> <li>▪ la considerazione degli esiti delle ispezioni svolte, ivi comprese quelle di cui all'art. 27 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE o dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;</li> <li>▪ il conseguente riesame degli impegni del gestore.</li> </ul> </li> </ul>			

## Allegato I (art.30)

### Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli

Il presente allegato è così costituito:

#### PREMESSA

1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE
3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI
4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO
5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)
6. AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE
7. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

#### APPENDICE 1 - TARIFFE





## Premessa

Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonché l'art. 5, comma 2, lettera e) del presente decreto.

### 1. Criteri di definizione delle tariffe

1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti:

- a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
- b) svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;
- c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).

1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:

- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese (non rientranti nella classe 1);
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI (non rientranti nella classe 1).

### 2. Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche

2.1. Le tariffe relative all'istruttoria di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto sono indicate nella tabella I in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle istruttorie tecniche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con il Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.



2.2. Le tariffe previste per le istruttorie tecniche sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.3. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento delle somme sono parte integrante della documentazione necessaria all'avvio dell'istruttoria tecnica.

### **3. Tariffe relative alle ispezioni**

3.1. Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto sono indicate nella tabella II in appendice 1 del presente allegato.

3.2. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

3.3. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all'art. 27 del presente decreto, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.

3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le tariffe applicate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti.

3.5. I gestori degli stabilimenti devono versare le somme entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione.

### **4. Tariffe relative alle istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto**

4.1. Le tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 e all'allegato A del presente decreto sono indicate nella tabella III in appendice 1 del presente allegato.

4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata nella parte 1 dell'allegato A al presente decreto, ovvero la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, effettuata dall'ISPRA e la successiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o più, degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono soggette a distinta tariffa.

4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 1. Per la successiva valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è



corrisposta per ogni organo tecnico che effettua l'istruttoria.

4.4. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione preliminare di ammissibilità di cui all'allegato A, punto 1.1, l'importo della tariffa indicata nella tabella III, colonna 1 è versato dal proponente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente per l'attività istruttoria di cui all'articolo 4 del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria.

4.5. La trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza è condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.

4.6. Nel caso in cui la proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata da ISPRA, sia stata giudicata ammissibile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella comunicazione al proponente dell'esito della valutazione preliminare di ammissibilità indica, al fine della determinazione della relativa tariffa, gli organi tecnici nazionali ai quali la suddetta proposta viene inoltrata per la successiva valutazione dei contenuti tecnici.

4.7. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione dei contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2, l'importo della tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è versato dal proponente, per ciascun organo tecnico, con le stesse modalità previste al punto 4.4. per essere riassegnato, con la medesima procedura di cui al punto 4.4., allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della procedura di riassegnazione in bilancio delle entrate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente agli organi tecnici nazionali interessati, per l'effettuazione delle istruttorie, fermo restando che la trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione dei contenuti tecnici dell'istanza, è condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.

## **5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti**

5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante di cui all'articolo 5, comma 3, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono indicate nella tabella IV in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa ai servizi connessi con le sopra indicate verifiche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.

5.2. Le tariffe si applicano:

- a) in misura integrale in occasione della prima notifica inviata ai sensi dell'art.13, comma 1;



- b) in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7, con l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.

5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) è versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esclusivamente per l'attività di cui allo stesso articolo 13, comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore.

## **6. Aggiornamento delle tariffe**

6.1. Le tariffe di cui al presente decreto sono aggiornate almeno ogni tre anni, in base al costo effettivo del servizio.

## **7. Interessi per ritardato pagamento**

7.1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del presente decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5..



APPENDICE 1 - Tariffe

Tabella I					
TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA					
(€)					
PROCEDIMENTO	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: - istruttoria su RdS Preliminare - istruttoria su RdS definitivo	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
Prima istruttoria RdS					
Riesame del RdS	3.369,54	4.203,24	5.028,52	5.913,80	8.346,48
Modifiche: - istruttoria su RdS Preliminare - istruttoria su RdS definitivo	1.254,76	1.564,24	1.822,14	2.080,04	2.905,32

Tabella II					
TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI					
(€)					
PROCEDIMENTO	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	3.159,72	3.940,62	4.709,58	5.538,54	7.809,30
Successive verifiche ispettive	2.090,46	2.631,06	3.159,72	3.700,32	5.250,18



Tabella III	
TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DI CUI ALL'ART. 4	
Tariffa (€)	
Valutazione preliminare di ammissibilità	Valutazione dei contenuti tecnici <sup>1</sup>
3.157,50	10.411,80

Tabella IV	
TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA' DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN INCIDENTE RILEVANTE, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)	
Categoria di stabilimento	Tariffa (€)
Classe 1	126,3
Classe 2	168,4
Classe 3	210,5
Classe 4	294,7
Classe 5	378,9

<sup>1</sup> Tariffa da corrispondere per ogni organo tecnico coinvolto nell'istruttoria



## **Allegato L (art. 31)**

### **Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore**

Il presente allegato è così costituito:

1. FINALITA'
2. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI
3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO, CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D.
6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE



## **1. Finalità**

Il presente allegato disciplina le **modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi** per le attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.

## **2. Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto antincendi**

- 2.1 L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3 del DPR 151/2011.
- 2.2 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.
- 2.3 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, così come previsto nell'allegato C.
- 2.4 La documentazione di cui al punto 2.2 deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attività di cui al precedente punto 2.

## **3. Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi**

- 3.1 I controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall'art. 17 del presente decreto.
- 3.2 L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto, nella versione definitiva.
- 3.3 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di Sicurezza nella versione definitiva, sono documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, così come previsto nell'allegato C.
- 3.4 Il gestore, unitamente al Rapporto di sicurezza nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attività il gestore presenta l'attestato di





versamento degli oneri di prevenzione incendi.

3.5 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17.

3.6 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, di positivo accertamento sopralluogo di verifica, nel caso in cui siano state fatte prescrizioni nel parere tecnico conclusivo di cui all'art. 17.

#### **4. Riesame periodico del Rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**

4.1 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15.

4.2 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/11, per le attività non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con:

- a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;
- b) asseverazione di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

4.3 La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.

#### **5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D**

5.1 Le modifiche alle attività di cui all'allegato I del DPR 151/11 senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D del presente decreto, sono soggette alle disposizioni del DPR 151/2011 e del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.

5.2 La dichiarazione di non aggravio di rischio va presentata contestualmente alla SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.

5.3 Il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale (CTR) le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15.

#### **6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi**

6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale



prevista dall'art. 7 del DPR 151/11.

6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15.

## **7. Adempimenti amministrativi**

7.1 I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attività non individuabili come impianto o deposito sono determinati ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.

## **8. Disposizioni transitorie**

8.1 Il presente allegato si applica anche per le attività con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le attività per le quali necessiti integrare gli atti già prodotti, con documentazione specifica per la prevenzione incendi, questa dovrà essere presentata entro un anno dalla richiesta del CTR.

8.2 Per le attività con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza conclusa e Certificato di prevenzione incendi non rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001.



## Allegato M (art. 2)

**Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.**

Il presente allegato è così costituito:

### PREMESSA

#### 1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO

#### 2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

##### 2.1 INFORMAZIONI GENERALI

##### 2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA

##### 2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE



## **Premessa**

Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite tenendo conto, altresì, della peculiarità delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas, a cui si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".

### **1. Modifiche di uno stabilimento**

Per tutte le modifiche degli stabilimenti si deve fare riferimento alle procedure di cui all'allegato D del presente decreto.

### **2. Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore**

#### **2.1 Informazioni generali**

Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e quelli previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si precisa che le informazioni da inserire nel documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella documentazione che illustra il sistema di gestione della sicurezza, nel Rapporto di sicurezza e nel Piano di emergenza interna, potranno essere desunte, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente decreto e salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall'analisi di rischio, dal "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) e dalla documentazione progettuale presentata ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, assicurando la necessaria coerenza di contenuti.

#### **2.2 Piano di emergenza interna**

Ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia di rischi di incidenti rilevanti, si precisa che i gestori degli stoccaggi sotterranei di gas possono avvalersi in tutto o in parte dei dati e delle informazioni utilizzati per la predisposizione dei Piani di emergenza di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ove rispondenti ai contenuti di cui all'allegato 4, punto 1, del presente decreto.

#### **2.3 Procedimenti in seno al Comitato tecnico regionale**

In merito alla partecipazione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, anche al fine di raccordare le procedure minerarie con quelle del Comitato stesso, si rammenta quanto segue.

Al fine di non duplicare le attività di verifica e controllo conseguenti all'applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, i Comitati e gli UNMIG competenti per territorio devono coordinarsi in modo da garantire che tali attività vengano eseguite congiuntamente.



Per i nuovi stabilimenti, ai fini dell'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, si attua quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del presente decreto. I procedimenti indicati nel presente decreto ai fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati alla verifica e collaudo, di cui all'art. 85 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, vanno svolti in maniera contestuale.

